

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	118
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	157

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	<i>Pag.</i>	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	169
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	170
<i>INDICE GENERALE</i>	»	174

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 2008, adottato dalle Commissioni quale testo base (*vedi allegato 1*); avverte altresì che le relatrici hanno

presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.62 e 3.63 (*vedi allegato 2*).

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore per la I Commissione*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1, invita al ritiro, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, degli emendamenti Favia 1.1, Capitanio Santolini 1.2, Favia 1.5, 1.3 e 1.4.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Doris LO MORO (PD) sottoscrive gli emendamenti Favia 1.1, 1.5, 1.3 e 1.4. Preso atto del parere del relatore e del Governo, ritira tali emendamenti riservandosi di ripresentarli nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc) rileva come la finalità del proprio emendamento 1.2 sia quella — già evidenziata nel corso della discussione generale sul provvedimento — di tenere conto del fatto che in alcune regioni operano, già da

tempo, i garanti regionali per l'infanzia. Ritiene, quindi, opportuno introdurre una disciplina di carattere generale in questa sede, non essendo, a suo avviso, possibile ignorare tale aspetto nel momento in cui si interviene su tale tematica. Auspica, quindi, che tale profilo sia affrontato nel prosieguo del dibattito, individuando la formulazione e la collocazione nel testo che si riterrà più appropriata.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, comprende quanto evidenziato dalla collega Capitanio Santolini, rilevando peraltro la necessità di esaminare la questione alla luce delle disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione. Considerato che si tratta di una materia di competenza concorrente, allo Stato spetta solo l'individuazione delle linee guida. Si riserva, peraltro, di svolgere un'ulteriore riflessione su tale tematica nel prosieguo del dibattito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc) ritira il proprio emendamento riservandosi di riproporlo eventualmente all'Assemblea.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore per la I Commissione*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, anche a nome della relatrice Castellani, invita al ritiro dell'emendamento Favia 2.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100 delle relatrici; invita al ritiro degli emendamenti Rampelli 2.2 e 2.3, Capitanio Santolini 2.4 e 2.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 2.6, a condizione che sia riformulato con la soppressione delle parole « anche per gli incarichi istituzionali ricoperti »; invita al ritiro degli emendamenti Rampelli 2.7 e Favia 2.8; invita altresì al ritiro degli emendamenti Favia 2.9 e Rampelli 2.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Palomba 2.11; invita al ritiro dell'emendamento Bocciardo 2.12; invita infine al ritiro degli emendamenti Mussolini 2.13 e 2.14.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Doris LO MORO (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Favia 2.1.

Piergusio VANALLI (LNP), rilevato che l'emendamento 2.100 delle relatrici si limita sostanzialmente a spostare dal comma 3 dell'articolo 3 al comma 1 dell'articolo 2 la disposizione sulla piena autonomia del Garante e ricordato che il suo gruppo aveva presentato emendamenti al comma 3 dell'articolo 3, che in questo modo vengono travolti, chiede alla presidenza di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo 2.100 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, fissa alle ore 15.25 il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo 2.100 delle relatrici e propone di accantonare conseguentemente gli emendamenti all'articolo 2 in attesa della scadenza del predetto termine.

La Commissione concorda.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, anche a nome della relatrice Calabria, invita al ritiro degli emendamenti Mussolini 3.1, Vanalli 3.2, Palomba 3.3, 3.4 e 3.5, Rampelli 3.6, Vanalli 3.7, Mussolini 3.8, Capitanio Santolini 3.9, Palomba 3.10, 3.11 e 3.12, Vanalli 3.13, Mussolini 3.14; esprime parere favorevole sugli emendamenti Vanalli 3.15 e Rampelli 3.16; invita al ritiro degli emendamenti Vanalli 3.17, Palomba 3.18, Mussolini 3.19; esprime parere favorevole sull'emendamento Mussolini 3.20, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1, lettera f), in fine, le parole « prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 »; invita al ritiro degli emendamenti Capitanio Santolini 3.21, Favia 3.22 e Mussolini 3.23; esprime parere favorevole sull'emendamento Mussolini 3.24; invita al ritiro degli identici emendamenti Capitanio San-

tolini 3.25 e Bocciardo 3.26, nonché degli emendamenti Rampelli 3.27, Vanalli 3.28, Palomba 3.29 e 3.30, Mussolini 3.31 e 3.32, degli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitanio Santolini 3.34, Rampelli 3.35, Palomba 3.36, Mussolini 3.37, degli identici emendamenti Vanalli 3.38 e Mussolini 3.39, riguardo ai quali precisa che essi sarebbero in qualche misura assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 3.100 delle relatrici, del quale raccomanda l'approvazione; invita al ritiro dell'emendamento Rampelli 3.40; esprime parere favorevole sull'emendamento Mussolini 3.41; invita al ritiro degli emendamenti Palomba 3.42, Rampelli 3.43, Binetti 3.44, 3.45 e 3.46, Rampelli 3.47 e Mussolini 3.48; esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 3.49, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: « Il Garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma »; invita al ritiro degli emendamenti Mussolini 3.50, Vanalli 3.51, Binetti 3.52, Sbroellini 3.53, degli identici Vanalli 3.54 e Mussolini 3.55; invita al ritiro dell'emendamento Bossa 3.56; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.62 delle relatrici; invita al ritiro degli emendamenti Bocciardo 3.57, Rampelli 3.58 e Favia 3.59; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.63 delle relatrici; invita al ritiro degli emendamenti Favia 3.60 e Palomba 3.61, nonché dell'articolo aggiuntivo Palomba 3.01.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Daniela SBROLLINI (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo, stupore e sconcerto per l'atteggiamento di chiusura dimostrato dai relatori e dal Governo nei confronti delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione e, in molti casi, dagli stessi deputati della maggioranza. Ritiene, infatti, che tale atteggiamento comprometta il clima costruttivo di confronto tra maggioranza e opposizione

che aveva sin qui caratterizzato l'esame del provvedimento in titolo, com'è naturale quando si tratti dell'istituzione di un Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Preannuncia quindi che, qualora l'atteggiamento dei relatori e del Governo restasse immutato, il gruppo del Partito democratico ritirerebbe tutti i propri emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea e prendendo atto della sopravvenuta impossibilità di un confronto costruttivo con la maggioranza.

Mariella BOCCIARDO (PdL) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sui suoi emendamenti 3.26 e 3.57, che illustra, sottolineando come questi siano ispirati a ragioni di mero buon senso.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) si associa al disappunto già espresso dalla collega Sbroellini per l'atteggiamento di chiusura dei relatori e del Governo nei confronti di quasi tutte le proposte emendative presentate, che giudica poco comprensibile, e prende atto, con rammarico, che su una materia come la tutela dell'infanzia il Governo ha scelto sostanzialmente di escludere la possibilità di un costruttivo confronto parlamentare. Evidenzia quindi che i suoi emendamenti sono tutti mossi da uno spirito costruttivo e volti a migliorare il testo. Preannuncia pertanto che, qualora i pareri espressi non fossero rivisti, ritirerebbe tutti i suoi emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), preso atto della scarsa disponibilità dei relatori e del Governo a modificare il testo del disegno di legge in esame, sottolinea come le audizioni svolte dalle Commissioni abbiano messo in evidenza il problema del rapporto del Garante nazionale con i garanti regionali per l'infanzia, nonché i rischi di sovrapposizione e interferenza tra l'attività del Garante nazionale e l'attività di altri soggetti preposti alla tutela dell'infanzia, prima fra tutti la magistratura. In particolare, l'assenza di un raccordo effi-

cace con i garanti regionali rischia di trasformare lo stesso Garante nazionale in una sorta di ente inutile. Ritiene, inoltre, che l'indipendenza del Garante venga irrimediabilmente compromessa dalla scelta di incardinarlo, di fatto, presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al tempo stesso, il soggetto che si va ad istituire appare sostanzialmente irresponsabile. Segnala, infine, i rischi connessi alla decisione, a suo avviso particolarmente grave, di assegnare al Garante rilevanti funzioni in materia di adozioni, che l'ordinamento vigente già attribuisce ad altri soggetti.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che il disegno di legge in esame e, ancor più, l'emendamento 2.100 dei relatori sembrano garantire in modo efficace l'indipendenza del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e che non sembra potersi ravvisare, nel testo del provvedimento, il rischio di una grave interferenza con altri soggetti competenti in materia di adozioni.

Raffaele VOLPI (LNP) invita i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sugli identici emendamenti Capitanio Santolini 3.25 e Bocciardo 3.26, nonché sugli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitanio Santolini 3.34, che, effettivamente, sembrano volti semplicemente a migliorare la qualità del testo del disegno di legge in esame.

Doris LO MORO (PD) rileva che le Commissioni hanno sin qui lavorato in un clima di confronto sereno e costruttivo, mostrando un vivo e giusto interesse per le osservazioni formulate dalle associazioni operanti nel settore, nel corso delle audizioni svolte. L'epilogo che si sostanzia nei pareri testé espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo non è, a suo avviso, all'altezza di queste premesse. Ritiene che tale epilogo faccia emergere tensioni presenti all'interno della maggioranza di Governo, che, evidentemente, non mancano di condizionare gli stessi relatori. Nel merito del provvedimento, osserva che

il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza viene configurandosi come soggetto istituzionale non solo autonomo, come è giusto che sia, ma sostanzialmente slegato da ogni forma di controllo e, di fatto, irresponsabile.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 3 di cui è firmatario e sui quali i relatori e il Governo abbiano formulato un invito al ritiro.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato 2*) all'emendamento 2.100 delle relatrici. Quindi, preso atto che i pareri espressi dalle relatrici e dal Governo sugli emendamenti hanno suscitato un clima che impedisce di procedere in spirito di collaborazione, esprime l'avviso che la cosa migliore sia rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo da consentire il decantamento delle diverse posizioni, con l'intesa che nella prossima seduta le relatrici e il Governo potranno ribadire ovvero cambiare i rispettivi pareri sugli articoli 2 e 3 e che quanti hanno preannunciato la propria intenzione di ritirare i propri emendamenti a tali articoli potranno confermare il ritiro ovvero mantenere gli emendamenti.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, intendendo fin d'ora riconsiderare alcuni pareri precedentemente espressi ed accogliendo l'invito in tal senso formulato da diversi colleghi, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sugli identici emendamenti Capitanio Santolini 3.25 e Bocciardo 3.26, nonché sugli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitanio Santolini 3.34. Osserva quindi che, da parte dei relatori, non è affatto venuta meno la volontà di ricercare una convergenza con l'opposizione. Da parte dello stesso Governo, peraltro, si sta lavorando, a quanto le risulta, al fine di rispondere all'esigenza di dotare il Garante nazionale di una struttura adeguata e di costituire una conferenza dei garanti per l'infanzia.

Ritiene, infine, di poter escludere categoricamente che, da parte della maggioranza, vi sia la volontà di determinare un'invasione delle competenze di altri soggetti istituzionali da parte del Garante nazionale.

Manuela DAL LAGO (LNP) sottolinea l'esigenza che, su un provvedimento come quello in esame, si realizzi la più ampia convergenza tra i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. Esprime, inoltre, preoccupazione per un impianto normativo che sembra teso ad assicurare l'indipendenza del Garante nazionale soltanto o soprattutto nei confronti del Parlamento. Auspica pertanto un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo.

Paola BINETTI (PD) chiede al presidente se il suo invito ad un'ulteriore riflessione comporti anche la possibilità di intendere riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che la riapertura del termine di presen-

tazione degli emendamenti non è possibile in quanto non avrebbe ragion d'essere.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA esprime, innanzitutto, parere conforme a quello dei relatori sugli identici emendamenti Capitanio Santolini 3.25 e Bocciardo 3.26 e sugli identici emendamenti Bocciardo 3.33 e Capitanio Santolini 3.34. Conferma, inoltre, che, come ricordato dall'onorevole Castellani, il Governo sta vagliando la possibilità di dotare il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di una struttura di supporto autonoma e indipendente, coerentemente, del resto, con la garanzia di indipendenza dell'organo che è insita nelle modalità di nomina individuate dal disegno di legge in esame. Ricorda, altresì, che tale disegno di legge prevede anche l'obbligo del Garante di riferire periodicamente al Parlamento sulla propria attività. Desidera, infine, ringraziare i relatori per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma con le seguenti: è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata « Autorità garante », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e, ovunque ricorra, *sostituire la parola:* Garante con le seguenti: Autorità garante.

1. 1. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Garante », con sede in Roma *con le seguenti:* sono istituiti il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Garante », con sede in Roma e i garanti regionali, ove non ancora istituiti. I garanti regionali hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dell'articolo 1, valutato nel

limite massimo di euro 500.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

1. 2. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sostituire le parole: il Garante nazionale con le seguenti: l'Autorità Garante.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, nel testo e nel titolo, la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.

1. 5. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati « garanti regionali », con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di « Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza ». Le regioni possono al-

tresì legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.

1. 3. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori.

1. 4. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.

3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.

4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa

senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.

2. 1. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Garante è scelto tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nel campo della tutela dei minori ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta dei Ministri della gioventù e delle pari opportunità.

2. 2. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di notoria indipendenza e.

2. 3. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: notoria indipendenza aggiungere le seguenti: rispetto al potere amministrativo, legislativo e giudiziario.

2. 4. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comprovate professionalità con le seguenti: comprovate competenza.

2. 5. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative *con le seguenti:* anche per gli incarichi istituzionali ricoperti, in tema di diritti dei minori, disagio minorile e problematiche familiari o educative.

2. 6. Bocciardo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative, *con le seguenti:* nel campo della tutela dei minori.

2. 7. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: familiari ed educative *inserire le seguenti:* nonché in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. 8. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del periodo con le seguenti:* con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. 9. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , su proposta dei Ministri della gioventù e delle pari opportunità.

2. 10. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e neppure incarichi in associazioni o organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. 11. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o avere incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

2. 12. Bocciardo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

2. 13. Mussolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'esercizio dell'ufficio di Garante è svolto a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta un'indennità speciale a titolo di rimborso spese.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

2. 14. Mussolini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo.

3. 1. Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) promuove la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età anche in merito a possibili violazioni dovute all'ossequio integralista di sedicenti precetti religiosi.

3. 2. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenni, o da enti.

3. 3. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalando agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. 4. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, il Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Commissione Consultiva del Garante nazionale).

1. Presso la sede del Garante nazionale è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dal Garante nazionale che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.

3. 5. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assicura idonee forme di consultazione dei minori nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori, comprese le associazioni familiari, le associazioni giovanili, il Forum nazionale dei giovani e gli organi di rappresentanza studentesca.

3. 6. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assicura forme idonee di consultazione con i soggetti interessati al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. 7. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione.

3. 8. Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) è riconosciuta al Garante ed alle Associazioni familiari la legittimazione ad agire in giudizio, per la tutela degli interessi concernenti i minori e la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui i minori sono parti offese.

3. 9. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati.

3. 10. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite.

3. 11. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore.

3. 12. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 13. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: propone l'adozione di iniziative, anche legislative, con le seguenti: formula osservazioni in merito alle modifiche normative ritenute necessarie.

3. 14. Mussolini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , anche legislative,.

3. 15. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e all'istruzione; con le seguenti: , all'istruzione e alla salute.

3. 16. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari in cui è possibile ravvisare la violazione delle regole sancite dal protocollo, denominato, « Carta di Treviso » firmato il 5 ottobre 1990 e successive integrazioni che disciplina i rapporti tra informazione e infanzia segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione o a seconda della gravità e della reiterazione dei fatti irrogando direttamente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni.

3. 17. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale.

3. 18. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 19. Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) esprime il proprio parere ai fini della predisposizione del piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. 20. Mussolini.

Al comma 1, lettera f) premettere le parole: interviene nella fase di elaborazione ed.

3. 21. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , e su ogni altro strumento generale di politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

3. 22. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3. 23. Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) può essere consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di infanzia e di adolescenza.

3. 24. Mussolini.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: può esprimere *con la seguente:* esprime.

* **3. 25.** Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: può esprimere *con la seguente:* esprime.

* **3. 26.** Bocciardo.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: può esprimere *aggiungere le seguenti:* , su richiesta dei Ministri competenti,.

3. 27. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in materia di infanzia e di adolescenza *con le seguenti:* strettamente pertinenti alla materia della tutela dei diritti civili e sociali dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 28. Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: , che a tal fine devono essergli comunicati.

3. 29. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: , e può essere sentito in

audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta.

3. 30. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 31. Mussolini.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere il proprio parere sul, *con le seguenti:* può essere consultato dal Governo ai fini della predisposizione del.

3. 32. Mussolini.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, *con la seguente:* esprime.

* **3. 33.** Bocciardo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: può esprimere, *con la seguente:* esprime.

* **3. 34.** Capitano Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: può esprimere, *aggiungere le seguenti:* , su richiesta dei Ministri competenti,.

3. 35. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

3. 36. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 37. Mussolini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: partecipa all'individuazione e.

* **3. 38.** Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: partecipa all'individuazione e.

* **3. 39.** Mussolini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali trasgressioni, predisponendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

3. 40. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

m) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

3. 41. Mussolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, e la presiede.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata « Conferenza nazionale ».

2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

ART. 6-ter.

(Compiti della Conferenza nazionale).

1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

f) predisporre gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.

3. 42. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) assicura, attraverso l'istituzione di un apposito organismo di concertazione, idonee forme di coordinamento con i Ministri della Gioventù, dell'istruzione e delle pari opportunità, il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, il Presidente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Presidente dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la famiglia, al fine di una migliore realizzazione delle iniziative in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori.

3. 43. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) verifica che a tutti i bambini siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ammalati o affetti da patologie croniche accertandosi che negli ospedali pediatrici o nelle aree pediatriche dei grandi policlinici vi siano a disposizione sufficienti risorse umane, spazi e tecnologie per consentire ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di poter seguire il loro iter formativo analogamente a quanto

fanno i loro coetanei che regolarmente frequentano un istituto scolastico.

3. 44. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D’Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro, Burtone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) verifica che a tutti i bambini siano garantite le migliori condizioni possibili di sviluppo, promuovendo stili di vita improntati ad una corretta alimentazione e ad una adeguata attività sportiva, anche attraverso la creazione di spazi strutturati e tutelati per assicurare la massima sicurezza personale in condizioni di autonomia di gioco.

3. 45. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D’Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) verifica che a tutti i bambini e adolescenti sia possibile accedere ad esperienze di vita associativa, essenziali per lo sviluppo e l’acquisizione di una piena maturità affettiva e decisionale, promuovendosi affinché le associazioni dedicate a questo specifico obiettivo abbiano le risorse necessarie per svolgere questa essenziale ed insostituibile funzione educativa.

3. 46. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D’Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbrollini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Garante, di concerto con i Ministri della Gioventù, dell’istruzione e delle pari opportunità, promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osserva-

torio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; della Commissione parlamentare per l’infanzia nonché della Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. 47. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 2, dopo le parole: Il Garante, *aggiungere le seguenti:* nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 e.

3. 48. Mussolini.

Al comma 2, dopo le parole: e dell’adolescenza, *inserire le seguenti:* richiedendo specifiche indagini e ricerche e.

3. 49. Bocciardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché avvalendosi delle relazioni presentate dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

3. 50. Mussolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il ministro per la semplificazione normativa

al fine di razionalizzare i costi e migliorare l'efficienza delle funzioni provvede ad accorpate in un'unica struttura i seguenti organismi:

a) Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

b) Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

c) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

3. 51. Vanalli, Polledri, Rondini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Garante nell'assicurare che a tutti i bambini siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute svolge i seguenti compiti:

a) verifica che a livello nazionale e regionale vi siano sufficienti strutture sanitarie che dispongano di reparti di Terapia intensiva neonatale, per consentire a tutti i neonati le stesse opportunità di sopravvivenza e di sviluppo, in particolar modo a quelli che alla nascita risultano immaturi e sottopeso;

b) promuove la creazione di Hospice e di centri per le cure palliative appositamente destinati all'infanzia, al fine di evitare che bambini affetti da patologie gravi debbano essere ricoverati in strutture inadeguate ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie;

c) promuove luoghi e occasioni specifiche in cui i minori che abbiano acquisito una dipendenza da sostanze di vario genere possano trovare forme al-

ternative di esperienze umane ed essere messi in condizione di recuperare la loro autonomia.

3. 52. Binetti, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Sbröllini, Bossa, Murer, Amici, Lo Moro, Burtone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Garante nazionale promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al quale partecipa come invitato permanente, nonché con altri pubblici organismi nazionali costituiti a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. 53. Sbröllini, Bossa, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

* **3. 54.** Vanalli, Polledri, Rondini.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

* **3. 55.** Mussolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Garante nazionale agisce secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, nei confronti dei diversi settori della pubblica amministrazione e delle articolazioni territoriali dello Stato e

ne facilita l'azione, rispettando i relativi ambiti di intervento.

- 3. 56.** Bossa, Sbrollini, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai fini di cui al comma 4 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante nazionale, anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

- 3. 57.** Bocciardo.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.

6. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.

- 3. 59.** Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 5, sostituire le parole da: , al fine di tutelare fino a: segnalare con le seguenti: segnala alle amministrazioni pubbliche eventuali fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario; d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 6, può inoltre denunciare

- 3. 58.** Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 5, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

- 3. 60.** Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete *internet*.

Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.

3. 61. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.

3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.

4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.

5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Conseguentemente, ove ricorrono, le parole Garante nazionale sono sostituite dalle seguenti: Autorità garante, e la parola Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.

3. 01. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

4. 1. Mussolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Garante può accedere alle strutture pubbliche o private ove siano presenti minori.

4. 2. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Garante può richiedere che, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali del Governo, siano effettuate, con riferimento a situazioni determinate, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.

4. 3. Bocciardo.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Il Garante può, per le finalità di cui al comma 1, accedere a banche di dati o ad archivi, dandone avviso al Garante per la protezione dei dati personali.

4. 4. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

1. Con le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, le regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione dei garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», assicurandone indipendenza, imparzialità e adeguate risorse.

2. Al fine di garantire uniformi livelli di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale, al garante regionale sono, in particolare, attribuiti le seguenti funzioni e i seguenti poteri:

a) sviluppare a livello regionale e locale una cultura di attuazione e di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) esercitare i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo;

c) promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;

d) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;

e) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche, anche a seguito di denunce o di reclami, situazioni di rischio o di danno per i minori;

f) svolgere attività di vigilanza sulla qualità dell'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alle loro famiglie;

g) verificare gli interventi di accoglienza e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;

h) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con

facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;

i) favorire, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, la mediazione in ogni sua forma nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti, svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati e istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore;

l) promuovere e realizzare attività di facilitazione in favore dei servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza nonché di tutti gli altri soggetti che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante, quali tutore, produttore e curatore speciale del minore, ai sensi del codice civile e della citata Convenzione di Strasburgo, nonché curare la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco;

n) promuovere, stimolare e facilitare iniziative di ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza e individuare forme adeguate di coinvolgimento e di partecipazione delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano e a quelle che attengono alla vita sociale dei contesti locali in cui vivono;

o) promuovere e facilitare la formazione di rappresentanze regionali dell'infanzia e dell'adolescenza favorendo l'inclusione dei rappresentanti nelle forme di consultazione periodica promosse dal medesimo garante regionale;

p) redigere e presentare annualmente, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione al consiglio e alla giunta regionali sullo stato di attuazione della Convenzione di New York nella regione.

3. Sino all'istituzione del garante regionale, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dal Garante nazionale o da uno o più dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4. 01. Sbröllini, Bossa, Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Organizzazione).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato « Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ». All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e presso il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo ed assegnati all'Ufficio del Garante, il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le Politiche della Famiglia e per le Pari Opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dalla nomina, il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

5. 1. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ufficio dell'Autorità garante).

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Ufficio dell'Autorità garante », avente sede in Roma.

2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestatore nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.

3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Garante nazionale *con le seguenti:* Autorità garante, *e la parola:* Garante *con le seguenti:* Autorità garante.

5. 2. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestatore nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

3. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

5. 3. Bocciardo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ufficio del Garante nazionale).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato « Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ».

2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio. Il Garante nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, può altresì avvalersi di consulenze tecnico-operative esterne.

3. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e dell'Ufficio del medesimo Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale sono adottate con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante nazionale.

5. 4. Lo Moro, Sbroliini, Livia Turco, Amici, Bossa, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: presso il Dipartimento della Gioventù.

5. 5. Rampelli, Ciccioli, Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fino alla istituzione di una autonoma ed indipendente struttura operativa che dovrà avvenire entro dodici mesi dall'insediamento del garante.

5. 6. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Commissione consultiva del Garante nazionale).

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte al medesimo Garante nazionale.

2. Fanno parte della commissione consultiva rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni, dei media e delle professioni coinvolte nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti.

3. La commissione consultiva è presieduta dal Garante nazionale, che la convoca e ne organizza i lavori.

4. La composizione e l'organizzazione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della rappresentanza delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti sono definiti dal Garante nazionale con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della prima nomina.

5. 01. Murer, Livia Turco, Bossa, Sbroliini, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Articolazione territoriale del Garante).

1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. Il suddetto ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.

5. 02. Bocciardo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Garante istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendono denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori.

6. 1. Bocciardo.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata « Conferenza nazionale ».

2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

ART. 6-ter.

(Compiti della Conferenza nazionale).

1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.

6. 01. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Conferenza nazionale dei Garanti).

1. È istituita la Conferenza nazionale dei garanti, di seguito denominata « Conferenza », con sede presso il Garante nazionale.

2. Della Conferenza fanno parte il Garante nazionale, che la presiede e la convoca, e i garanti regionali.

3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale e ogni qualvolta ne fanno richiesta non meno di tre garanti regionali.

4. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) concorre, in forma consultiva, alla definizione delle linee generali di azione del Garante nazionale;

b) assicura il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali;

c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato;

d) effettua il monitoraggio del grado di attuazione della legislazione vigente in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale e regionale;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

f) concorre all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è presentata alle Camere dal Garante nazionale;

g) individua forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia

e l'adolescenza e con la Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché con altri pubblici organismi deputati alla promozione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) esamina ogni altra questione che è ad essa sottoposta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.

6. 02. Sbrollini, Livia Turco, Bossa, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Bucchino, Mosella, Miotto, Amici, Lo Moro, Burtone.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. 1. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

ALLEGATO 2

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Al comma 01, primo periodo, sopprimere le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

0.2.100.1. Vanalli, Luciano Dussin, Dal Lago, Volpi, Pastore.

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole: e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale *con le seguenti:* ed è soggetto al controllo gerarchico e funzionale da parte del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.

0.2.100.2. Mussolini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2. 100. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: partecipa *con le seguenti:* formula osservazioni riguardo.

3. 100. I Relatori.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o con figure analoghe.

3. 62. I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole da: , al fine di tutelare *fino a:* può inoltre segnalare *con le seguenti:* segnala.

3. 63. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (*Svolgimento e conclusione*) 26

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SILVESTRI, *presidente dell'Istituto Affari Internazionali*, Ettore GRECO, *direttore dell'area rapporti transatlantici dell'Istituto Affari Internazionali*, e Ric-

cardo ALCARO, *membro dello staff scientifico dell'Istituto Affari Internazionali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, illustrando il rapporto dell'Istituto Affari Internazionali dal titolo: « La NATO e la difesa europea: sviluppi recenti, scenari e ruolo dell'Italia », realizzato nell'ambito del progetto « Osservatorio di politica internazionale ».

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Salvatore CICU (PdL), Augusto DI STANISLAO (IdV), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Enrico PIANETTA (PdL).

Stefano SILVESTRI, *presidente dell'Istituto Affari Internazionali*, e Ettore GRECO, *direttore dell'area rapporti transatlantici dell'Istituto Affari Internazionali*, rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci (*Seguito dell'esame e rinvio*). 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 26 febbraio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che le Commissioni V e VIII hanno avviato congiuntamente l'esame della proposta di legge in titolo, d'iniziativa del deputato Realacci, nella seduta del 26 febbraio scorso, nel corso della quale i relatori per le due Commissioni, onorevoli Vannucci e Dussin, avevano proceduto all'illustrazione del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore per la V Commissione*, sottolinea come l'esame del provvedimento sia stato avviato circa tre mesi or sono e non sia successivamente ripreso, in quanto il Governo aveva ma-

nifestato l'intenzione di presentare un proprio disegno di legge sulla materia dei piccoli comuni, il cui schema era anche approdato al Consiglio dei ministri, che ne ha tuttavia rinviato l'esame preliminare. Sulla base delle informazioni disponibili, peraltro, lo schema non sembra destinato ad avere seguito e talune delle norme in esso previste dovrebbero, invece, confluire nel più ampio provvedimento relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie. In questo quadro, ritiene, pertanto, che nella prossima seduta il Governo potrebbe chiarire la propria posizione rispetto alla proposta in esame e che, una volta acquisiti tali chiarimenti, si potrebbe chiudere l'esame preliminare e provvedere alla nomina di un comitato ristretto. A tale riguardo, segnala che l'*iter* della proposta di legge in esame non si sovrapporrebbe necessariamente a quello del disegno di legge governativo relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, in quanto le disposizioni riferite ai piccoli comuni contenute in tale provvedimento riprendono solo in minima parte i contenuti della proposta in esame.

Ermete REALACCI (PD) condivide quanto suggerito dal relatore e cioè di proseguire l'istruttoria del provvedimento in esame, anche attraverso la costituzione

di un comitato ristretto. Ritiene, infatti, che le ragioni che avevano suggerito un rallentamento dei lavori, e cioè il fatto che il Governo stesse presentando un'iniziativa legislativa attinente a temi analoghi a quelli contenuti nel provvedimento in esame, sembrano al momento non più così attuali; anzi sembrerebbe che l'iniziativa in merito a tali questioni, dapprima in

capo al Ministro dell'interno, sia stata oggi attratta nelle competenze del Ministro per le riforme istituzionali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. C. 17 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	35
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Sui lavori della Commissione	34
AVVERTENZA	34

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.10.

Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere all'Assemblea sui nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sugli emendamenti 16.200, 22.200 e 22.201 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 22.0200 (*nuova formulazione*) della Commissione.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti in esame, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il deputato Zaccaria ha rappresentato l'opportunità di verificare se il Governo sia disponibile ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine del 21 maggio, comunica che, sempre nella giornata di ieri, la presidente della Commissione Cultura, Valentina Aprea, lo ha informato che la Commissione da lei presieduta intende procedere, prima di deliberare i rilievi sullo schema di regolamento, ad alcune audizioni informali; queste si svolgerebbero martedì 26 maggio in modo che i rilievi possano essere deliberati mercoledì 27 maggio, in tempo per consentire alla I Commissione di esprimere il parere nella stessa giornata. La presidente Aprea ha precisato che, a tal fine, nella seduta della VII Commissione di ieri è stata acquisita la

disponibilità del Governo, dichiarata dal ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, che partecipava ai lavori della Commissione, ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine di legge. Aggiunge di aver pertanto scritto al Presidente della Camera per comunicargli che la I Commissione, ove nulla osti da parte sua, esprimerà il proprio parere sullo schema in esame oltre il termine di legge, entro il 27 maggio prossimo.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Atto n. 77.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino DAVICO.

La seduta comincia alle 15.45.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.

C. 17 Brugger.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*), sui quali invita la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 1.2.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento della relatrice sarà trasmesso alla Commissione Bilancio, che è l'unica competente in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisticchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, introduce l'esame ricordando che le sei proposte di legge costituzionale in esame, tutte di iniziativa parlamentare, sono finalizzate a sopprimere l'ente Provincia, modificando in tal senso l'ordinamento territoriale della Repubblica. A tal fine esse novellano vari articoli della Costituzione ricompresi nel Titolo V della Parte seconda, sopprimendo i riferimenti alle province. Due di esse, la proposta di legge C. 2010 Versace e la proposta di legge C. 2264 Pisticchio apportano modifiche di analogo tenore agli statuti speciali di tre regioni: regione siciliana, regione Sardegna e regione Friuli-Venezia Giulia. La proposta di legge C. 1694 Nucara modifica anche l'VIII disposizione transitoria della Costituzione; le altre recano disposizioni transitorie specifiche. La proposta di legge C. 2264 Pisticchio destina esplicitamente le risorse finanziarie che la soppressione delle province renderà disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge C. 1694 Nucara e della proposta di legge C. 2264 Pisticchio e gli articoli da 1 a 8 delle restanti proposte di legge modificano gli articoli della Carta costituzionale che menzionano le Province, sopprimendo ogni riferimento a tali enti.

L'articolo 9 della proposta di legge C. 2010 Versace e l'articolo 2 della proposta di legge C. 2264 Pisticchio modificano inoltre gli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e della Regione siciliana, anche in questo caso con la finalità di espungere i riferimenti testuali all'ente Provincia ivi presenti.

Con riguardo a tali ultime disposizioni, occorre tenere peraltro presente che la

procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ai sensi di specifiche disposizioni contenute negli statuti medesimi, si differenzia per alcuni profili dall'ordinaria procedura di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali, delineata dall'articolo 138 della Costituzione. Si tratta di un profilo procedurale meritevole di un approfondimento nel prosieguo dell'esame parlamentare.

Nessuna tra le proposte di legge costituzionale in esame incide, peraltro, sulla condizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'esistenza e la specialità delle quali non è dunque in alcun modo interessata da revisione costituzionale. La proposta di legge C. 1989 Casini dispone anzi esplicitamente, all'articolo 10, che restano ferme le disposizioni costituzionali concernenti le due Province autonome. La medesima proposta, nel successivo articolo 11, fa salvi in via generale i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali. Le altre proposte di legge non dispongono espressamente al riguardo.

Tutte le proposte di legge costituzionale in esame recano, in appositi articoli, disposizioni transitorie o di attuazione di diversa formulazione e ampiezza. In particolare, la proposta di legge C. 1694 Nucara si limita a tal fine ad operare, all'articolo 2, una modifica testuale all'VIII disposizione transitoria e finale, con l'intento di rimettere alla legge ordinaria dello Stato il trasferimento del personale delle disciolte Province alle amministrazioni regionali o a quelle comunali; la proposta di legge C. 1990 Donadi reca sintetiche norme di attuazione all'articolo 9, disponendo che il passaggio alle regioni o ai comuni delle funzioni già svolte dalle province, nonché dei beni di tali enti e del personale dipendente dai medesimi sia disciplinato con legge dello Stato entro un anno dall'entrata in vigore della riforma; la proposta di legge C. 1836 Scandroglio, all'articolo 9, e la proposta di legge C. 1989 Casini, all'articolo 9, con formulazione analoga, prevedono che le funzioni già

esercitate dalle Province siano trasferite alle Regioni, che potranno delegarle ai Comuni con propria legge, e che i comuni possano esercitare tali funzioni anche congiuntamente, in base ad appositi accordi; la proposta di legge C. 2010 Versace, all'articolo 10, commi 1-3, e la proposta di legge C. 2264 Pisicchio, all'articolo 3, con formulazione analoga, dispongono che gli organi delle province cessino dalle loro funzioni entro un anno dall'entrata in vigore della riforma costituzionale, e che entro tale termine, Stato e regioni conferiscano le relative funzioni alle città metropolitane, se costituite, o ai comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e che, tenuto conto del conferimento delle funzioni, sarà regolato il trasferimento del personale, delle risorse strumentali e finanziarie e dei beni delle soppresse province.

La sola proposta di legge C. 2264 Pisicchio prevede espressamente, all'articolo 3, comma 4, forme di intervento sostitutivo qualora, scaduto il termine di un anno, non sia stato effettuato il trasferimento di funzioni o nel caso in cui gli enti destinatari non siano ancora in grado di provvedere all'esercizio delle funzioni trasferite.

Una sola tra le proposte in esame, la C. 2264 Pisicchio, dedica un articolo (l'articolo 5) alla destinazione delle risorse finanziarie che il testo medesimo prevede si rendano disponibili in conseguenza della soppressione delle province. Tali risorse, nella parte che non risulterà trasferita agli enti che dovranno esercitarne le funzioni, sarà destinata, nel triennio 2009-2012, al finanziamento di programmi statali o regionali finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile nei settori produttivi e dei beni culturali; a favorire l'accesso dei giovani alla cooperazione economica; a realizzare piani per la formazione professionale dei giovani; ad erogare agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumano giovani mediante contratti di formazione, secondo graduatorie formate sulla base di liste speciali da istituire presso i centri regionali per l'impiego. La predisposizione dei programmi di spet-

tanza regionale è rimessa ad un'apposita commissione da istituire in ogni regione. La quantificazione e la ripartizione delle risorse sono definite con legge (ordinaria) dello Stato.

Conclusa quindi la relazione introduttiva, ricorda che il programma dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione del provvedimento in Aula inizi a giugno, ma a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Al riguardo, anticipa che, a suo avviso e fatte salve le deliberazioni che al riguardo prenderà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento in sede referente non potrà ragionevolmente essere concluso entro giugno, atteso che nella prima settimana del mese i lavori parlamentari saranno sospesi in vista delle elezioni amministrative e che, in ogni caso, l'importanza e delicatezza delle questioni da esso toccate impongono un'adeguata riflessione, anche attraverso un seppur breve ciclo di audizioni. Aggiunge che l'esame del provvedimento non può, a suo parere, essere concluso entro giugno anche perché occorre che si chiarisca il quadro di contorno: si riferisce in particolare alla possibilità che il Governo formalizzi a breve la presentazione del preannunciato disegno di legge recante il codice delle autonomie e che, anche alla luce di questo, possa venire in discussione l'ipotesi di modificare la natura delle province e di ridurre il numero.

Linda LANZILLOTTA (PD), ricordato come il disegno di legge del Governo recante il codice delle autonomie sia stato preannunciato al Parlamento ormai un anno fa dal ministro Maroni e non sia stato, ciononostante, ancora deliberato dal Consiglio dei ministri, rileva che nel frattempo la 1a Commissione del Senato ha posto all'ordine del giorno dei suoi lavori i progetti di legge in materia di codice delle autonomie, avviandone l'esame con la nomina di due relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, e con lo svolgimento delle relazioni introduttive. Esprime pertanto il timore che il Senato abbia in questo modo preconstituito le

condizioni perché il disegno di legge del Governo sia presentato presso di sé ovvero, se il Governo dovesse tardare ancora, che comunque elabori un testo di iniziativa parlamentare, nell'uno e nell'altro caso mettendo la Camera dei deputati di fronte ad un testo da esaminare in seconda lettura. Preso quindi atto che nell'ambito della maggioranza è in corso un confronto tra due parti in disaccordo circa il punto se la priorità debba spettare al codice delle autonomie o alla riforma dei servizi pubblici locali, invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sulle intenzioni dell'Esecutivo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) invita la presidenza a valutare la possibilità di verificare se siano tuttora valide le intese informali intercorse ai fini del riparto del lavoro in materia di riforme costituzionali e istituzionali da portare avanti nella legislatura.

Mario TASSONE (Udc) ricorda che l'intesa tra Camera e Senato per l'organizzazione del lavoro legislativo è stata spesso cercata, in passato, ma per lo più senza successo. Prende quindi atto che le proposte di legge in materia di soppressione delle province sono state poste all'ordine del giorno della Commissione a ridosso delle elezioni amministrative e in ogni caso ormai alla fine di maggio, ma ritiene che il nodo politico rilevante riguardi non i tempi di esame del provvedimento, che potranno anche andare al di là del termine di giugno stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, bensì la volontà politica dei gruppi sul futuro delle province. Invita pertanto i gruppi, ed in particolare quelli di maggioranza, a chiarire le rispettive posizioni al riguardo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, riepilogando brevemente le vicende del disegno di legge del Governo recante il codice delle autonomie, ricorda che il Ministero dell'interno aveva predisposto un pacchetto di provvedimenti in materia di enti locali, il quale era stato poi presentato al Consiglio dei ministri e sul quale era stato quindi avviato il rituale

confronto tra i Ministeri interessati. In seguito, tuttavia, alcuni eventi hanno alterato il quadro di contorno. In particolare, da una parte è intervenuta la sospensione del tavolo tecnico con gli enti locali sui rapporti istituzionali tra Governo ed enti locali e dall'altra è stata formulata da diverse parti la proposta di soppressione delle province o degli enti locali intermedi tra comuni e province, il che ha suscitato un dibattito sfociato nella costituzione di un tavolo di lavoro interministeriale finalizzato alla predisposizione di un nuovo disegno di legge in materia di enti locali, il quale si differenzerebbe dal precedente pacchetto in quanto sarebbe un provvedimento unico, contenente più riforme, in parte disposte direttamente, in parte delegate al Governo. Precisa che lo schema di tale disegno di legge è già stato definito ed entro poche settimane sarà sottoposto agli enti locali in sede di Conferenza unificata.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD), con riferimento alle proposte di legge C. 2262 (Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e C. 2321 (Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), sulle quali è relatore, si dice d'accordo con il ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, ha

espresso l'auspicio che i due provvedimenti, già approvati dal Senato, concludano il loro *iter* alla Camera nel più breve tempo possibile. Per tale ragione, premesso che non potrà partecipare ai lavori della Commissione nella prossima settimana a causa di impegni concomitanti, raccomanda al presidente Bruno di non farsi remore a sostituirlo nella funzione di relatore ove la Commissione intenda procedere nell'esame del provvedimento in tale settimana.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della dichiarazione del deputato Zaccaria, informa la Commissione che, per quanto riguarda la proposta di legge C. 2321, essendo maturati tutti i presupposti di regolamento, ha già scritto al Presidente della Camera per chiedergli di sottoporre all'Assemblea la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa; per quanto riguarda, invece, la proposta di legge C. 2262, la richiesta di trasferimento di sede è ferma in attesa che la VII Commissione (Cultura) esprima il parere sul testo.

Con riferimento, poi, ai lavori della Commissione previsti per domani, propone, alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, di aggiornarli alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.

C. 465 Anna Teresa Formisano.

ALLEGATO

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008 (C. 17 Brugger).

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le seguenti: nell'anno 2008.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: del Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

1. 2. Brugger, Zeller, Volontè.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A ed abb. ...	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	38

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 maggio 2009.

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-A ed abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 15.05

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la

giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.30

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso si è svolta l'audizione informale del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, del sindaco del Comune di Vittoria, di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana, della Consulta nazionale antiusura, dell'Osser-

vatorio sulle crisi d'impresa, del Centro studi di diritto fallimentare di Bari, dell'Associazione italiana società di referenza creditizia nonché della Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura.

Manlio CONTENUTO (Pdl) nel sottolineare come nel corso delle audizioni siano emerse numerose perplessità e siano stati evidenziati taluni profili critici che riguardano il provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione prosegua il ciclo di audizioni, sentendo quanto meno l'Associazione nazionale magistrati e i rappresentanti dell'avvocatura.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'osservazione dell'onorevole Contino circa l'opportunità di svolgere ulteriori audizioni. Ritiene in particolare che debbano essere sentiti l'Associazione nazionale magistrati e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura.

Cinzia CAPANO (PD) nell'evidenziare come dalle audizioni siano emerse questioni particolarmente serie e delicate, anche con riferimento alla disciplina del concordato preventivo, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e delle Unione delle camere penali italiane.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO con riferimento alla richiesta di proseguire nel ciclo di audizioni, ricorda come già al Senato sia stato condotto un esame molto approfondito del provvedimento. Quanto alle audizioni che si sono svolte di fronte a questa Commissione, esprime forti perplessità tra l'altro sulle considerazioni dell'Osservatorio sulle crisi d'impresa che, partendo da un'ottica forse eccessivamente legata ai principi ed ai meccanismi del diritto fallimentare, è giunto a conclusioni che appaiono collidere con la *ratio* del provvedimento.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che le questioni e le perplessità emerse sembrano riguardare esclusivamente il Capo II del provvedimento, relativo alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, e non le disposizioni del Capo I, connotate da particolare urgenza e volte ad apportare modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione. In considerazione proprio dell'estrema urgenza che caratterizza queste ultime, ritiene che la Commissione potrebbe procedere in tempi rapidi quanto meno all'esame delle norme contenute nel Capo I. Auspica inoltre che di tale urgenza si tenga conto anche nel disporre un supplemento di audizioni, che potrebbe comportare un rallentamento del procedimento legislativo.

Manlio CONTENUTO (Pdl) rileva che anche le disposizioni del Capo I presentano alcuni aspetti problematici che dovranno essere approfonditi e chiariti.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come dall'odierno dibattito emerga l'esigenza della Commissione, condivisa da componenti sia della maggioranza che dell'opposizione, di proseguire le audizioni per approfondire gli aspetti problematici del provvedimento e ricorda come tale esigenza debba essere rispettata dal Governo. Nel replicare in particolare al sottosegretario Caliendo, evidenzia come l'Osservatorio sulle crisi di impresa sia un organismo estremamente qualificato, che ha compiuto validi ed approfonditi studi in materia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce che le considerazioni dell'Osservatorio sulle crisi di impresa appaiono, a suo parere, eccessivamente caratterizzate da un'ottica fallimentaristica.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che il sottosegretario Caliendo non abbia considerato in modo approfondito i rilievi e le proposte dell'Osservatorio sulle crisi di impresa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come dall'odierno dibattito sia emersa una chiara indicazione nel senso di proseguire il ciclo di audizioni, allo scopo di approfondire taluni aspetti critici del provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>)	39
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008) 823) (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>)	41
Comunicazioni del Presidente	42
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	42
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	43
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 8.50.

Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(Seguito esame istruttorio e conclusione).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, rinviato il 26 marzo 2009.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 19 marzo scorso ricorda che nel suo intervento del 26 il sottosegretario Craxi ha affermato che il rafforzamento del regime di non proliferazione rientra fra le priorità della Presidenza Italiana del G8, che si sta impegnando in

particolare modo per porre le premesse per un esito positivo della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari, in programma nel 2010. Un rilievo prioritario è stato assegnato anche alla verifica delle possibilità di entrata in vigore l'entrata in vigore del Trattato sul bando dei test nucleari (CTBT), per cui ancora mancano le ratifiche di nove Paesi a capacità nucleare avanzata.

In tale quadro, il 16 e il 17 aprile si è tenuta alla Farnesina una conferenza organizzata in occasione della Presidenza italiana del G8, per incoraggiare il dialogo sulla possibilità di un mondo libero dalle armi nucleari e sui passi da compiere per ridurre le minacce nucleari. Il programma dei lavori ha compreso gli interventi del Ministro Frattini, dell'ex Presidente russo Mikhail Gorbachev, dell'ex Segretario di Stato americano George Shultz, dell'ex Segretario alla difesa americano William Perry e dell'ex senatore americano Sam Nunn. Alla conferenza hanno preso parte più di settanta fra ex esponenti di Governo, alti funzionari ed esperti.

I principali punti messi in evidenza nelle conclusioni finali della conferenza sono stati: il rispetto dell'impegno alla riduzione delle scorte da parte degli Stati possessori di armi nucleari, sancito dall'articolo VI del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari (TNP); la gestione delle crisi e la risoluzione dei conflitti nelle aree dove i rischi della proliferazione nucleare sono maggiori; le potenziali sfide poste al sistema di non proliferazione dalla crescente espansione dei programmi di energia nucleare ad uso civile; la messa in sicurezza di materiali e mezzi nucleari a livello mondiale. La Presidenza italiana ha confermato l'impegno del G8 a promuovere la sicurezza nucleare come componente chiave dell'impegno preso al Vertice di Hokkaido del 2008, riguardo alle cosiddette « 3 S »: *safety, security and safeguards*.

Per quanto concerne ulteriori iniziative a livello comunitario, segnala che il 26 marzo la Commissione europea ha inviato al Consiglio e al Parlamento Europeo una

Comunicazione (143/2009) relativa alla non proliferazione nucleare. La Comunicazione, oltre ad una panoramica degli strumenti a disposizione dell'Unione europea per perseguire l'obiettivo della non proliferazione nucleare, individua tra le possibili linee di sviluppo l'ampliamento della cooperazione con i paesi nucleari fondamentali attraverso accordi bilaterali Euratom e il sostegno alla realizzazione di un sistema internazionale di forniture garantite di combustibile nucleare per quei paesi che intendono sviluppare l'energia nucleare senza disporre di propri impianti per il ciclo del combustibile nucleare. È inoltre in corso di elaborazione una dichiarazione del Consiglio relativa al trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) per sostenerne l'entrata in vigore.

Ricorda che il Parlamento europeo ha approvato il 24 aprile 2009 una Raccomandazione sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) in cui, in primo luogo, si invita il consiglio a rivedere e aggiornare la posizione comune del Consiglio 2005/329/PESC relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari che il Consiglio europeo approverà nella riunione del dicembre 2009, per assicurare l'esito positivo della conferenza di revisione del TNP del 2010 e ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo finale di un disarmo nucleare totale, conformemente alla proposta di convenzione sulle armi nucleari.

Auspica infine un approfondimento delle tematiche in esame tramite un parziale utilizzo dell'audizione con il Ministro Frattini prevista nei prossimi giorni al ritorno dal suo viaggio in Iran o in subordine una specifica audizione di un rappresentante del Ministero degli esteri che possa aggiornare il Comitato sui temi della non proliferazione. Ritiene che successivamente alle audizioni si possa passare alla redazione di una proposta di documento finale da sottoporre alla Commissione, che potrebbe tuttavia più oppor-

tunamente riferirsi alla Comunicazione sopravvenuta da parte della Commissione europea.

Il Comitato concorda.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008) 823).

(Seguito esame istruttorio e conclusione).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, rinviato il 26 marzo 2009.

Mario BARBI (PD), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 19 marzo scorso ricorda che sul tema del Partenariato orientale vi è stato l'intervento del sottosegretario Craxi nella successiva seduta della 26 marzo e che il 31 marzo si è svolta l'audizione informale dell'ambasciatore Lenzi. In tali occasioni, in analogia a quanto emerso dal dibattito presso il nostro Comitato, è emersa una visione positiva dell'iniziativa del Partenariato orientale sottolineando però alcuni punti critici. In primo luogo occorre evitare che la cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi interessati sia letta in una chiave ostile da parte della Russia. È inoltre necessario da parte dei Paesi inclusi nel Partenariato un maggiore impegno in materia di democrazia, di rispetto dei diritti umani e civili, di libertà di espressione e di rafforzamento di un sistema giudiziario indipendente.

In materia di impegno finanziario deve essere rispettato l'equilibrio della ripartizione delle risorse per due terzi al Sud e un terzo ad Est, in maniera tale che ogni eventuale incremento di risorse ad Est comporti un incremento a Sud secondo le citate proporzioni. Più in generale il dialogo con i Paesi del vicinato orientale non deve pregiudicare lo sviluppo del progetto di un'Unione per il Mediterraneo, nonostante la crisi determinata dal conflitto nella striscia di Gaza.

Ricorda inoltre che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha approvato un parere sulla comunicazione in titolo nella seduta del 29 aprile scorso, che riprende le osservazioni precedentemente richiamate, integrate da alcune considerazioni sul rafforzamento dei sistemi produttivi, la collaborazione in tema di energia, la priorità delle politiche in materia di sostegno alle piccole e medie imprese e di mobilità e sicurezza. Il 7 maggio 2009 si è quindi svolto a Praga il Vertice che ha segnato l'avvio ufficiale del Partenariato orientale, alla presenza dei più alti esponenti dell'Unione europea e dei rappresentanti di tutti i Paesi interessati. Il risalto dell'avvenimento è stato inferiore alle aspettative, anche per l'assenza dei presidenti bielorusso e moldavo, motivata probabilmente dalla difficile situazione politica di entrambi i Paesi, e per alcune defezioni dei Capi di Governo dei Paesi dell'Unione europea. Segnala in proposito che l'Italia era rappresentata dal Ministro Sacconi, esponente di rilievo del Governo che però non ricopre un incarico di particolare attinenza con le tematiche del Vertice.

Con la dichiarazione si è convenuto che il Partenariato si fonderà sull'impegno nei confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché nei confronti dell'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e del buon governo e si prefigge l'obiettivo di creare le condizioni necessarie ad accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner interessati. I nuovi accordi di associazione prevedranno, oltre alle opportunità esistenti di scambio e di investimenti, la creazione di zone di libero scambio globali e approfondite, in cui effetti dovranno essere rafforzati dal ravvicinamento normativo con le regole e gli standard dell'Unione europea.

Gli Stati terzi, sulla base di una valutazione caso per caso, saranno ammessi a partecipare a progetti concreti, attività e

riunioni di piattaforme tematiche, qualora ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi di determinate attività e degli obiettivi generali del Partenariato. Sarà assicurata complementarità con le iniziative regionali tra l'Unione europea e i paesi partner interessati, in particolare la Sinergia del Mar Nero. Si è infine convenuto che, oltre agli aiuti finanziari comunitari e al cofinanziamento nazionale, l'attuazione del Partenariato richiederà risorse finanziarie supplementari invitando pertanto altri donatori, le istituzioni finanziarie internazionali e il settore privato a fornirli.

Infine, concluso l'esame istruttorio si rende disponibile a redigere una proposta di documento da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei colleghi.

Il Comitato concorda.

Comunicazioni del Presidente.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 febbraio scorso il Comitato ha indicato come ulteriori atti da esaminare le Proposte di decisione del Consiglio relative all'applicazione provvisoria di talune disposizioni e alla conclusione di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, per le quali era stato individuato come relatore l'onorevole Orlando, nonché la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-UE, Africa e Cina: verso un dialogo e una cooperazione trilaterali per la quale si deve procedere alla nomina del relatore. Segnala che è in distribuzione un elenco selezionato di risoluzioni del Parlamento europeo assegnate alla Commissione sul quale sollecita l'espressione di un parere da parte dei rappresentanti dei gruppi circa l'eventualità di procedere all'esame di tali atti.

Franco NARDUCCI (PD) propone che il Comitato esamini la risoluzione relativa al Partenariato strategico Unione europea-Messico.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preannuncia una convocazione del Comitato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le elezioni europee.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 15.30.

**Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione di rappresentanti del Centro Studi di
Politica Internazionale (CESPI).**

(Svolgimento e rinvio).

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione, che è diretta ad illustrare il rapporto sugli scenari futuri della cooperazione allo sviluppo predisposto dal CESPI nell'ambito del progetto dell'Osservatorio di politica internazionale.

José Luis RHI-SAUSI, *Direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI)* e Marco ZUPI, *rappresentante del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI)*, intervengono sui temi oggetto di indagine.

Enrico PIANETTA, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea e rilevata la necessità

di disporre di tempo ulteriore per proseguire nell'approfondimento e nel confronto sui temi in oggetto, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 18.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva e che quello espresso dalla Commissione Bilancio prevede una condizione volta a correggere un errore materiale nel calcolo della copertura finanziaria. Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 3.1 finalizzato al recepimento della condizione apposta dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato*).

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra l'emendamento a sua firma 3.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento Barbi 3.1 e delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Barbi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002.

C. 2259 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore, onorevole Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007 (C. 2384 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 20.620 annui con le seguenti: 18.620 euro annui.

3. 1. Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del Secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe

Fallica cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Stefano Saglia che, in quanto componente del Governo, è sostituito dallo stesso deputato Giuseppe Fallica.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del Secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (Pdl), *relatore*, osserva che l'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa sud-orientale, firmato nella capitale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Skopje, il 26 settembre 1998, costituisce una delle più importanti iniziative di cooperazione nella sicurezza della regione balcanico-adriatica avviata, all'indomani della composizione del conflitto bosniaco, con l'incontro di Tirana dei ministri della difesa (marzo 1996).

L'Accordo e i relativi quattro protocolli aggiuntivi sono stati firmati da Albania, Bulgaria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Grecia, Italia, Romania e Turchia, mentre gli Stati Uniti, l'Ucraina, la Croazia e la Slovenia partecipano con lo *status* di osservatori.

Come si evince dall'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, la finalità dell'istituzione della Forza è quella di rendersi disponibile per contribuire a operazioni di prevenzione dei conflitti ovvero di mantenimento, ristabilimento, consolidamento della pace, nonché per interventi prettamente umanitari, nell'ambito di più vaste operazioni guidate dall'Alleanza atlantica o dall'Unione europea su mandato delle Nazioni Unite o dell'OSCE (Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa). Operando in ogni caso nello spirito del « Partenariato per la pace » della NATO, la Forza potrà altresì essere messa al servizio di iniziative internazionali intraprese da un numero limitato di Stati, sul modello delle già sperimentate « coalizioni dei volenterosi ». La Forza multinazionale è composta da: un Comitato direttivo politico-militare, con un Segretariato a rotazione biennale tra i vari paesi; una Brigata, il cui comando ruota ogni quattro anni e a cui l'Italia contribuisce con una unità di livello di reggimento, il 151° reggimento di fanteria « Sassari »; una brigata del genio, per l'assistenza alla popolazione civile, guidata durante le operazioni da una cellula di crisi, a cui l'Italia fornisce una compagnia del genio. Inoltre, spettano

all'Italia ordinariamente due posizioni nel Comando della Brigata, che hanno durata biennale, ma, in caso di attivazione della Brigata per operazioni o esercitazioni, l'Italia invierà altri quattro ufficiali e due sottufficiali.

L'Accordo consta di XVIII articoli.

L'articolo I fornisce le definizioni delle espressioni usate nel testo; l'articolo II enuncia i principi ispiratori.

L'articolo III, prevede la costituzione della Forza multinazionale a livello di Brigata, che verrà dichiarata alle Nazioni Unite e all'OSCE. Inoltre, stabilisce che la decisione per l'impiego della Forza multinazionale sarà inizialmente proposta dal Comitato direttivo politico-militare, e sarà oggetto di consultazioni politiche e militari, per essere poi approvata dalle parti secondo le rispettive procedure nazionali. In particolare, una volta adottata a livello politico congiunto la decisione di impiegare la Forza multinazionale, le parti rendono disponibili i propri contributi nei termini stabiliti dal Comitato direttivo politico-militare, fermo restando che la decisione di partecipare a una particolare configurazione della Forza per una determinata operazione, costituisce una scelta puramente nazionale. Gli specifici compiti della Brigata e le relative regole di ingaggio, poi, verranno tratti dalle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale che ha disposto una determinata operazione, e, sulla base di proposte del Comitato direttivo politico-militare, saranno sottoposte all'approvazione delle parti. In caso di operazioni guidate dalla NATO o dall'Unione europea, la Brigata sarà subordinata agli organi indicati dalla competente organizzazione. Una decisione congiunta delle parti che hanno assegnato proprie forze militari a una specifica operazione potrà determinare il ritiro da essa della Brigata, ma ciascuna parte si riserva comunque la facoltà di ritirare le proprie forze, previa informazione delle altre parti e invito a consultazioni con esse, non oltre 30 giorni prima dell'esecuzione della decisione di ritiro.

L'articolo IV è dedicato alle consultazioni e alle decisioni politico-militari. Queste ultime, per quanto riguarda gli aspetti politici, saranno adottate in apposite riu-

nioni dei ministri degli esteri, mentre con riferimento agli aspetti militari e tecnico-militari, saranno adottate rispettivamente in apposite riunioni dei ministri della difesa e dei capi di stato maggiore della difesa. Compito del Comitato direttivo politico-militare è operare una supervisione dell'attività della Forza multinazionale, riunendosi due volte l'anno.

L'articolo V riguarda la lingua di lavoro; l'articolo VI descrive la struttura della Forza stessa; l'articolo VII quella del Comando della Forza e delle unità di supporto al Comando; gli articoli VIII e IX riguardano, rispettivamente, le attività di addestramento e la sicurezza delle informazioni; l'articolo X attiene alle questioni logistiche; gli articoli XI e XII regolano, rispettivamente, le questioni legali e le questioni finanziarie; gli articoli da XIII a XVIII riguardano le procedure relative a eventuali controversie sull'attuazione dell'Accordo, quelle sulla modifica dello stesso e le consuete clausole finali. Completano l'Accordo del 1998 cinque Annessi dedicati a specificare in maniera molto dettagliata la struttura della Forza multinazionale, i meccanismi di generazione della medesima e il relativo Comando, la funzione di supporto della nazione ospitante il Quartier generale e, infine, gli aspetti finanziari.

Negli anni successivi alla stipula dell'Accordo sono stati stipulati tra le parti quattro Protocolli aggiuntivi.

Il primo Protocollo è composto da sette articoli e detta norme relative alla rotazione dell'ubicazione del Comando di brigata, alla cadenza del mandato del comandante della Brigata e della presidenza del Comitato direttivo politico-militare, alle spese per il ridislocamento periodico del Comando di Brigata.

Il secondo Protocollo è suddiviso in dieci articoli e in due allegati e ha lo scopo di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i Paesi membri e di rafforzare le capacità della Forza multinazionale di pace nel soccorso alla popolazione civile nelle attività d'intervento umanitario attraverso la creazione di una brigata del genio (ETF), di cui si definiscono le mo-

dalità di comando e di controllo, nonché la tipologia e le dimensioni di intervento.

Il terzo Protocollo si compone di dodici articoli ed è volto a definire lo *status* giuridico del personale del Comando della Brigata e dei familiari al seguito. Rilevante appare l'attribuzione della personalità giuridica al Comando della Brigata, rispetto al quale però il Comando potrà delegare alla nazione ospitante l'effettivo esercizio in un procedimento legale. È inoltre stabilita l'inviolabilità di archivi e documenti ufficiali custoditi dal Comando della Brigata.

Infine, il quarto Protocollo ha lo scopo di meglio stabilire il contributo di forze assicurate dalle parti e il processo di generazione di dette forze, definendo anche le sfere di competenza delle riunioni dei ministri della difesa e del Comitato direttivo politico-militare.

In conclusione, considerate le finalità del provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Ettore ROSATO (PD) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che l'Accordo in esame è volto a sviluppare la cooperazione bilaterale nel campo

della difesa tra le Forze armate della Repubblica italiana e quelle del Regno dell'Arabia Saudita, nell'intento di consolidare le rispettive capacità nel settore della difesa.

Il presente Accordo recepisce il contenuto dell'Accordo di cooperazione tecnico-militare tra Italia e Arabia Saudita, ratificato ai sensi della legge n. 48 del 1998, che è giunto a scadenza il 6 ottobre 2003, in quanto l'Accordo stesso non prevedeva una clausola pattizia per la sua tacita rinnovazione. La nuova ratifica intende quindi evitare il ripetersi di una situazione di vuoto normativo, in quanto l'articolo 7, lettera *a*, dell'attuale Accordo prevede esplicitamente che esso « Sarà tacitamente rinnovato di cinque anni in cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi ufficialmente all'altra la sua intenzione di recedere dall'Accordo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo periodo di validità ».

L'Accordo si compone di 7 articoli:

L'articolo 1 individua le forme di cooperazione nel settore della difesa quali l'elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive Forze armate, lo scambio di visite per motivi di addestramento, lo scambio di informazioni nel settore addestrativi e dei materiali, il concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla difesa dell'altra parte e così via.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato misto consultivo che assicuri l'esecuzione dell'Accordo e stabilisce i campi di interesse, che possono essere così sintetizzati: attività di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento; attività di carattere tecnico-amministrativo (valutazione e promozione della cooperazione tecnica e industriale; esame dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa dell'Accordo e relative soluzioni; individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione; facilitazione degli interscambi tra le industrie, gli organi governativi e tra gli uni e le altre; definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestra-

tivo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; possibilità di eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo); infine modalità di convocazione del Comitato misto consultivo.

L'articolo 3 impegna le Parti alla diffusione del contenuto dell'Accordo tra gli enti interessati; ad interporre i propri buoni uffici affinché le società o gli enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito dell'Accordo; ad assistere i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di fornitura, in conformità alle rispettive leggi e normative nazionali.

L'articolo 4 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Stabilisce le classifiche di sicurezza e specifica che le stesse dovranno essere mantenute in qualsiasi circostanza. Sottolinea che le informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte che le ha rese disponibili e regola, infine, le modalità per le visite di rappresentanti di una delle Parti ad enti o società sottoposti alla giurisdizione dell'altra Parte.

L'articolo 5 contempla la possibilità di integrare l'Accordo con eventuali successive intese tecniche concernenti aspetti specifici o programmi di cooperazione di notevole impegno tra i due Paesi.

L'articolo 6 indica le modalità attraverso le quali dirimere eventuali controversie tra le Parti.

L'articolo 7 regola l'entrata in vigore, la durata e la facoltà di recesso dell'Accordo, su richiesta di una delle due Parti, salvaguardando gli eventuali contratti già in corso di esecuzione alla data del recesso, fermi restando i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 4.

In conclusione, poiché, a suo avviso, il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. Atto n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 54

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 57

RISOLUZIONI:

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043*) 58

ALLEGATO (*Risoluzione approvata*) 59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi e il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, deplora l'assenza del rappresentante del Governo che impedisce alla Commissione di esprimere all'Assemblea il parere di competenza sugli emendamenti che dovranno essere discussi nella seduta odierna. Riservandosi di riferire tale circostanza all'Assemblea e alla Presidenza della Camera, sospende, quindi, la seduta, che riprenderà non appena il Governo sarà in grado di garantire la dovuta presenza ai lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 10.50.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il rappresentante del Governo, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.25.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il viceministro Vegas per la sua presenza in Commissione e coglie l'occasione per rivolgergli le congratulazioni, della Commissione, per la recente nomina a viceministro. Quindi, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 38.200 della Commissione che modifica, l'articolo 38, comma 1, lettera s), recante uno dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. In particolare la proposta emendativa prevede che venga garantita l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi i trattamenti più favorevoli applicati nei paesi di provenienza, evitando effetti discriminatori, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza e di eventuali danni all'ambiente. L'emendamento in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 38.25 Damiano ed altri sul quale la Commissione bilancio

ha espresso parere contrario, con avviso conforme del Governo, nella seduta anti-meridiana di ieri. Al riguardo, rileva che i profili problematici di carattere finanziario potrebbero essere superati procedendo ad una riformulazione del testo della proposta emendativa, facendo riferimento ai trattamenti più favorevoli previsti contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai paesi di provenienza. Su tale aspetto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Ricorda poi che nella seduta pomeridiana di ieri la Commissione bilancio ha proceduto all'esame dell'articolo aggiuntivo 46.0.200 (nuova formulazione) della Commissione recante principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta pomeridiana del 19 maggio 2009 ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 46.02, di contenuto sostanzialmente identico alla proposta emendativa in esame in quanto ritenuto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti. Osserva che, rispetto alla formulazione dell'articolo aggiuntivo Garavini 46.02, l'articolo aggiuntivo 46.0.200 reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 43. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova formulazione della proposta emendativa appaia idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario. L'Assemblea ha inoltre trasmesso una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0.200 della Commissione, in materia di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina in favore delle regioni confinanti con lo Stato di S. Marino, che istituisce allo scopo un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Nella nuova formulazione alla copertura del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero della difesa, il quale, pur essendo finalizzato a disposizioni di legge

relativi alla specificità delle forze armate e di polizia, reca le necessarie disponibilità. Osserva che l'emendamento non pare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala ancora che l'Assemblea ha altresì trasmesso l'emendamento 16.200 della Commissione, il quale modifica la disciplina dei periodi di esercizio dell'attività venatoria, consentendo alle regioni di modificare i termini previsti a livello nazionale dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Rispetto alla legislazione vigente, che consente alle regioni di derogare a condizione che i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, l'emendamento fa venire meno il riferimento a tale arco temporale, richiedendo comunque il rispetto della direttiva 79/409/CEE in materia di protezione delle specie faunistiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con il diritto comunitario, al fine di evitare procedure di infrazione che potrebbero determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Rileva ancora che l'Assemblea ha infine trasmesso l'emendamento 22.201 della Commissione che introduce un ulteriore requisito per la sottoscrizione della domanda di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi, richiedendo che nell'ambito dell'esercizio della raccolta dei giochi l'eventuale attività di commercializzazione sia svolta esclusivamente mediante il canale prescelto. Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Osserva che infine l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 22.200, il quale riprende testualmente il contenuto del primo periodo dell'emendamento 22.54, in materia di esercizio del poker sportivo, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri (parere poi ribadito sempre nella giornata di ieri a seguito della richiesta di riesame avanzata dalla Commissione di merito). L'emendamento non riproduce invece la parte del-

l'emendamento 22.54 che rimetteva ad un regolamento la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo e in particolare l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti in relazione a tali tornei. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se la formulazione dell'emendamento 22.200 appare idonea a superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'emendamento 22.54.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di riformulazione dell'emendamento 38.200. Rileva poi che invece non si può escludere l'emersione di maggiori oneri dall'articolo aggiuntivo 46.0200, mentre non presentano profili problematici di carattere finanziario gli emendamenti 16.200 e 22.201; esprime poi parere contrario sull'emendamento 22.200. Si sofferma infine sull'articolo aggiuntivo 22.0200, esprimendo in primo luogo dubbi sull'effettiva efficienza del fondo previsto, in considerazione dell'esiguità delle risorse, che inoltre potrebbe comportare richieste emulative da parte di altri territori, con conseguenze finanziarie negative. In secondo luogo, segnala che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge S. 1167, in materia di lavori usuranti, lavoro pubblico e ammortizzatori sociali, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 14.01000, che utilizza le risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa proprio per la riqualificazione del personale delle Forze armate. Pertanto, se è vero che al momento le risorse risultano disponibili, ritiene che si tratti di un elemento da tenere in considerazione. Alla luce di queste motivazioni esprime un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 22.0200, nella nuova formulazione.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'emendamento 22.200, osserva che il testo attuale del comma 31 dell'articolo 22 reca una disciplina del *poker* sportivo, prevedendo che lo stesso venga esercitato per importi limitati e senza scopo di lucro. L'emendamento invece facendo venire meno tali requisiti, e non

prevedendo aggu e tasse su tale gioco, produrrebbe l'effetto di indirizzare verso il poker sportivo somme destinate ad altri giochi, con effetti negativi indiretti per l'erario. Concorda quindi con il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 22.200.

Maino MARCHI (PD) esprime la propria insoddisfazione per il fatto che il Governo non abbia saputo individuare una soluzione per le questioni poste dall'articolo aggiuntivo 46.0200 della Commissione. Al riguardo, richiamando quanto già evidenziato nella seduta di ieri, sottolinea come la Commissione di merito abbia compiuto un rilevante sforzo per superare possibili profili problematici relativi alla copertura finanziaria della proposta emendativa, richiamando in particolare le procedure di esame parlamentare previste nell'articolo 43 del disegno di legge, nonché i principi e criteri direttivi di carattere generale previsti dal provvedimento. Tenuto conto della particolare rilevanza delle questioni affrontate dalla proposta, che intende finalmente rendere operative le squadre investigative comuni, il Governo avrebbe dovuto individuare soluzioni che consentissero l'ulteriore corso della proposta emendativa.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 46.0200, ricorda l'importanza della materia affrontata da tale proposta e ritiene, trattandosi di una delega, che l'inserimento di una clausola di invarianza potrebbe risultare idonea ad evitare conseguenze finanziarie negative. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 22.0200, si interroga sulla reale volontà del Governo di risolvere il problema del differenziale di prezzo alla pompa della benzina tra le zone confinanti con la Repubblica di San Marino e la Repubblica medesima. Infatti nella giornata di ieri l'emendamento risultava palesemente privo di copertura, in quanto le risorse individuate a tal fine erano inesistenti, mentre nella formulazione odierna la copertura a valere sulle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente relative al Ministero della difesa risulta politicamente impraticabile, a meno che non si voglia punire il ministro La Russa per le sue recenti improvide dichiarazioni.

Il ministro Andrea RONCHI con riferimento alle osservazioni del deputato Marchi, segnala che il Governo, pur considerando particolarmente rilevante la questione dell'istituzione di squadre investigative comuni tra i Paesi dell'Unione europea, ha sempre valutato inopportuno l'inserimento della disposizione nel provvedimento in esame, ritenendo necessario un maggiore approfondimento delle implicazioni dell'istituzione delle squadre investigative. Al riguardo, segnala che il Ministero dell'interno segue con grande attenzione la questione, che proprio in questi giorni è oggetto di approfondimento a livello comunitario, ricordando che il Ministro Maroni ha di recente svolto colloqui al riguardo con il Commissario europeo competente.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo 46.0200 è stato approvato dal Comitato dei nove il quale, in base a quanto affermato dal rappresentante del Governo, si sarebbe discostato dalla valutazione dell'Esecutivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 38.200 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « applicati nei Paesi di provenienza » con le seguenti: « previsti

contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai Paesi di provenienza »;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.200 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200 (nuova formulazione);

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto ».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede la votazione per parti separate sulla proposta di parere, dichiarando che il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere sull'emendamento 38.200, mentre dissente dal giudizio di contrarietà relativo a taluni emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla richiesta formulata dal deputato Baretta, pone in votazione la parte della proposta di parere relativa all'emendamento 38.200.

La Commissione approva la proposta di parere relativa all'emendamento 38.200.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la parte rimanente della proposta di parere.

La Commissione approva la restante parte della proposta di parere.

La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche.

Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che le spese relative all'organismo preposto alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, siano finanziate integralmente a valere sulle risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le spese relative all'organismo preposto alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari siano finanziate integralmente a valere sulle risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, propone quindi di

esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso una ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0200. Ricorda che sulla nuova formulazione del medesimo articolo aggiuntivo la Commissione ha espresso nella seduta odierna parere negativo. L'ulteriore formulazione modifica la copertura utilizzando, anziché le risorse dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 relativa al Fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio. Al riguardo segnala che, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, tale autorizzazione legislativa di spesa pre-

senta disponibilità sufficienti a far fronte all'onere. Ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se tali risorse possano essere destinate alla finalità prevista dall'emendamento, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Segnala che l'Assemblea ha inoltre trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento 22.200 della Commissione, su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta di questa mattina. L'emendamento riproduce il testo già esaminato dalla Commissione, che tuttavia diviene un comma aggiuntivo rispetto al comma 31 dell'articolo 22 e non un comma sostitutivo dello stesso come nella precedente formulazione. In altre parole rimane in essere la disciplina recata dal comma 31 dell'articolo 22 che rimette ad un regolamento l'individuazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo di poker sportivo e le modalità che ne escludono i fini di lucro. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se il mantenimento della disposizione del comma 31 risulti idoneo a evitare l'insorgenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO rileva che i due emendamenti richiamati dal presidente non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo 22.0200 (*ulteriore nuova formulazione*) e sull'emendamento 22.200 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il

21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002.

C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale – firmato a Skopje il 26 settembre 1998 –, che consta di 18 articoli cinque Annessi e quattro Protocolli aggiuntivi con allegati. Al riguardo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, considerato che la relazione illustrativa fa riferimento ad « un ambito operativo ampiamente consolidato » e che risultano già individuate alcune unità di personale assegnate al Quartiere Generale della Brigata della Forza multinazionale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a valere su quali risorse operino le strutture attualmente esistenti. Ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca informazioni di dettaglio concernenti gli oneri complessivi connessi all'esecuzione dell'Accordo in esame. Tra tali spese rientrano, tra l'altro, gli emolumenti legati al trattamento economico e di missione dei due ufficiali italiani inseriti a titolo permanente nel Comando della Brigata; il contributo nazionale per il *budget* del Comando della Brigata; le spese relative alla gestione della Presidenza del Comitato nel biennio di Presidenza nazionale; le spese relative alle riunioni del Comitato e lo svolgimento di corsi di lingua. Osserva inoltre che, quanto alle modalità di copertura di tali oneri, la relazione illustrativa fa riferimento alle ordinarie disponibilità del Ministero della difesa finalizzate a tale tipo di attività. In proposito, premessa la necessità di verificare l'effettiva capienza di tali risorse rispetto agli oneri derivanti dall'Accordo, rileva che l'utilizzo di disponibilità di bilancio potrebbe rivelarsi non congrua ri-

spetto alla natura degli oneri in questione tra i quali rientrano spese con natura obbligatoria e permanente. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente in primo luogo che i corsi di lingua verranno effettuati ove sussistano le effettive disponibilità di bilancio da destinare allo scopo. Per quanto attiene agli emolumenti spettanti alle unità di personale assegnate al Quartiere generale di brigata e alle altre tipologie di spesa, segnala che le strutture risultano operare con fondi del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, le quali possono ritenersi congrue ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2259, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

i corsi di lingua verranno effettuati solo ove sussistano le effettive disponibilità di bilancio;

agli emolumenti delle unità di personale assegnate al quartiere generale di brigata e alle altre connesse tipologie di spesa si provvederà con fondi del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente;

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che l'onere determinato sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica ammonta a 18.620 euro. Rileva infatti che qualora il biglietto aereo costi 2.600 euro, la spesa complessiva sostenuta per l'acquisto di 5 biglietti è pari a 13.000 euro in luogo dei 15.000 indicati dalla relazione tecnica. Ritiene opportuno altresì che il Governo fornisca un chiarimento sull'attività connessa con la « fornitura di servizi di « Assicurazione di qualità » da parte del Ministero della difesa italiano per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo ». In particolare andrebbero chiariti i possibili riflessi finanziari dell'attività in questione precisando, tra l'altro, se la stessa implichi l'assunzione di responsabilità, anche di carattere patrimoniale, in caso di controversie concernenti l'effettiva qualità dei prodotti controllati. Ricorda poi che l'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.620 annui ad anni alterni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri. Al riguardo,

rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Al fine di garantire l'allineamento temporale tra il manifestarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi che la prima riunione del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 2 dell'Accordo si terrà a Riad nell'anno 2009.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che il prezzo del biglietto aereo Roma-Riad indicato nella relazione tecnica si basa sui prezzi attualmente praticati e che la prima riunione del Comitato misto è prevista a Riad nel corrente anno

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2384, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che la relazione tecnica contiene un errore materiale nella quantificazione degli oneri;

nel presupposto che la prima riunione del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 2 dell'Accordo si tenga a Riad nell'anno 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « euro 20.620 annui » con le seguenti: « 18.620 euro annui ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00043).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 maggio 2009.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la nuova formulazione da lui predisposta della risoluzione 7-00149 da lui predisposta. Al riguardo, segnala in particolare che la nuova formulazione recepisce i due emendamenti presentati dal collega Gioacchino Alfano, nonché la premessa dell'emendamento del collega Cambursano, constatata la contrarietà del Governo sulla modifica proposta al dispositivo. Il nuovo testo tiene altresì conto delle osservazioni pervenute informalmente dal gruppo della Lega Nord, ed in particolare dal collega Bitonci. Ricorda inoltre che proprio nell'edizione odierna *Il Sole 24 Ore* riporta la notizia che finalmente si sta ultimando la predisposizione del decreto attuativo del-

l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale anche attraverso garanzie prestate da SACE S.p.A., si potranno accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, consentendo la certificazione del credito. Rileva, che, in base a tali notizie di stampa, risulterebbero esclusi i crediti nei confronti delle Aziende sanitarie locali, che costituiscono in vero la parte più rilevante dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto importante l'approvazione della risoluzione, che invece fa riferimento a tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni, al fine di poter incidere in modo significativo sull'evoluzione della disciplina della materia.

Antonio MISIANI (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Gioacchino ALFANO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP), Sabatino ARACU (PdL) e Rolando NANNICINI (PD), Giuseppe FALLICA (PdL) sottoscrivono la risoluzione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO si rimette alla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che anche i deputati Bitonci e Cambursano hanno sottoscritto la risoluzione. Pone quindi in votazione la risoluzione, come riformulata dal suo presentatore, il deputato Vannucci.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione Vannucci 7-00149, come riformulata dal suo presentatore, che assume il numero 8-00043 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.20.

ALLEGATO

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici**RISOLUZIONE APPROVATA**

La V Commissione,

premessi che:

la Commissione europea, nel « Piano europeo di ripresa economica », ha insistito sull'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

la pubblica amministrazione italiana risulta debitrice nei confronti delle imprese per circa 60 miliardi di euro;

i ritardi medi nei pagamenti superano i 200 giorni, in netta crescita rispetto ai 150 giorni di attesa, in media, stimati alla fine del 2007;

l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto una serie di misure volte ad agevolare il pagamento in tempi certi dei crediti vantati dalle imprese da parte della pubblica amministrazione;

in particolare, si è previsto, al comma 1, che le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulla auto aziendali siano iscritte nel fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2006 (legge finanziaria per il 2006), e quindi, destinate al rimborso dei creditori delle amministrazioni pubbliche;

il comma 3 della medesima disposizione dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.a., i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e dispone la certificazione del credito per lo smobilizzo pro soluto, rimettendo la definizione delle modalità attuative della norma ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

il comma 3-bis del medesimo articolo 9 prevede la possibilità – e non l'obbligo – da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che presentino istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente anche in deroga a diversa previsione contrattuale;

le misure sopra richiamate non stanno trovando concreta attuazione;

in particolare, il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche, iscritto nel capitolo 3084 (u.p.b. 25.1.3) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il quale la legge finanziaria per il 2006 aveva previsto una dotazione

limitata agli anni 2006, 2007 e 2008, risulta, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria dello Stato in data 10 aprile 2009, privo di risorse in quanto non si è evidentemente provveduto a riversare nel fondo le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali;

non si è provveduto all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie per le imprese creditrici di pubbliche amministrazioni;

la disposizione del comma 3-bis suscita dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una facoltà e non ad un obbligo per gli enti locali nei confronti delle imprese debentrici;

con i commi 365-369 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) venne istituito un Fondo a copertura dei debiti di fornitura delle Amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedevano il proprio titolo alla Cassa depositi e prestiti, che li ristorava a valere su un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma citata prevedeva, nei commi ricordati, che i crediti scaduti ed esigibili, per fornitura di beni e servizi, potessero essere ceduti da parte delle imprese, senza autorizzazione del soggetto debitore, alla Cassa depositi e prestiti, che provvedeva a pagare il creditore. Lo Stato poi restituiva in quindici anni alla Cassa le somme pagate, maggiorate degli interessi;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a garantire il finanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche provvedendo, una volta accertato l'ammontare dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri, a

destinare al predetto Fondo le somme necessarie e, contestualmente, a ripartirle tra le Amministrazioni interessate;

ad emanare il previsto decreto di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di favorire il finanziamento delle attività economiche, garantendo, in particolare, liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, e del comma 3-bis per le parti ritenute utili;

a valutare l'opportunità di modificare la disposizione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 in modo da rendere inequivoco che gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione alle imprese creditrici del carattere certo, liquido ed esigibile dei crediti vantati;

a valutare la possibilità di adottare le misure idonee ad assicurare che la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, risulti idonea ad evitare per le imprese creditrici della pubblica amministrazione ingiuste discriminazioni, ad esempio prevedendo che in presenza della certificazione le medesime imprese non siano tenute all'obbligo di cui all'articolo 117, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di stipulare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, ovvero estendendo a tutte le tipologie di crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 117 che prevede che le sole cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, siano efficaci ed opponibili alle amministrazioni pubbliche debentrici qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

a valutare l'opportunità di individuare modalità volte ad escludere, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dai saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i pagamenti a residui per spese di investimento effettuati nei

limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 T.U degli enti locali.

(8-00043) « Vannucci, Ceccuzzi, Baretta, Bitonci, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Cambursano, Simonetti, Misiani, De Angelis, Aracu, Fallica ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita ..	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
Sull'ordine dei lavori	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili Federproprietà, CONFAPPI, ASPPI, UPPI, APPC e AIPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.25.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita.

Franco GIDONI (LNP), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, sottolinea come i nuovi criteri generali di classamento catastale adottati dal direttore dell'Agenzia del territorio in ottemperanza all'articolo 2, comma 42, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, abbiano già generato un contenzioso con l'Associazione nazionale esercenti impianti funiviari, la quale rappresenta 300 aziende, per un totale di 1.500 impianti.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere quali misure

l'Esecutivo intenda adottare per ricondurre gli impianti di risalita alla classificazione originaria di mezzo di pubblico trasporto, al fine di garantire la coerenza e la rispondenza della classificazione stessa con l'utilizzo e la destinazione effettivi dell'immobile, eliminando gli effetti negativi prodotti dalla revisione catastale, che ha sottratto i suddetti impianti all'esenzione del pagamento dell'ICI e ne ha incrementato il valore catastale.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia risposta, nella quale, tuttavia, il rappresentante del Governo si è limitato a dare conto di una posizione dell'Agenzia del territorio, che è ben nota agli interroganti, e che ha già suscitato un'iniziativa giudiziale davanti al TAR del Lazio da parte dell'Associazione di categoria.

A fronte di ciò, sarebbe opportuno, a suo avviso, che l'Esecutivo si facesse promotore di un incontro tra i rappresentanti dell'Agenzia del territorio e gli operatori del settore, affinché si proceda in tale sede ad un compiuto esame della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e si addivenga, conseguentemente, ad una revisione concordata dei parametri di classificazione che tenga conto della natura non strettamente commerciale degli impianti di risalita, i quali offrono un servizio di trasporto ai turisti e non producono alcun reddito per gran parte dell'anno.

Nel dichiararsi quindi perplesso per il tenore della risposta fornita, invita l'Esecutivo ad approfondire ulteriormente la materia e a far conoscere i propri intendimenti riguardo alle esigenze rappresentate dagli esercenti di impianti di risalita.

5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la documentazione fornita, rileva come già un sommario esame dei dati nella stessa esposti confermi una notevole e costante crescita delle compensazioni IVA, che sono passate da 13 miliardi di euro nel 2004 a 19 miliardi di euro nel 2008.

Ricorda quindi che, proprio in ragione dell'indicata tendenza, il precedente Governo aveva introdotto l'obbligo, per i titolari di partita IVA, a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate l'importo e la tipologia dei crediti in caso di compensazioni per importi superiori a 10.000 euro.

Nel prendere atto delle difficoltà applicative insorte, alle quali è da ricondurre, come precisato dal rappresentante del Governo, l'intervenuta abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 – che avevano introdotto il suddetto obbligo –, osserva come l'elevato ammontare delle predette compensazioni suggerirebbe comunque una maggiore attenzione nei confronti di tale fenomeno da parte degli uffici finanziari e dello stesso Esecutivo, sul quale, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, grava l'onere di predisporre, dopo avere ritenuto inidonei quelli apprestati dal Governo Prodi, altri strumenti atti ad evitare frodi e abusi.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sull'ordine dei lavori.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della Commissione, nel senso di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo

n. 164 del 2007, quindi allo svolgimento dell'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili, ed infine alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 75).

Il provvedimento in esame, che si compone di due soli articoli, è stato predisposto in forza di distinte disposizioni di delega. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dello schema di decreto sono emanate nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge n. 262 del 2005, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive delle norme

contenute nel decreto legislativo n. 51 del 2007, di attuazione della Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Le rimanenti disposizioni contenute nello schema di decreto in esame sono invece emanate in esercizio della delega recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 la quale ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della Direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta Direttiva MiFID, acronimo di *Market in Financial Instruments Directive*).

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso interviene a modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per quanto concerne la disciplina dei consulenti finanziari così come previsto dall'articolo 18-*bis* dello stesso TUF, apportando correzioni anche alla disciplina relativa ai promotori finanziari; modifica alcuni aspetti della disciplina del prospetto informativo; infine, esso interviene in ordine all'estensione delle regole di controllo e del sistema delle sanzioni per abusi di mercato anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati, oltre che, come attualmente previsto, sui mercati regolamentati.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche al TUF.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 18-*bis* del TUF, a sua volta introdotto nel TUF dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, che disciplina l'attività dei consulenti finanziari persone fisiche, fornendone una disciplina molto più dettagliata e articolata.

A differenza della versione vigente, vengono introdotti, tra l'altro: la possibilità di avvalersi dei meccanismi di riscossione coattiva per l'esazione dei contributi do-

vuti all'organismo; il principio del contraddittorio nei confronti dell'interessato nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori; l'estensione delle tipologie di provvedimenti sanzionatori che possono essere applicati dall'organismo di gestione dell'Albo, comprendendosi ora anche il richiamo scritto e sanzioni pecuniarie; la previsione che il termine per la proposizione del ricorso dell'interessato contro il provvedimento che commina la sanzione decorre dalla comunicazione allo stesso interessato di tale provvedimento; la possibilità, per la Consob, di proporre al Ministro dell'economia anche il commissariamento dell'organismo, nel caso di inerzia o malfunzionamento di quest'ultimo.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 18-*bis* riprende sostanzialmente il testo vigente, sancendo la possibilità, per le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, iscritte nell'apposito albo, di prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Nella nuova formulazione si aggiunge, inoltre, che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati in base a rigorosi criteri di valutazione, che tengano conto dell'esperienze professionali, ovvero sulla base di prove valutative.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un albo delle persone fisiche che esercitano l'attività di consulenti finanziari, tenuto da un organismo i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia.

Rispetto alla formulazione vigente si specifica che l'organismo è composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti, che li designano secondo le modalità fissate dallo statuto; si indica inoltre che i membri sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, politiche ed economiche.

Il comma 3 stabilisce, analogamente a quanto previsto nella formulazione vi-

gente, che l'organismo ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.

Il comma 4, integralmente nuovo, prevede che lo statuto, redatto dallo stesso organismo, contiene le regole per il funzionamento e l'assetto organizzativo nel rispetto dei principi e dei criteri determinati dalla Consob e dal Ministro dell'economia con propri regolamenti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia e la Consob, ed è successivamente oggetto di pubblicazione.

Il comma 5 disciplina la determinazione e riscossione dei contributi e delle altre somme dovute all'organismo, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Rispetto alla formulazione vigente si prevede che tali versamenti siano effettuati, oltre che dagli iscritti e dai soggetti richiedenti l'iscrizione nell'albo, anche dai candidati alle prove valutative per l'accertamento dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nell'albo. La nuova formulazione specifica che il provvedimento ingiuntivo assunto dall'organismo per il pagamento dei contributi ha efficacia di titolo esecutivo e che l'esazione coattiva delle somme dovute, una volta decorso il termine fissato per il pagamento, avviene attraverso i meccanismi della riscossione mediante ruolo, che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.; si stabilisce inoltre che il mancato versamento dei contributi dovuti comporta la cancellazione dall'albo.

Il comma 6 stabilisce i compiti dell'organismo, che consistono:

nell'iscrizione nell'albo delle persone in possesso dei requisiti richiesti, e nella loro cancellazione, nel caso del venir meno degli stessi;

nell'esercizio della vigilanza, relativamente all'esistenza di cause di incompatibilità, alle violazioni delle regole di condotta, alla tenuta della documentazione sull'attività degli iscritti, e all'aggiornamento professionale degli stessi;

nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni alle regole di condotte commesse dagli iscritti, graduate in richiamo scritto, pagamento di una somma compresa da 500 a 25.000 euro, sospensione dall'albo da 1 a 4 mesi e radiazione dal medesimo;

nella tenuta dell'albo;

nella richiesta agli iscritti di dati, notizie, atti e documenti;

nell'effettuazione di ispezioni nei confronti degli iscritti, ai quali possono essere richiesti l'esibizione di documenti per il compimento di atti, nonché di audizioni personali degli iscritti stessi.

Il comma 7, che riprende sostanzialmente il contenuto del comma 5 dell'articolo 18-*bis*, nel testo attualmente vigente, demanda ad un regolamento della Consob la determinazione dei principi e criteri relativi: alla formazione ed alla pubblicità dell'albo; all'iscrizione dell'albo stesso, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione degli stessi, nonché alle misure applicabili nei confronti degli stessi; alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nei confronti dei clienti; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività degli iscritti; all'attività dell'organismo; all'aggiornamento professionale degli iscritti.

Il comma 8 prevede che avverso le sanzioni disciplinari irrogate dall'organismo sia possibile presentare ricorso alla Consob, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le procedure relative alla presentazione ed alla decisione del ricorso sono determinate con regolamento della Consob. Ai sensi del comma 9 le decisioni della Consob sui predetti ricorsi sono opponibili dinanzi alla Corte d'appello.

I commi 10 e 11 disciplinano, analogamente ai commi 7 e 8 dell'articolo 18-*bis* attualmente vigente, la vigilanza della Consob sull'organismo, prevedendo che essa possa richiedere dati, notizie, atti e documenti, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti per il compi-

mento di atti. In caso di inerzia e malfunzionamento, la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia i provvedimenti che ritenga più opportuno, tra i quali, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo stesso, o il suo commissariamento. Rispetto alla formulazione attuale si introduce la possibilità, per la Consob, di proporre l'adozione dei provvedimenti più opportuni, nonché la nomina di un commissario; un'ulteriore modifica riguarda il fatto che tutte le proposte della Consob in materia devono essere motivate.

La modifica della disciplina in materia di consulenti finanziari recata dal comma 1 dello schema di decreti legislativo ha indotto poi il legislatore delegato a modificare, per garantirne la necessaria coerenza, anche la disciplina prevista in materia di Albo dei promotori finanziari.

A tal fine il comma 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 31, comma 4, del TUF.

In particolare, rispetto alla versione vigente di tale disposizione, si prevede che l'organismo possa richiedere prestazioni patrimoniali, oltre che agli iscritti e a coloro che chiedono l'iscrizione, anche a coloro che intendono sostenere la relativa prova valutativa. In tale contesto la nuova versione del comma 4 specifica che il provvedimento con il quale l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi ha efficacia esecutiva e che l'organismo stesso può avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo delle contribuzioni dovute dagli iscritti che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.. Inoltre si precisano le funzioni dell'organismo, stabilendo che esso, oltre a provvedere all'iscrizione nell'Albo, procede anche alla cancellazione degli iscritti nell'Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con regolamento.

Il comma 3 modifica la disciplina del prospetto informativo di cui l'articolo 94-*bis* del TUF, incidendo sulla formulazione del comma 1, il quale, nella versione vigente, dispone che, ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza

del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. Al fine di rendere coerente la disposizione con la Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto, la norma viene modificata stabilendo che la Consob verifichi la completezza del prospetto, ivi incluse la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità.

Il comma 4 modifica l'articolo 97, comma 4, del TUF che, nella versione vigente, facoltizza la Consob a chiedere informazioni nei confronti di coloro per i quali ci sia un fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La norma viene modificata nel senso che la Consob possa chiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto le operazioni in questione, estendendo pertanto il potere di richiesta anche alle offerte al pubblico già concluse.

Il comma 5 modifica l'articolo 100-*bis* del TUF in tema di circolazione dei prodotti finanziari, introducendo un nuovo comma 4-*bis*, che demanda alla Consob la definizione delle relative disposizioni di attuazione.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 riguardano l'estensione della tutela attualmente offerta dal TUF e dalle autorità di vigilanza per quanto concerne la negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dai cosiddetti abusi di mercato. Tali modifiche sono conseguenti al superamento, operato dall'ordinamento comunitario, della nozione di quotazione in un singolo mercato regolamentato nazionale, ed estendono una serie di previsioni del TUF prima riferite agli emittenti quotati in tali mercati anche agli emittenti che operano sui sistemi multinazionali di scambio e che hanno l'Italia come Stato d'origine.

Secondo la relazione illustrativa, infatti, «l'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volto a ga-

rantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti degli altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivolgono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su questi mercati».

In particolare, il comma 6 integra il comma 6 dell'articolo 114 del TUF, il quale disciplina l'ipotesi in cui i soggetti quotati ai quali la Consob richiede la comunicazione al pubblico di notizie e documenti, possono presentare reclamo avverso tale richiesta di informazioni in ragione del danno che la comunicazione di tali informazioni può provocare loro, prevedendo in tal caso la sospensione di tali obblighi e la valutazione della Consob in merito al reclamo. In tale contesto la modifica è volta a stabilire che il reclamo possa essere avanzato, oltre che dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano, anche dagli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato d'origine.

Il comma 7 inserisce nell'articolo 116 del TUF un nuovo comma 2-*bis*, che rende applicabili le disposizioni recate dagli articoli 114 e 115, relative alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF e al potere di richiedere informazioni da parte della Consob, anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob.

In connessione con la modifica apportata dal comma 7, il comma 8 modifica il comma 2 dell'articolo 118 del TUF, il quale esclude l'applicazione dell'articolo 116 per gli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni e dagli strumenti che consentono di sottoscrivere azioni.

Ricorda che l'articolo 116 prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante presso il pubblico, anche se non quotati, debbano applicare le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115 del TUF, in materia di informazione al mercato sull'attribuzione ad esponenti

aziendali, dipendenti o collaboratori di strumenti finanziari e di comunicazioni alla Consob, e devono sottoporre il proprio bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato a revisione.

In tale contesto la modifica è volta a precisare che la predetta esenzione si riferisce ai commi 1 e 2 dell'articolo 116, e non anche al comma 2-*bis* di tale articolo, introdotto dal comma 7.

Il comma 9 integra il comma 1 dell'articolo 118-*bis* del TUF, il quale attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento le modalità per il controllo sulle informazioni al pubblico effettuate dagli emittenti quotati ai sensi di legge.

In tale contesto la modifica è volta a precisare che il controllo riguarda anche le comunicazioni effettuate dagli emittenti quotati che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

Il comma 10 modifica l'articolo 180 del TUF, al fine di ricomprendere nella nozione di « strumenti finanziari » rilevante anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, rendendo in tal modo applicabili a tali fattispecie le disposizioni successive.

I commi 11, 12 e 13 modificano gli articoli 182 e 183 del TUF estendendo la tutela sanzionatoria in materia di abusi di mercato.

In particolare, il comma 12 aggiunge nell'articolo 182 un nuovo comma 2-*bis*, che prevede l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 184 (che prevede il reato di abuso di informazioni privilegiate), 185 (che prevede il reato di manipolazione del mercato), 187-*bis* (che prevede sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per manipolazione del mercato) alla negoziazione anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, oltre che in un mercato regolamentato italiano.

Il comma 13 modifica l'articolo 183 del TUF, estendendo agli emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilate-

rali di negoziazione l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli da 180 a 187-*quaterdecies* del TUF, già prevista in relazione alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché alle negoziazioni di azioni proprie, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

Le modifiche apportate agli articoli 184 e 185 del TUF dai commi 14 e 15 prevedono a rimodulare la misura della sanzione penale nel caso in cui i reati ivi puniti abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 16 modifica l'articolo 187-*septies* del TUF, che disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF nel caso di abuso di informazioni privilegiate, prevedendo che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento, ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

In parallelo con la modifica recata dal comma 16, il comma 23 modifica l'articolo 196, comma 2, del TUF, prevedendo che la contestazione degli addebiti nei confronti dei promotori finanziari che abbiano violato le previsioni del TUF debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

Il comma 17 modifica l'articolo 187-*octies*, comma 4, del TUF, aggiungendo una nuova lettera *e-bis*), secondo la quale la Consob può accedere all'archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, che costituisce una sezione dell'anagrafe tributaria, nel quale le banche, la

società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione tra quelle sopra menzionate, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

I commi 18, 19, 20 e 21 modificano l'articolo 190 del TUF, che prevede a comminare sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

Nel dettaglio, il comma 18 inserisce nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni, l'articolo 79-*bis* del TUF, che disciplina il regime di trasparenza post-negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati. Il comma 19 stabilisce che costituisce illecito amministrativo l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria in assenza dell'iscrizione nel rispettivo albo. Il comma 20 stabilisce che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano agli organizzatori ed operatori di sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, anche per l'inosservanza delle disposizioni del capo II-*bis* del titolo I della parte III del TUF,

relative ai requisiti di trasparenza delle operazioni su strumenti finanziati effettuate in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici, ed al consolidamento delle informazioni relative ai prezzi sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 21 stabilisce altresì che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* del TUF, nonché ai membri dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 del TUF e di quelle di attuazione, tra le quali rilevano quelle stabilite con regolamento della Consob.

Il comma 22 modifica l'articolo 195, comma 4, del TUF, il quale attualmente prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni relative ai promotori finanziari è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio dell'autore della violazione, ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Viene ora invece previsto che la corte di appello competente sia quella del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione, non rilevando più il domicilio della persona fisica.

L'articolo 2 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, inserendovi un nuovo comma 14-*bis*, il quale, in connessione con le modifiche all'articolo 18-*bis* del TUF, prevede che, in sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia nomini, con proprio decreto, sentiti la Consob e la Banca d'Italia, i componenti dell'organismo per la tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari istituito dal comma 2 del citato articolo 18-*bis*, stabilendone la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.

Passando quindi ad una questione specifica, connessa alle tematiche affrontate dallo schema di decreto, segnala come le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'articolo 113-ter del TUF, relativo alla diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, siano connotate da un'impostazione troppo radicale, in quanto prevedono che tale diffusione debba essere effettuata esclusivamente in via telematica, eliminando la possibilità di ricorrere alla pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale.

Pur considerando utile avvalersi dello strumento telematico, non considera infatti opportuno imporre l'uso esclusivo di tale modalità di diffusione, in quanto essa non risulta a suo avviso ancora idonea a garantire un accesso rapido e non discriminatorio a tali informazioni da parte del pubblico.

Nel preannunciare fin d'ora la valutazione favorevole sullo schema di decreto, si riserva quindi di inserire nella propria proposta di parere un'osservazione volta a richiedere un'integrazione del predetto articolo 113-ter del TUF, nel senso di prevedere che le informazioni regolamentate siano diffuse al pubblico anche attraverso la pubblicazione in almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2009.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili Federproprietà, CONFAPPI, ASPPI, UPPI, APPC e AIPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

Mercoledì 20 maggio 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che la circolare n. 4 del 13 aprile 2007 dell'Agenzia del territorio avente per oggetto: « Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 » concernente l'accertamento in catasto delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del « Gruppo E », contraddice la *ratio* della normativa, in particolare, con le citazioni riportate nel documento ad essa allegato contenenti « Linee guida per il classamento ».

In particolare, il documento di sindacato ispettivo evidenzia che: « l'assoggettabilità alla revisione catastale degli impianti di risalita che stando alla normativa comunitaria nazionale e regionale sono a tutti gli effetti impianti di trasporto » non sembrerebbe specificatamente prevista nell'ambito di applicabilità dalla citata norma.

Gli interroganti ritengono, pertanto, che i medesimi impianti debbano essere inclusi nella categoria E/1, come avveniva nella pregressa prassi, evidenziando l'opinabilità dei motivi posti alla base delle determinazioni dell'Agenzia del territorio con la suddetta circolare.

In tema di accertamento catastale, l'Agenzia del territorio ha osservato che il Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, definisce, all'articolo 61, l'attività di classamento e ne prevede le modalità esecutive, stabilendo che « il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni unità immobiliare la destinazione ordinaria e le carat-

teristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite [...] che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. ».

Lo stesso regolamento, all'articolo 8, stabilisce che « non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili », e, all'articolo 30, che « ... la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie [speciale e particolare] si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità ».

Dalle citate disposizioni, secondo l'Agenzia, emerge con chiarezza che qualunque unità immobiliare deve essere accertata nell'ambito della appropriata categoria, in coerenza alla destinazione che è possibile riconoscere in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e del contesto in cui quest'ultima risulta inserita; tale riscontro, di natura evidentemente oggettiva, avviene prescindendo da disposizioni normative che non siano incluse nell'ambito specifico della disciplina catastale.

In linea generale, la stessa Agenzia ha osservato che l'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), ha dettato disposizioni in materia di classificazione degli immobili, ed in particolare

delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del « Gruppo E », con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8.

In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, le attività di competenza dell'Ufficio.

In particolare, il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone che « Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2 E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ».

Il comma 41 del medesimo articolo 2 stabilisce che « Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, in tale caso si applica la sanzione... ».

In considerazione delle importanti conseguenze di carattere operativo e fiscale che le nuove norme implicano – anche per l'elevato numero di compendi ed unità immobiliari che rientrano nel campo di applicabilità delle norme stesse – l'Agenzia del territorio ha emanato la menzionata circolare n. 4 del 13 aprile 2007, allo scopo di garantire la corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262 del 2006 e l'omogeneità delle procedure da adottare sull'intero territorio nazionale.

Con la stessa circolare n. 4 del 2007, l'Agenzia del territorio ha inteso garantire

l'uniformità dei criteri e una sostanziale uguaglianza nei censimenti catastali nel gruppo « D » ed « E », di interesse sia per la caratterizzazione funzionale, sia per la rilevanza degli aspetti fiscali.

Riguardo alla questione in argomento, è opportuno specificare che la circolare n. 4 del 2007, nell'ambito degli immobili afferenti alle categorie catastali del gruppo « E », fa espressa distinzione tra i compendi immobiliari di tipo complesso – intendendo per essi quelli comprendenti diverse attività (fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti, oltre al servizio di trasporto, zone destinate ad attività commerciali, ad uffici, eccetera) – e quelli di tipo semplice (ad esempio, chioschi, per la vendita di prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicole per la vendita di giornali e riviste, eccetera).

La citata circolare evidenzia che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006 si applicano, con specifico riferimento all'obbligo dello stralcio dal compendio immobiliare già classificato in una delle categorie del gruppo « E », soltanto alle unità immobiliari di tipo complesso.

Riguardo a quelle di tipo semplice, quali anche gli immobili ospitanti gli impianti in esame in cui non siano presenti porzioni immobiliari con destinazione commerciale, ad uso uffici privati, industriale ed altri usi, nei casi in cui non possa essere attribuita la categoria E/1, nessun adempimento, ai sensi del citato comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ricade sui titolari del bene, in quanto sarà compito degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedere alla revisione del classamento delle unità immobiliari interessate, anche in attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004).

Ciò premesso, l'Agenzia ritiene opportuno precisare che l'allegato alla circolare n. 4 del 2007 non riporta soltanto disposizioni o criteri concernenti l'applicazione dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006, ma è fina-

lizzato a dare istruzioni generali in merito al classamento delle unità immobiliari del gruppo « E ».

Tale assunto, secondo l'Agenzia, appare evidente, e conseguenza non contestabile, nella parte introduttiva dell'allegato, ladove si afferma che « Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 262/06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l'attribuzione di una delle categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d'uso dell'intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi da quelli di un pubblico servizio ».

Peraltro, appare utile riportare integralmente la parte di testo dell'allegato alla circolare n. 4 del 2007 inerente la questione di cui trattasi, in merito alla quale l'Agenzia del territorio ne sottolinea la coerenza con la disciplina catastale delineata dalla normativa vigente: « ... Si censiscono separatamente nella categoria più consona, quando autonome, le unità che individuano immobili o loro porzioni destinate ad altre attività di tipo commerciale, industriale, uffici. Altresì, non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8 ».

Da quanto sopra riportato si evince, in maniera chiara, che non tutte le unità immobiliari correlate al sistema di trasporto possono essere classificabili nella categoria catastale « E/1 – Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei ».

Infatti, tale categoria catastale trova la sua specifica ragion d'essere, come tutte le destinazioni particolari ricomprese nel gruppo « E » e specificate nel già citato secondo periodo dell'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Le destinazioni enucleate del citato articolo 8 sono riconducibili ad un'attività avente finalità di servizio pubblico. Tale affermazione, secondo l'Agenzia del territorio, appare indiscutibile soprattutto in considerazione della circostanza che, all'epoca della emanazione, del provvedimento citato (1949), le unità immobiliari in esame, censibili in una delle categorie del gruppo E, avevano il fine di ospitare particolari funzioni di natura pubblica, (ad esempio destinate alla difesa e alle onoranze dei defunti, nonché al trasporto collettivo).

A titolo esemplificativo, se le unità in esame sono finalizzate al trasporto collettivo, come nel caso di un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, e consentono lo spostamento di passeggeri e cose, ne consegue che appare corretta l'attribuzione di una delle categorie del gruppo E. Di contro, non sembra possibile riscontrare la medesima finalità « particolare » ad un porto destinato ad ospitare le imbarcazioni di privati, che è da qualificarsi, al pari di un'autorimessa di ampia consistenza, nella categoria catastale D/8, in quanto destinato allo stazionamento dei natanti il primo e dei veicoli la seconda.

Dalle argomentazioni fin qui esposte, quindi, l'Agenzia del territorio fa presente che una funivia può essere accertata nella categoria E/1, purché l'impianto nel suo complesso sia assimilabile alla tipologia « stazione », così come da ultimo specificato. E il caso delle funivie utilizzate per raggiungere, ad esempio, piccoli centri montani, ovvero destinate al trasporto non esclusivamente o prevalentemente dedicato alle attività turistiche. Ad esempio, agli immobili ospitanti gli impianti terminali della funicolare che collega il porto principale dell'isola di Capri con l'omonima cittadina, sarà attribuita la categoria E/1, ancorché sia ipotizzabile un uso pro-

miscuo della stessa. Altro esempio è la funivia in comune di Chamois (Aosta), che costituisce l'unico mezzo di trasporto per collegare il capoluogo con altra località del fondo valle.

Sulla base di tale chiarimento, è da escludere, invece, l'attribuzione della medesima categoria E/1 a seggiovie o mezzi simili, qualificabili, esclusivamente, come impianti di risalita al servizio degli sciatori. La sostanziale finalità di tale ultima tipologia di impianti di risalita ha natura « commerciale » e i riscontri da effettuare ai fini della corretta attribuzione della categoria sono di natura tecnica, hanno carattere oggettivo e possono senz'altro dedursi dallo stato dei luoghi. Ad esempio, in sede di accertamento, il tecnico catastale può verificare, in base ai periodi di chiusura, della funivia, se la stessa serve solo impianti sciistici, ovvero se nei pressi della stazione sita a quota maggiore siano presenti esclusivamente rifugi alpini al servizio dei turisti. Nel caso risultino verificate tali circostanze, deve attribuirsi all'unità, immobiliare la categoria D/8, come stabilito dall'allegato alla circolare n. 4 del 2007, in quanto l'immobile ospitante gli impianti non è qualificabile con « stazione », nell'accezione delineata dal menzionato articolo 8, secondo comma, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.

L'Agenzia del territorio ha osservato, inoltre, che il trasporto pubblico su funi-

vie/funicolari avente fini ricreativi non è comparabile col più generale ambito del servizio pubblico di trasporto.

Quest'ultimo, infatti, deve intendersi, in linea generale, un'offerta di servizi di qualità, estesa a tutti ed a prezzi accessibili a chiunque, anche con carattere di universalità, con il rispetto di criteri di sana gestione, trasparenza nelle fonti di finanziamento e nella fissazione di tariffe e con l'attribuzione di funzioni di regolamentazione e sorveglianza, ad organismi indipendenti, a prescindere dallo *status* di diritto pubblico o di diritto privato delle imprese e dei loro dipendenti.

Tali caratteristiche non si riscontrano nel trasporto realizzato esclusivamente per fini ludici/sportivi da soggetti che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al giusto prezzo di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.

In considerazione di quanto sopra, quindi, l'Agenzia del territorio ritiene i criteri sopra evidenziati, posti alla base dell'accertamento degli immobili in questione, chiaramente oggettivi.

L'Agenzia rileva, infine, che ai fini del censimento catastale non possono essere applicate norme estranee a quelle sopra citate, altre fattispecie.

ALLEGATO 2

5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti, nel far presente che con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato abrogato l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle compensazioni che si intendono effettuare, chiedono di conoscere i dati relativi all'andamento storico delle compensazioni d'imposta.

Al riguardo, è opportuno far presente che la scelta di abrogare l'obbligo di comunicazione (previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 30 a 32), origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati

esaustivi utili per il riscontro in tempo reale dei crediti da compensare e dal ristretto termine concesso per l'esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell'eventuale provvedimento di diniego, da eseguire esclusivamente per via telematica. L'adempimento eliminato avrebbe comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni operazione di compensazione, per importi superiori al limite di 10.000 euro.

Per quanto attiene ai dati relativi alle compensazioni d'imposta esercitate tramite l'utilizzo dei modelli F24 per il periodo 2004-2008, si acclude una tabella elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

**ANDAMENTO STORICO DELLE COMPENSAZIONI D'IMPOSTA ESERCITATE
TRAMITE MODELLI F24 (PERIODO 2004-2008; IMPORTI IN MILIONI DI EURO)**

TRIBUTO	COMPENSAZIONI F24 (importi in Euro/milioni)				
	2004	2005	2006	2007	2008
IRE (già IRPEF)	3.763,08	3.528,84	3.920,41	3.689,93	4.086,29
IRES (già IRPEG)	3.970,28	2.830,36	2.633,33	2.357,74	3.186,20
altre imposte dirette	279,95	744,65	1.007,07	1.202,21	1.078,97
IVA	13.219,30	14.721,62	15.835,75	17.611,75	19.046,11
TOTALE	21.232,61	21.825,47	23.396,56	24.861,63	27.397,57

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, sugli eventi alluvionali occorsi nel Nord Italia nello scorso mese di aprile (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 77

ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione) 79

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

AUDIZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, sugli eventi alluvionali occorsi nel Nord Italia nello scorso mese di aprile.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Tommaso FOTI (PdL), Renato Walter TOGNI (LNP), Mario LOVELLI (PD), Carmen MOTTA (PD), Daniele MARANTELLI (PD), Domenico SCILIPOTI (IdV) e Raffaella MARIANI (PD).

Il sottosegretario Guido BERTOLASO fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 19 maggio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di rilievi da lui predisposta sullo schema di regolamento in esame (*vedi allegato*).

Raffaella MARIANI (PD), annuncia il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di rilievi appena presentata dal relatore. Al riguardo, nel richiamare le analitiche osservazioni critiche svolte nella seduta di ieri, rileva che il provvedimento appare complessivamente improntato ad una logica burocratica, che elude problemi ed impegni fondamentali, assunti anche dal Ministro nei confronti della Commissione, a partire da quello rela-

tivo alla nuova organizzazione, accanto agli uffici del Ministero, di una struttura essenziale quale l'ISPRA. Osserva, inoltre, che il provvedimento lascia « scoperti », anche sul piano organizzativo, temi di rilievo come quelli relativi allo sviluppo sostenibile e all'applicazione del Protocollo di Kyoto, ovvero alla bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento dei controlli ambientali. Rileva, infine, criticamente che la proposta di rilievi del relatore, mentre sollecita misure per il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non dice nulla sulla delicata questione dei lavoratori precari che da anni operano negli uffici del Ministero e che meriterebbero di non essere abbandonati dal Governo ma di essere finalmente stabilizzati negli uffici del Ministero.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, dichiara di condividere in parte le valutazioni del deputato Mariani, precisando tuttavia che in questa sede la Commissione è chiamata solo ad esprimere rilievi alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di rilievi presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi predisposta sullo schema di regolamento in esame.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 marzo 2009.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione ha ultimato il 30 aprile scorso un ampio e articolato ciclo di audizioni informali dei soggetti più direttamente coinvolti dal provvedimento in esame. Tali soggetti hanno fornito utili spunti di riflessione e concrete proposte che necessitano di essere valutati, sul piano politico e sul piano tecnico-giuridico, ai fini dell'eventuale miglioramento del testo della proposta di legge in esame. Ricorda, altresì, che nella riunione della settimana scorsa dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era discusso sulle modalità di proseguimento dell'*iter* del provvedimento, concordandosi sull'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale svolgere i necessari approfondimenti ai fini dell'eventuale elaborazione di un nuovo testo e della verifica della possibilità di un *iter* parlamentare più spedito della proposta di legge in esame, con l'eventuale formulazione di una richiesta di trasferimento alla sede

legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere, conformemente a quanto prospettato dal relatore, alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Atto n. 76).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

tenuto conto che lo schema in esame dà attuazione all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prescrive la riduzione organica degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità;

rilevato che l'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone che la direzione generale per le valutazioni ambientali svolge adempimenti amministrativi a supporto delle commissioni del Ministero per la gestione e applicazione delle procedure VAS e VIA;

considerato che appare opportuno chiarire meglio l'ambito di esplicazione del supporto amministrativo alle commissioni tecniche del Ministero da parte della suddetta direzione generale;

rilevato che, nell'ambito della definizione degli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, l'articolo 9 fa un semplice richiamo agli organismi collegiali operanti presso il Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 90, senza entrare nel merito dell'organizzazione di tali organismi;

rilevato che l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è rimandata dall'articolo 2, comma 1, ad un successivo, altro, regolamento;

ritenuto che sarebbe stato auspicabile poter valutare congiuntamente lo schema di regolamento in esame con gli altri provvedimenti di riassetto degli organismi collegiali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, allo scopo di poter rivedere in modo organico il complessivo assetto organizzativo e funzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che, in relazione all'importanza degli organismi collegiali per l'espletamento dei compiti del Ministero, sarebbe auspicabile una maggiore considerazione anche da parte del presente schema di regolamento in merito al riassetto della disciplina, durata e organizzazione di tali organismi;

considerato che, in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e nelle more della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere nello schema di regolamento in esame anche disposizioni di parziale riassetto di tali uffici, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 7, comma 1, lettera a), occorrerebbe sostituire la lettera a) con la seguente: « adempimenti amministrativi

volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della Commissione medesima »;

in merito all'articolo 9 occorrerebbe valutare l'opportunità di prendere in considerazione nello schema di regolamento gli organismi collegiali operanti presso il Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, aggiornando la disciplina organizzativa di tali organismi, anche in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 12 di tale decreto del Presidente della Repubblica;

in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e nelle more della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, occorrerebbe verificare l'opportunità di procedere ad un intervento di parziale riassetto dei predetti uffici di diretta collaborazione del Ministro in sede di adozione del presente regolamento, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nell'invarianza del numero complessivo delle unità formanti il relativo contingente di personale, nonché un adeguato riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti alle previste figure vicarie.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	91

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell' <i>Italian Board Airline Representatives (IBAR)</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Nomina n. 37 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i>)	87
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giam-

manco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che hanno espresso parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente, anche le Commissioni V (Bilancio), VI (Finanze) e

XII (Affari sociali). Rileva che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione Finanze e la Commissione Affari sociali hanno espresso parere favorevole formulando, ciascuna, un'osservazione. Avverte altresì che il relatore, onorevole Moffa, ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire gli ulteriori pareri pervenuti, e, in particolare, le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 5.7 (*vedi allegato 1*) recepisce un intervento di coordinamento suggerito dal collega Lovelli, in modo da rendere coerenti anche il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 103 del codice della strada con le previsioni in materia di targa personale. Sottolinea che la seconda parte dell'emendamento recepisce una condizione della Commissione Bilancio volta a garantire che dall'attuazione dell'articolo non si determinino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.7 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, evidenzia che l'emendamento 7.3 (*vedi allegato 1*) recepisce una condizione formulata dalla Commissione Bilancio, con la quale si precisa che le disposizioni in materia di proroga a due anni della validità dell'autorizzazione per circolare relativa alle macchine agricole eccezionali, si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e si raddoppia l'importo dell'imposta di bollo, per evitare che dalle suddette disposizioni derivino minori entrate per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3. del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 13.13 (*vedi allegato 1*) è finalizzato a recepire l'osservazione formulata nel parere della XII Commissione (Affari sociali), in modo da prevedere che il medico che dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una patologia che può pregiudicare l'idoneità alla guida, informi della comunicazione anche il proprio assistito.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.13 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 13.13 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, osserva che l'emendamento 15.5 (*vedi allegato 1*) sopprime la disposizione che prevede che le postazioni per il rilevamento della velocità siano segnalate sia con cartelli, sia con dispositivi, in considerazione delle difficoltà evidenziate da più parti, tra cui anche la polizia di Stato, di installare i dispositivi luminosi e alle conseguenze che ne potrebbero derivare in relazione alla regolare circolazione dei veicoli.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.5 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 15.5 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, evidenzia che l'emendamento 21.1 (*vedi allegato 1*) accoglie un'ulteriore condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, finalizzata ad assicurare che dall'attuazione delle disposizioni concernenti i tempi massimi di guida dei mezzi destinati al trasporto di merci e le relative interruzioni non derivino oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 21.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 21.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 23.1 (*vedi allegato 1*) interviene sulla disciplina di destinazione dei proventi delle multe, di spettanza dello Stato e degli enti locali, in modo da distinguere la quota destinata alla segnaletica da quella destinata all'installazione di barriere e alla sistemazione del manto autostradale. Precisa che con l'emendamento viene inoltre accolta una osservazione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali, che rileva che il mancato rispetto delle finalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni o il mancato invio della relazione che dà conto dell'utilizzo dei proventi medesimi sono condotte assai più gravi del ritardo nell'invio della suddetta relazione. Infine, osserva che è recepita una condizione della Commissione Bilancio, con cui si prevede che la destinazione dei proventi in conformità alle finalità indicate dall'articolo 23 del testo unificato ha luogo a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, si rimette alla Commissione, esprimendo preoccupazione che l'esiguità delle risorse disponibili per gli interventi compresi nel Piano nazionale della sicurezza stradale.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 23.1 del relatore, in particolare alla priorità che viene garantita ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che sono in essere alcune iniziative, promosse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui è opportuno salvaguardare espressamente il finanziamento,

previsto dalla normativa vigente a valere sui proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, ribadisce i contenuti dell'emendamento, sottolineando che esso è espressamente volto a destinare una specifica quota, pari ad un quarto, dei proventi delle sanzioni spettanti allo Stato alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica, e una quota ulteriore, pari anch'essa ad un quarto, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Precisa infine che la destinazione dei proventi deve essere determinata a consuntivo e che, quindi, gli interventi sopra elencati saranno a valere sulle risorse acquisite nell'anno precedente.

La Commissione approva l'emendamento 23.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 27.1 (*vedi allegato 1*) recepisce una condizione formulata nel parere della Commissione Bilancio, con la quale si prevede che l'amministrazione competente dia attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 27 del testo unificato, in materia di sanzioni amministrative accessorie, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 27.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, chiarisce che l'emendamento 29.2 (*vedi allegato 1*) recepisce le condizioni formulate nel parere della Commissione Bilancio, finalizzate, per un verso, a garantire che dagli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, degli arredi e delle attrezzature, previsti dall'articolo 29 del testo unifi-

cato, non si determinino nuovi oneri per la finanza pubblica e, per l'altro, a chiarire che la previsione dell'obbligatorietà di tali interventi, e la conseguente modalità di rideterminazione degli incrementi tariffari per le strade e autostrade affidate in concessione si applichi alle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore del testo unificato in esame. Precisa che con questo emendamento sono altresì accolte le osservazioni formulate dai pareri della Commissione Ambiente e della Commissione per le Politiche dell'Unione europea. Fa presente infine che l'emendamento precisa la formulazione della previsione degli obblighi di sostituzione della segnaletica e delle barriere, specificando che tali obblighi riguardano la segnaletica e le barriere obsolete o danneggiate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 29.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 29.2 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, rileva che l'emendamento 35.1 (*vedi allegato 1*) recepisce una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, finalizzata ad assicurare che l'attuazione dell'articolo 35, che implica l'applicazione della perdita dei punti anche alle patenti rilasciate dagli Stati esteri, non determini nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 35.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 35.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento 40.1 (*vedi allegato 1*) prevede che le disposizioni relative all'adozione di un decreto ministeriale con cui si stabiliscono criteri uniformi di omologazione e installazione di impianti se-

maforici che visualizzino il tempo residuo di accensione delle luci, si applichino ai nuovi impianti semaforici, decorsi sei mesi dall'adozione del decreto medesimo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 40.1 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che con la disposizione in esame, inserita nel testo unificato a seguito dell'approvazione di un emendamento a propria firma, si intende evitare abusi da parte degli enti locali, che irrogano sanzioni non in ragione della tutela della sicurezza stradale, ma solo per ragioni di bilancio. Esprime quindi al propria decisa contrarietà alla proposta emendativa del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la proposta emendativa del relatore recepisce integralmente una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, che nelle premesse evidenzia che l'entrata in vigore immediata della disposizione del testo unificato avrebbe comportato un rilevante onere finanziario per i comuni, che avrebbero dovuto provvedere alla sostituzione degli impianti semaforici.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che la disposizione contenuta nel testo unificato non prevede un'entrata in vigore immediata, ma demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche per l'omologazione e l'installazione dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori.

Settimo NIZZI (PdL) osserva che, a suo giudizio, non è necessaria la sostituzione degli impianti semaforici, bensì un intervento volto a dotare gli impianti

dei dispositivi di temporizzazione. Prospetta altresì una riformulazione dell'emendamento in modo tale da differire di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 40.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) osserva che la condizione posta dalla Commissione Bilancio è volta ad evitare il verificarsi di situazioni di difficoltà nei bilanci degli enti locali; ritiene che, anche senza recepire alla lettera tale condizione, potrebbe essere individuata una riformulazione dell'articolo in esame che assicuri il conseguimento della medesima finalità.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che la disposizione in esame, pur prevedendo una spesa a valere sul bilancio dello Stato, farebbe venir meno una pratica diffusa tra gli enti locali, non conforme agli obiettivi della sicurezza stradale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che la condizione della Commissione Bilancio è volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e che nella premessa del parere si evidenzia che la disposizione deve trovare applicazione solo con riferimento ai nuovi impianti semaforici, per evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che nella giornata di ieri la Regione Veneto ha emanato una circolare ai comuni, che fissa il tempo minimo di durata del giallo semaforico in otto secondi, al fine di evitare l'irrogazione indebita di multe da parte dei comuni. Rileva che in assenza di un intervento legislativo nazionale su un tema così delicato, le regioni saranno indotte ad adottare interventi sostitutivi, come già accaduto nel caso del Veneto. Segnala infine che una modifica sostanziale dei contenuti dell'articolo in esame potrebbe indurre il proprio gruppo a rivedere la disponibilità a sostenere la richiesta di trasferimento del testo unificato in sede legislativa.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che si è pervenuti, dopo un lungo e delicato lavoro, per il quale ringrazia i colleghi deputati, gli uffici e le strutture del Ministero che hanno prestato la loro collaborazione, alla stesura di un testo molto elaborato e complesso. Sottolinea che nel testo si è cercato di accogliere le proposte formulate dai gruppi parlamentari, ivi comprese numerose proposte avanzate dal gruppo della Lega Nord. Osserva che l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea potrebbe portare all'approvazione di modifiche tali da alterarne in modo sostanziale i contenuti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone quindi di mettere in votazione la proposta emendativa del relatore, riservandosi di approfondire il dibattito sulla questione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento 40.1 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, avverte di aver predisposto una riformulazione del proprio emendamento 2.2 (*vedi allegato 1*) con la quale si demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei servizi di pubblico interesse di cui può essere data segnalazione lungo i percorsi autostradali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.2 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 del relatore (*nuova formulazione*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) evidenzia l'opportunità di inserire nel testo in esame alcuni interventi sulla disciplina

sull'autotrasporto, relativi sia all'autotrasporto in conto terzi sia in conto proprio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ricordando quanto già evidenziato informalmente al termine della seduta di ieri, ribadisce l'importanza della responsabilità condivisa, prevista dalla riforma attuata con il decreto legislativo n. 286 del 2005. A tale proposito rileva che la disciplina relativa alle sanzioni recata dal testo unificato in riferimento agli autotrasportatori non richiama espressamente le disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis e 8 del citato decreto legislativo. Ritiene pertanto opportuna una modifica di tali disposizioni, che faccia espressamente salvo quanto previsto in materia di responsabilità condivisa dalla normativa da lui richiamata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala l'opportunità di un confronto della Commissione con le associazioni di categoria degli autotrasportatori, anche al fine di acquisire elementi utili per l'ulteriore elaborazione del provvedimento in esame. Ritiene altresì che la proposta formulata dal rappresentante del Governo possa essere accolta in una fase successiva dell'esame del provvedimento.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte altresì che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione (*vedi allegato 2*), sarà richiesto il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento della Camera. Fa presente che la Presidenza provvederà

pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano

Audizione di rappresentanti dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Faisal A AL-SADDIK, *presidente dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR)*, Nick BROUGH, *responsabile pubbliche relazioni dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR)*, Massimo GIORDANO, *rappresentante legale dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni Mario VALDUCCI, *presidente*.

Lucy GIUSTI, *segretario generale dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'*Italian Board Airline Representatives* (IBAR) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Nomina n. 37.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso il relatore aveva proposto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina all'ordine del giorno.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Boffa, Bonavitacola, Fiano, Antonino Foti, Garofalo, Ginefra, Iapicca, Laratta, Lovelli, Melandri, Meta, Misiti, Morassut (in sostituzione di Giorgio Merlo), Nicco, Nizzi, Andrea Orlando (in sostituzione di Enzo Carra), Pili (in sostituzione di Bergamini), Rampi (in sostituzione di Cardinale), Rossa (in sostituzione di Pierdomenico Martino), Sisto (in sostituzione di Piso), Toto, Tullo, Valducci, Velo e Zunino (in sostituzione di Gentiloni Silveri).

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa, C. 649 Meta ed altri, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli ed altri, C. 965 Conte, C. 1075 Velo ed altri, C. 1101 Boffa ed altri, C. 1190 Velo ed altri, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin ed altri, C. 1717 Moffa ed altri, C. 1737 Minasso ed altri, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin ed altri, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 2.

Sostituire le parole da: cartelli fino alla fine del comma con le seguenti: , purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al terzo periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

2. 2. (nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono

sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione »;

b) al secondo periodo, le parole: « e delle targhe » sono soppresse;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. 7. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli

indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , informando della comunicazione l'assistito.

13.13. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 21.

Inserire, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, capoverso lettera *c-bis)*, sostituire le parole da: ad un terzo fino alla fine della lettera con le seguenti: a un quarto delle risorse di cui alla

presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

2) alla lettera *a)*, capoverso lettera *c-quater)*, sostituire le parole: di cui agli articoli 186 e 187 con le seguenti: di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187;

3) alla lettera *d)*, capoverso comma 4, lettera *a)*, sostituire le parole da: e delle barriere fino alla fine della lettera, con le seguenti: nelle strade di proprietà dell'ente;

4) alla lettera *d)*, capoverso comma 4, lettera *c)*, sostituire le parole da: ivi comprese fino alla fine della lettera con le seguenti: relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 6 e ad interventi a favore della mobilità ciclistica;

5) alla lettera *d)*, capoverso comma 6, sostituire le parole: di cui agli articoli 186 e 187 con le seguenti: di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187;

6) alla lettera *d)*, capoverso comma 7, sopprimere le parole: o tardiva;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

23. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 29.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si può provvedere con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione;

b) al comma 2, sostituire le parole da: alla sostituzione della segnaletica fino a: o danneggiate con le seguenti: alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate;

c) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 35.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

35. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 40.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: degli impianti semaforici, con le seguenti: dei nuovi impianti semaforici;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

40. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa, C. 649 Meta ed altri, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli ed altri, C. 965 Conte, C. 1075 Velo ed altri, C. 1101 Boffa ed altri, C. 1190 Velo ed altri, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin ed altri, C. 1717 Moffa ed altri, C. 1737 Minasso ed altri, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin ed altri, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

**MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285.**

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 6 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio »;

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio na-

zionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al terzo periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente ».

ART. 3.

(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).

1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « non regolarmente installati », sono inserite le seguenti: « , ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, ».

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è

sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ».

3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: « da euro 78 a euro 311 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentare la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 10, le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 78 a euro 311 ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1992, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7,

comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al citato comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « , quando » fino a: « rilasciano » sono sostituite dalle seguenti: « procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale).

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione »;

b) al secondo periodo, le parole: « e delle targhe » sono soppresse.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

5. Le disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis. — *(Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa).* — 1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né laddove vi sia cointestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure coesistono diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« d-bis) la documentazione di cui all'articolo 94-bis, comma 1 ».

ART. 7.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza

specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta,

ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

ART. 9.

(*Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida*).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « superiore a 50 kw/t » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli nel caso di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo, si applica

un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il con-

seguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola deve », sono inserite le seguenti: « svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, »;

2) al secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le medesime scuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte »;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni »;

e) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; »;

f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

« 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) »;

g) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis ».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo, le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del citato duplicato della patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti).

1. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tale fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 142 », le parole: « Comma 8 - 5 » e « Commi 9 e 9-bis - 10 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 8 - 3 », « Comma 9 - 6 » e « Comma 9-bis - 10 »;

b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

c) al capoverso « ART. 176 », le parole: « Comma 19 - 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

e) dopo il capoverso « ART. 187 » è inserito il seguente: « ART. 188 Comma 4 - 2 »

f) al capoverso « ART. 191 », le parole: « Comma 1 - 5 », « Comma 2 - 2 » e « Comma 3 - 5 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 1 - 8 », « Comma 2 - 4 » e « Comma 3 - 8 » e le parole: « Comma 4 - 3 » sono soppresse.

ART. 13.

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono

sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano l'obbligo per il medico curante di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subito gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119,

comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quinquies »;

d) il comma 3 è abrogato.

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea).

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 ».

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione

consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi »;

c) al comma *9-bis*, le parole: « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 779 a euro 3.119 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma « *12-bis.* Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *7-bis* è abrogato;

b) al comma 8, le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma *7-bis*, » sono soppresse.

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti:

« da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo).

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter ».

ART. 19.

(Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

(Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserita la seguente:

« b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; ».

ART. 21.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di dispositivi).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'im-

presa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

15. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella

decadenza o nella revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida ».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali

conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1 si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al

diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a) del comma 2, le parole da: « con l'ammenda » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico supe-

riore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione »;

2) alla lettera c), le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini

del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. — (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). — 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventun anni ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 155 a euro 624, qua-

lora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona

estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei

soggetti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) al comma 1-bis, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 ».

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: « c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica

stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; *c-ter*) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis*), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; *c-quater*) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera *c-ter*); *c-quinqies*) al Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , dell'interno »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

d) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* e ad interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-*bis*. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a pro-

getto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata o di tardiva trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma *5-ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma *5-ter*.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-ter*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma *5-quinquies* il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma *3-bis* ».

2. Il decreto di cui al comma *5-quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *d*), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 214-bis e introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati).

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 214-ter. — *(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati).* — 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186,

commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o agli enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali organi o enti non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ART. 25.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle

seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

ART. 26.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. – *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).*
– 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare

di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223, introduzione dell'articolo 224-ter e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida e di sanzioni amministrative accessorie).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo o al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo del comma 2 del presente articolo è commesso da soggetto in stato di

ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter ».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). —

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di tre anni.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, nell'ipotesi

di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

4. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 224-*ter.* — (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-*ter*.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa acces-

soria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 29.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidenza effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo rispettivamente modificati e introdotto dall'articolo 22 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ART. 32.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

ART. 33.

(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del mede-

simo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ART. 34.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida di cui al comma 2 è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in

cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 36.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E DI COORDINAMENTO

ART. 37.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i dati di identificazione).

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento ».

ART. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 19, comma 2-*bis*, le parole: « lettere b), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), *b-bis*), d) ed e) ».

ART. 40.

(Caratteristiche degli impianti semaforici).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

ART. 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e abbinate (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 118
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
- Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Antonio Catricalà (*Svolgimento e conclusione*) 120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 e abbinate
(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

che trae origine dalla constatazione degli effetti che l'adozione del modello di reclutamento, interamente basato sul volontariato militare, sta dispiegando sulla composizione delle truppe alpine. In particolare, il provvedimento è strutturato in quattro articoli, nell'ambito dei quali solo alcune delle disposizioni recate dall'articolo 1, in materia di brevetto militare alpino, sono riconducibili alle competenze della X Commissione.

L'articolo 1 reca alcune modifiche all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata, al 2005, del servizio della leva obbligatoria in tempo di pace e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.

L'articolo 2 attribuisce, all'Associazione Nazionale Alpini, il compito di promuovere il reclutamento volontario nei reparti

delle truppe alpine nelle regioni di tradizionale provenienza dei suoi componenti, con particolare attenzione al bacino dell'arco alpino. È altresì previsto che l'Associazione Nazionale Alpini operi, d'intesa con il Ministero della difesa, e che questo ne sostenga l'attività.

L'articolo 2-*bis* prevede l'istituzione, nello stato di previsione di competenza del Ministero della Difesa, di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2009-2011, per lo sviluppo delle attività associative previste nello statuto dell'Associazione nazionale alpini.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione dei descritti articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non essendovi rilievi da formulare relativamente alle competenze della X Commissione, esprime nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che l'Accordo con il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni unite, è volto a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità nel settore della

difesa. L'Accordo si inserisce, inoltre, in un quadro di fattivi rapporti bilaterali e ha il fine di dare un ulteriore concreto segnale, attraverso il quale l'Italia continua a seguire le tematiche legate alla sicurezza nella penisola arabica, in cui all'Arabia Saudita va attribuito un ruolo di assoluto rilievo, nel delicato gioco degli equilibri peninsulari.

Per quanto concerne le disposizioni riconducibili alle competenze della X Commissione, segnala in particolare l'articolo 1 dell'Accordo, che alla lettera *g*) prevede scambio di informazioni tecniche per favorire le società produttrici di materiali per la difesa e il sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le società interessate e tra le medesime società ed i Governi dei due Paesi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato Misto Consultivo, le cui riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e Arabia Saudita, con il compito di garantire l'attuazione dell'Accordo. Segnala, in particolare, la lettera *a*) del punto 2, in cui si prevede una valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica e industriale tra i due Paesi, e la lettera *d*) del medesimo punto 2 in cui si prevede una facilitazione delle attività, dei rapporti e delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le industrie, tra organi governativi e tra gli uni e le altre.

L'articolo 3 impegna le Parti alla diffusione del contenuto dell'Accordo tra gli enti interessati, ad interporre i propri buoni uffici affinché le società o gli enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito dell'Accordo; ad assistere i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di fornitura, in conformità alle rispettive leggi e normative nazionali.

L'articolo 4 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi, stabilendo le classifiche di sicurezza e specificando che le stesse dovranno essere mantenute in qualsiasi circostanza. Sottolinea che le informazioni dovranno essere utilizzate esclusi-

vamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte che le ha rese disponibili e regola, infine, le modalità per le visite di rappresentanti di una delle Parti ad enti o società sottoposti alla giurisdizione dell'altra Parte.

L'articolo 5 contempla la possibilità di integrare l'Accordo con eventuali successive intese tecniche concernenti aspetti specifici o programmi di cooperazione di notevole impegno tra i due Paesi.

L'articolo 6 indica le modalità attraverso le quali dirimere eventuali controversie tra le Parti.

L'articolo 7 regola l'entrata in vigore, la durata e la facoltà di recesso dell'Accordo, su richiesta di una delle due Parti, salvaguardando gli eventuali contratti già in corso di esecuzione.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, accanto alle consuete disposizioni recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato (articoli 1 e 2), esso reca, all'articolo 3, la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati in 20.620 euro annui a decorrere dall'anno 2009, cui si provvede a valere del fondo speciale di competenza del ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 infine stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giudicate positivamente le disposizioni rientranti nelle competenze della X Commissione sopra richiamate, propone di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Antonio Catricalà. (Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alberto TORAZZI (LNP) e Ludovico VICO (PD), cui risponde il prof. Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Intervengono quindi i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Savino PEZZOTTA (UdC), Laura FRONER (PD) e Matteo COLANINNO (PD), ai quali risponde Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e il prof. Catricalà per il suo prezioso contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.	
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	125
5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	127
5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC	123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	129
5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI	123
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	130
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	123
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.	
Audizione informale di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.20.

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandra ZAMPA (PD), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-01219, nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che ritiene sia in grado di dare sufficienti prospettive ai lavoratori descritti nel citato atto di sindacato ispettivo. Dichiaro, pertanto, che sarà sua cura informare i soggetti interessati, non soltanto del contenuto tecnico di tale risposta, ma più in generale delle articolate indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in questa sede.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel replicare, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Zampa, riservandosi di compiere ulteriori valutazioni circa le iniziative che l'Esecutivo intenderà porre in campo in futuro. Fa notare, in particolare, che è fortemente sentita l'esigenza di risolvere il problema relativo al calcolo della futura prestazione pensionistica dei giornalisti descritti nell'interrogazione. Pur prendendo atto positivamente della risposta del rappresentante del Governo, che lascia spazio a diverse soluzioni in relazione alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione sottoposti al regime dei due diversi enti previdenziali coinvolti, ritiene pertanto che rimanga aperta la questione legata al calcolo del trattamento di quiescenza e, in particolare, al « ragguglio » della pensione, maturata sino al 31 dicembre 1992, rispetto all'ultimo stipendio, come previsto per il « regime INPDAP », ma non per il « regime INPGI ». Considerata, infatti, la diversa natura degli enti erogatori coinvolti e atteso che la scelta tra i due regimi non è – nel caso di specie – facoltativa, bensì obbligatoria, rileva che questo problema non è risolto. Tuttavia, essendo il contenuto della sua interrogazione limitato alla specifica questione della ricongiunzione contributiva, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, ritiene che i dati forniti dal rappresentante del Governo nella risposta – che si riserva di approfondire con maggiore attenzione – siano tali da consigliare il mantenimento di un elevato stato di attenzione sulla situazione di grave crisi economica che ha colpito il sistema delle imprese del Paese, soprattutto per quanto concerne il territorio lombardo. Fa poi notare che, dal contenuto di tale risposta, non emerge un quadro di riferimento preciso circa le modalità di utilizzazione delle risorse destinate a soddisfare le richieste di cassa integrazione in deroga, anche in relazione all'indicazione dei possibili beneficiari delle relative misure di sostegno al reddito. Citando dati recenti provenienti da altre fonti di informazione, osserva che la crisi è tuttora in atto e la situazione economica ed occupazionale complessiva non accenna a migliorare, precisando che ciò viene testimoniato – a suo giudizio – dal costante aumento delle richieste di intervento di integrazione salariale provenienti dalle aziende. Inoltre, pur prendendo atto del raggiungimento dell'accordo tra il Ministero e le regioni Lombardia e Piemonte, in relazione alla « crisi Malpensa », manifesta preoccupazione per il fatto che le risorse finanziarie, destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori coinvolti dai processi di riorganizzazione di quel sistema aeroportuale, sono già esaurite, richiedendo pertanto un sollecito intervento dell'Esecutivo al riguardo. Nell'auspicare che il Governo possa fornire informazioni più precise anche sul ricorso da parte delle imprese a forme di sostegno al reddito, fa in conclusione notare che gran parte delle risorse stanziare per finanziare interventi di cassa integrazione sono state sottratte a fondi già istituiti per altri scopi, tra cui il Fondo sociale europeo, che dovrebbe essere destinato a sostenere iniziative regionali in materia di formazione professionale: poiché, pertanto, tali risorse risultano necessarie al fine di garantire il

reinserimento qualificato del lavoratore temporaneamente privato del posto di lavoro, auspica che il Governo sappia prontamente intervenire per ripristinare gli occorrenti finanziamenti.

5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, dalla quale ritiene non sia emersa l'individuazione di azioni concrete a sostegno di quelle imprese che chiedono, a gran voce, tempi certi per il rilascio del DURC. Si tratterebbe, infatti, di evitare di recare un danno ingiusto ai soggetti che, pur risultando in regola con i relativi adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, vedono allungarsi i tempi di rilascio della documentazione in questione per effetto di mancati, tardivi o parziali atti di notifica degli accertamenti da parte degli enti convenzionati: ritiene che ciò possa pregiudicare la stessa possibilità delle aziende di partecipare a gare di appalto o di vedere soddisfatti i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per opere già realizzate.

Fa presente, quindi, che tale problematica sembra essere particolarmente avvertita dai lavoratori artigiani, che, al fine di ottenere il riconoscimento dei loro diritti, hanno fatto ricorso persino all'autorità giudiziaria, dando luogo ad un rilevante contenzioso. Si sarebbe attesa, dunque, l'assunzione da parte del Governo di un impegno chiaro ad operare presso tali enti convenzionati, in vista di una accelerazione delle procedure di rilascio della citata documentazione di regolarità contributiva. Nell'auspicare, in conclusione, che l'Esecutivo conduca una dettagliata indagine in materia, che possa accertare le dimensioni effettive del fenomeno, anche con riferimento alla precisa individuazione delle zone del territorio che risultino particolarmente investite dal problema, invita

il Governo a porre in essere efficaci iniziative, al fine di andare incontro alle esigenze di numerose aziende artigiane del Paese che, soprattutto nella regione Sardegna, stanno vivendo una situazione di grande difficoltà.

5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel replicare, giudica necessario estendere al personale di volo nell'aviazione civile la disciplina prevista in materia di esonero dal lavoro notturno delle lavoratrici incinte o puerpere, sia per ragioni legate alla parità di trattamento tra lavoratrici madri – qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato – sia in considerazione dell'alto livello di *stress* a cui sono sottoposte le donne impiegate in quel particolare settore professionale. L'applicazione di tali norme, a suo avviso, sarebbe pertanto opportuna per garantire interventi di protezione sociale a favore di categorie di lavoratrici particolarmente svantaggiate, chiamate spesso a sostenere gravosi oneri derivanti dal lavoro di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 maggio 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 maggio 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

**C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigia-
como, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279
Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C.
1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.**

Audizione informale di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.**5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo a discutere congiuntamente, per identità di materia, le interrogazioni presentate dall'onorevole Bratti e dall'onorevole Cazzola.

La problematica sollecitata concerne la valutazione del trattamento pensionistico dei giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, assicurati presso l'Inpgi a decorrere dal 1° gennaio 2001 e precedentemente assicurati presso l'Inpdap, i quali – alla data di variazione del regime previdenziale – potevano far valere almeno 18 anni (al 31 dicembre 1995) di contribuzione presso l'Inpdap. Tale condizione assicurativa avrebbe consentito loro il mantenimento all'Inpdap del sistema del calcolo retributivo.

In proposito l'Inpdap ha comunicato che è ammissibile l'erogazione di un trattamento pensionistico a carico dell'istituto medesimo, per i giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, iscritti all'Inpgi dal 1° gennaio 2001, che possano far valere, alla data del 31 dicembre 2000, i requisiti contributivi per il diritto a pensione e che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici in costanza di iscrizione all'Inpgi.

In tale ipotesi il trattamento di quiescenza spettante verrà liquidato con il sistema del calcolo retributivo o misto, a seconda che gli interessati vantino o meno, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di contribuzione e sarà determinato in ragione della sola parte del servizio reso con

l'iscrizione all'Inpdap. La restante quota di pensione verrà calcolata dall'Inpgi secondo le norme del proprio ordinamento.

Qualora invece non siano stati maturati presso l'Inpdap i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, i giornalisti di cui trattasi possono ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 recante « disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi », un trattamento pensionistico *pro-rata* Inpdap-Inpgi, con applicazione del sistema del calcolo contributivo.

Nel caso, invece, in cui, come detto, non siano stati maturati presso l'INPDAP i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, può essere attivato, peraltro, un percorso per ottenere l'applicazione del calcolo retributivo della pensione diverso da quello rappresentato dalla ricongiunzione onerosa presso l'INPDAP – ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/79 – dei periodi assicurativi posseduti con iscrizione all'INPGI.

Si tratta della possibilità offerta dall'ordinamento di trasferire, in un primo tempo, la propria posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS (in base alla legge n. 322 del 1958), e poi di ottenere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1122 del 1955, la liquidazione della pensione *pro-rata* INPS-INPGI.

Le due quote di pensione saranno in questo caso calcolate con il sistema retributivo in quanto ognuno degli istituti riconosce, ai fini del conseguimento del

diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'altro ente.

In conclusione, faccio presente che è stata recentemente ratificata l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro giornalistico; in quella sede

il Governo si è dichiarato disponibile ad avviare un tavolo tecnico che affronterà, in via prioritaria, il tema degli ammortizzatori sociali nonché, ove richiesto, altre questioni di rilievo per il settore.

ALLEGATO 2

5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 17 febbraio scorso, in applicazione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato sottoscritto un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

In particolare, con delibera CIPE del 6 marzo sono stati stanziati, per il biennio 2009-2010, 4 miliardi di euro con la seguente ripartizione:

2,950 miliardi di euro al Centro-Nord;

1,050 miliardi di euro al Mezzogiorno.

Inoltre con decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del sopra citato decreto-legge, sono stati assegnati provvisoriamente alle regioni e alle Province Autonome complessivi 151,5 milioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Sono state distribuite, inoltre, con accordi stipulati con le Regioni e le Province Autonome, risorse per complessivi euro 674 milioni, ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Alla Regione Lombardia, specificamente menzionata nell'atto parlamentare, con il citato decreto ministeriale, sono stati assegnati 10 milioni di euro, per l'anno 2009.

Con tali risorse, nel mese di aprile, si è provveduto, attraverso la Direzione Regionale del Lavoro e le Direzioni Provin-

ciali del Lavoro della Lombardia, ad emettere i provvedimenti autorizzativi a copertura di richieste di C.I.G.S. in deroga per un importo pari a circa 9.812.000,00 di euro; la rimanente parte costituirà riserva per coprire le richieste di indennità di mobilità in deroga.

Nello scorso mese di marzo è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e le Regioni Lombardia e Piemonte, relativo alla « crisi Malpensa », che prevede l'assegnazione alle Regioni Lombardia e Piemonte di risorse finanziarie per 40 milioni di euro (36.000.000,00 di euro alla Lombardia e 4.000.000 di euro al Piemonte) per l'anno 2009, destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle suddette regioni coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti dai processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa.

Inoltre il 16 aprile 2009 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e la Regione Lombardia, che prevede, nell'ambito della prima ripartizione delle risorse, che vengano destinati 70 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con l'inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

Entrambi gli accordi governativi prevedono che i criteri per l'accesso agli ammortizzatori vengano definiti e modulati con appositi accordi quadro sottoscritti dalla Regione d'intesa con le Parti Sociali.

La Regione Lombardia ha già provveduto a sottoscrivere tali accordi con le Parti Sociali; in particolare il 4 maggio è

stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga valido per il biennio 2009-2010, e il 12 maggio è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la « crisi Malpensa » anno 2009.

Inoltre la citata Regione, con delibera del 14 gennaio 2009, ha stanziato 137

milioni di euro per la programmazione di interventi con il modello Dote (Dote Lavoro e Dote Formazione).

In conclusione, ritengo di poter tranquillizzare l'onorevole Codurelli relativamente agli interventi posti in essere per fronteggiare la situazione di crisi descritta nel presente atto parlamentare.

ALLEGATO 3

5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Schirru concernente le problematiche relative alla procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), mi sembra opportuno evidenziare che l'articolo 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante le «modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del documento medesimo», precisa che il termine per la verifica degli adempimenti contributivi è pari a 30 giorni, sia per quanto concerne il controllo da parte degli Istituti che da parte delle Casse edili e degli Enti bilaterali.

Gli Istituti hanno anche la possibilità di avvalersi del cosiddetto silenzio assenso.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3, del Decreto citato: in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento «gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni».

In altri termini tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale

dall'articolo 10-*bis* della legge n. 241/1990, introduce una sospensione del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.

Con riferimento ai termini di 15 giorni, la circolare n. 34/2008 del Ministero che rappresento ha chiarito che tale termine decorre necessariamente dalla effettiva notifica dell'inadempienza contributiva accertata, «ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possono aver effettuato preventivamente (...) alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati, sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro».

Una volta trascorsi i 15 giorni dalla notifica, l'istituto potrà ritenere irregolare l'azienda ed effettuare il recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.

Tutto ciò premesso, mi sembra di poter concludere che il rilascio del DURC, così come attualmente disciplinato, tiene in debito conto le diverse situazioni che possono concretamente presentarsi temperando le necessarie esigenze di certezza temporale.

ALLEGATO 4

**5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno
da parte della compagnia CAI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo che passo a discutere, relativo all'esonero dal lavoro notturno del personale navigante, settore trasporto aereo, sulla base di quanto già espresso in merito dall'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citata anche dall'onorevole Schirru, faccio presente quanto segue.

Il personale navigante è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2003 (vedi articolo 2, decreto legislativo n. 66/2003) in quanto già a livello comunitario (Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000) si è inteso disciplinare separatamente « l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile » in considerazione delle peculiarità del settore.

Tale disciplina, a livello nazionale, ha trovato attuazione nel decreto legislativo n. 185/2005, alle cui disposizioni occorre riferirsi per verificare la sussistenza di eventuali limitazioni alla prestazione lavorativa resa dal personale navigante sotto il profilo dell'orario di lavoro.

In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 185/2005, tenuto conto delle specificità del settore e della circostanza che il relativo personale, non di rado, è tenuto a pernottare per periodi più o meno lunghi lontano dal luogo di residenza per poter svolgere la propria attività lavorativa, prevede, da un lato, che il « personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in

volò o a terra per cui è idoneo (...) » e dall'altro garantisce allo stesso personale « un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività ».

Anche tali previsioni di carattere generico sottolineano dunque la necessità di specifiche discipline di tutela per il personale navigante, connesse allo svolgimento di una prestazione di lavoro notturno, rimettendo alla contrattazione collettiva la concreta individuazione delle misure da adottare.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel riconsiderare l'impostazione interpretativa già a suo tempo fornita e nel prendere atto degli orientamenti espressi in ambito comunitario, l'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citato nell'atto parlamentare in esame, ha ritenuto maggiormente aderente al complessivo quadro normativo in materia l'orientamento secondo cui non possano applicarsi al lavoro notturno del personale in esame né le restrizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151/2001 né quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003, dovendosi far riferimento esclusivo – in tale ambito – alla specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 185/2005.

Tale disciplina potrà comunque essere integrata e meglio declinata dalla contrattazione collettiva, con riferimento alle concrete situazioni che non consentono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo notturno.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo (*Seguito della discussione e approvazione*) . 131
- 7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità (*Seguito della discussione e approvazione*) 132

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (*Esame e rinvio*) 133
- Sui lavori della Commissione 133
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 aprile 2009.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, facendo seguito a quanto già precisato nella seduta del 29 aprile scorso e in accoglimento delle richieste formulate nel

corso della discussione della risoluzione in esame, conferma che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha stabilito di effettuare una ricognizione quantitativa dei casi di soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria che non beneficiano dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, a motivo della intempestività della domanda presentata oltre il termine di tre anni (articolo 3), pur in presenza di un nesso accertato di causalità tra la patologia e l'evento.

In data 15 maggio 2009, è stata inviata agli assessorati regionali alla sanità una richiesta di informazioni al riguardo, in conformità, come ha già sottolineato precedentemente, dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, che ha trasferito le competenze in materia di indennizzi alle regioni a statuto ordinario.

Carla CASTELLANI (Pdl) dopo aver manifestato la volontà di aggiungere la propria firma alla risoluzione in titolo, esprime apprezzamento per la scelta dei

presentatori di delimitare con precisione l'ambito di intervento. Ritiene infatti, per essersi a lungo occupata della problematica affrontata nell'atto di indirizzo, che un intervento più ampio, seppur più corretto in linea di principio, sarebbe suscettibile di determinare oneri eccessivi, risultando pertanto irrealisti.

Lino DUILIO (PD) desidera ringraziare il Governo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nonché l'onorevole Castellani per l'apprezzamento espresso verso la risoluzione di cui è firmatario. Desidera, peraltro, annunciare la presentazione di un'interrogazione sul comportamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei confronti dei ricorsi amministrativi volti al riconoscimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. A quanto gli risulta, infatti, tali ricorsi sarebbero respinti a prescindere da un attento esame di merito e senza addurre valide motivazioni.

Livia TURCO (PD) desidera ringraziare il sottosegretario Martini per la disponibilità mostrata e auspica che lo stesso spirito di costruttiva collaborazione tra maggioranza e opposizione accompagni la rapida attuazione amministrativa delle norme approvate nella scorsa legislatura a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni.

Daniela SBROLLINI (PD) aggiunge la propria firma alla risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 5 maggio 2009.

Carmelo PORCU (PdL), premesso di aver sempre sostenuto con convinzione gli interventi normativi volti a rendere più stringente la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di invalido civile, osserva che, talvolta, l'attuazione di tali norme rischia di determinare un aggravio eccessivo degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei veri invalidi, mentre, paradossalmente, i cosiddetti « falsi invalidi » potrebbero riuscire a sfuggire ai nuovi accertamenti. In particolare, come si sottolinea nell'atto di indirizzo in esame, accade che, in alcune parti del Paese, non trovano applicazione le norme che esentano dalla verifica i soggetti affetti da menomazioni o patologie stabilizzate o ingraescenti. Auspica pertanto che il Governo si attivi quanto prima al fine di evitare il protrarsi di questa incresciosa situazione.

Livia TURCO (PD), dopo aver dichiarato di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo, sottolinea come l'ennesimo intervento volto a rendere più stringenti i controlli sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile stia creando notevoli e ingiustificati disagi alle persone affette da invalidità grave e stabilizzata.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) desidera cogliere l'occasione della discussione della risoluzione in titolo per sollecitare il Governo a rispondere alle sue interrogazioni a risposta scritta n. 136 e n. 156, che vertono su materia analoga.

Lino DUILIO (PD) e Daniela SBROLLINI (PD) dichiarano di voler sottoscrivere la risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Pdl), *relatore*, ricorda, innanzitutto, che la materia su cui vertono le proposte di legge in esame è disciplinata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e da un'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanata il 26 febbraio 2009. Le cellule la cui conservazione è disciplinata dalle predette fonti normative sono le staminali emopoietiche ricavate dal sangue cordonale o da altri tessuti, ad esclusione, come è noto, degli embrioni. Tali cellule contribuiscono in modo decisivo alla cura di patologie anche molto gravi. Ricorda altresì che la rivista *Science* ha recentemente pubblicato uno studio sulla possibilità di ottenere cellule staminali pluripotenti indotte, ricavate, cioè, a partire da cellule staminali somatiche o adulte. La rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia rende, dunque, tanto più urgente la revisione della relativa disciplina, anche mediante il superamento di fonti normative per loro

natura incerte e temporanee, come appunto le ordinanze ministeriali. Le proposte di legge in esame sono tutte volte a tale aggiornamento normativo, sebbene alcune – come le proposte n. 361 Volontè, n. 548 Bertolini e n. 2040 Mosella – abbiano carattere più ampio e organico, mentre le altre si concentrano sulle cellule staminali da sangue cordonale. In proposito, ricorda che un punto controverso consiste nell'utilità della conservazione del sangue cordonale per uso autologo, sulla quale esistono, all'interno della comunità scientifica, seri dubbi. Il congelamento di dette cellule, infatti, rischia di comprometterne l'utilizzabilità dopo lunghi periodi, come avviene per gli embrioni crioconservati oggi esistenti, che, proprio per questa ragione, non possono più essere impiantati e potrebbero, pertanto, essere utilizzati a fini di ricerca. Inoltre, in caso di malattia di origine genetica del soggetto da cui le cellule provengono, un'ulteriore difficoltà è rappresentata dalla probabile compromissione delle cellule medesime. In conclusione, auspica che il provvedimento in esame possa essere l'occasione per dare impulso alla ricerca sulle cellule staminali e per fare dell'Italia un Paese *leader* in questo settore di avanguardia della ricerca medica.

Sui lavori della Commissione.

Livia TURCO (PD) ricorda come l'esame in Assemblea delle proposte di legge n. 624 e abbinate, recanti disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore già previsto per il prossimo lunedì 25 maggio, sia stato rinviato. Chiede, pertanto, al Governo di spiegare le ragioni di tale rinvio, chiedendo, in particolare, se lo stesso Governo abbia reperito le risorse necessarie a superare le difficoltà emerse nel corso dell'esame da parte della V Commissione, nonché le ragioni che sono all'origine della mancata presentazione di una relazione tecnica da parte dello stesso Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'inizio dell'esame dei

progetti di legge n. 2008 e abbinati da parte delle Commissioni riunite I e XII era previsto per le ore 14.30 e che, pertanto, appare opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo, fa presente, rivolto alla collega Turco, che il provvedimento in materia di cure palliative è al centro dell'attenzione dell'intera Commissione e che il Governo si sta adoperando al fine di superare le difficoltà che hanno impedito, fino ad oggi, l'espressione di un parere favorevole da parte della V Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01434 Catanoso: Modalità d'impiego dell'attrezzo da pesca denominato « ferrettara »	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-01435 Fiorio: Danni alle aziende agricole del Piemonte e della Lombardia provocati dagli eventi alluvionali del 27 e 28 aprile 2009	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147

INTERROGAZIONI:

5-01267 Cenni: Situazione finanziaria dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-01429 Nola: Problematiche conseguenti alla rideterminazione dell'uso del suolo al pagamento degli aiuti comunitari in provincia di Pavia	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	138
<i>ALLEGATO 5 (Proposta del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	151

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame del testo unificato e rinvio</i>)	140
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	141
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00128 Oliverio: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.	
7-00163 Beccalossi: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.	
7-00164 Fogliato: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare (<i>Rinvio del seguito della discussione – Abbinamento delle risoluzioni n. 7-00163 e n. 7-00164</i>)	143

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	144
<i>ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di documento conclusivo)</i>	152

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrut- ticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01434 Catanoso: Modalità d'impiego dell'attrezzo da pesca denominato «ferrettara».

Basilio CATANOSO (PdL), illustrando la sua interrogazione, fa presente che il problema delle «ferrettare» è diventato annoso, ma che esiste la possibilità di fare ordine rispetto a tutte le norme esistenti, introducendo finalmente regole chiare che possano indicare alla marineria i concreti percorsi da seguire. Nel corso dell'anno, infatti, una serie di decreti hanno stabilito regole diverse le une dalle altre, prevedendo nuovi sistemi di pesca, nuove reti e nuove attrezzature. È pertanto necessario che il Governo offra i chiarimenti richiesti, in particolare sulla possibilità, per le imbarcazioni con quattro uomini di equipaggio, con abilitazione riconosciuta dal Ministero, di esercitare questo tipo di pesca entro il limite delle 40 miglia.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Basilio CATANOSO (PdL), replicando, manifesta soddisfazione per l'intento manifestato dal Governo di intraprendere la strada della «tolleranza zero» nei confronti della pesca illegale e di rimuovere i provvedimenti ministeriali che hanno creato difficoltà alla marineria italiana. È infatti necessario che i pescherecci possano utilizzare pienamente le abilitazioni conseguite. Auspica inoltre che per il futuro si possa anche rivedere l'Allegato VIII del Regolamento (CE)894/97, come novellato dal regolamento n. 1239/98, in quanto le distanze dalla costa non sono coerenti con le tipologie di pescato consentite.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO desidera precisare altresì che il Governo intende anche adoperarsi affinché la normativa sulla pesca sia rispettata anche dalle marinierie di altri Paesi e sull'intero Mediterraneo.

Basilio CATANOSO (PdL) esprime soddisfazione per tale dichiarazione.

5-01435 Fiorio: Danni alle aziende agricole del Piemonte e della Lombardia provocati dagli eventi alluvionali del 27 e 28 aprile 2009.

Massimo FIORIO (PD), illustrando la sua interrogazione, fa presente che i danni da aversità atmosferiche costituiscono un evento ricorrente, che ogni anno, e anche più volte all'anno, si ripresenta in Piemonte, che per la sua orografia risulta interessato da diverse tipologie di calamità nelle zone di montagna, collinari e di pianura. Tali calamità, di cui si parla più di frequente per i danni ai centri abitati, finiscono per danneggiare gravemente l'agricoltura, che non si avvantaggia delle misure per la messa in sicurezza delle

abitazioni, ma talvolta forse è addirittura ulteriormente esposta al rischio. Chiede pertanto quali provvedimenti il Governo intenda mettere in campo per i recenti eventi alluvionali e come si articolerà la dichiarazione di stato di calamità recentemente intervenuta, con particolare riferimento alle percentuali di indennizzo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO (PD), replicando, sottolinea la necessità di operare per la prevenzione dei danni, in quanto, di fronte ad un fenomeno ricorrente, il sistema di indennizzo successivo si rileva del tutto inadeguato. In particolare, è necessario predisporre strumenti di tipo organizzativo e assicurativo. Da questo punto di vista la risposta del Governo appare insufficiente, muovendosi nel solco della consuetudine seguita sinora. Si riserva in ogni caso di valutare i provvedimenti che saranno presi in concreto, una volta ultimata la quantificazione dei danni.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.30

5-01267 Cenni: Situazione finanziaria dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta, per la quale si dichiara moderatamente soddisfatta. Infatti, condivide alcune delle affermazioni del Sottosegretario, come quelle relative alle conseguenze dell'attuale situazione e alla necessità di incrementare le risorse a disposizione dell'AGEA. Si tratta del problema di fondo posto anche dalle regioni, tenuto conto che alcune di esse hanno già anticipato le risorse per far fronte ai costi delle attività relative ai fascicoli aziendali.

Auspica pertanto che sulla questione possa registrarsi l'impegno fattivo del Governo.

5-01429 Nola: Problematiche conseguenti alla ridefinizione dell'uso del suolo al pagamento degli aiuti comunitari in provincia di Pavia.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo NOLA (PdL), replicando, si dichiara non completamente soddisfatto della risposta del Governo, che non comprende uno specifico approfondimento relativo al settore dell'arboricoltura da legno e alle altre colture diverse dal riso, come richiesto nell'interrogazione. Premesso che i funzionari pubblici dovrebbero assumere la responsabilità di decidere, osserva che le rilevazioni effettuate tramite il sistema GIS pongono il problema delle domande pregresse; al riguardo, opportunamente il Ministero ha previsto la possibilità di rettificare le risultanze di quelle rilevazioni e di non penalizzare le domande pregresse, ma è necessario che sia assicurata la puntuale applicazione del provvedimento ministeriale, anche rispetto a quanto deciso da alcune regioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore De Camillis ha svolto la relazione introduttiva.

Mario PEPE (PD) ritiene necessario svolgere alcune osservazioni e formulare domande in primo luogo circa la disponibilità ad accogliere i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, dal momento che tale intendimento non era chiaro nella relazione svolta nella giornata di ieri dal relatore.

Rileva inoltre la necessità di acquisire piena conoscenza riguardo alla pianta organica del Corpo forestale dello Stato, che è parte del Ministero, nonché notizie circa l'indizione di nuovi concorsi, anche alla luce del fatto che il regolamento in esame si propone una semplificazione degli apparati con riduzione dei costi. In sostanza, è necessario avere un quadro preciso della situazione del reclutamento.

Per quanto riguarda poi il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, organo tecnico-consulativo del ministro con funzioni di alta consulenza, studio e ricerca, si chiede se non si reputi eccessiva la nomina da parte del ministro stesso di nove dei dodici

membri del Consiglio nazionale, pur in presenza dell'aumento da due a tre del numero dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni. Rileva inoltre come la mancata puntualizzazione di ruoli e funzioni dei componenti del Consiglio potrebbe rendere poco produttiva l'attività di detto organismo, condividendo in tal modo un ulteriore rilievo espresso dal Consiglio di Stato.

Esprimendo inoltre perplessità sui rilievi del Consiglio di Stato in merito all'articolo 7.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva l'importanza del provvedimento ai fini della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, purtuttavia, non ha saputo cogliere tale opportunità per procedere ad un miglioramento dell'efficienza della macchina ministeriale, per adeguarla alle richieste del sistema agroalimentare. Tra le opportunità mancate vi è quella relativa al quadro dirigenziale, essendo il taglio del personale concentrato maggiormente sul personale non dirigente.

Dichiara quindi di condividere l'accorpamento delle direzioni generali competenti per le politiche comunitarie e internazionali di mercato, accorpamento che può rispondere ad una logica di razionalizzazione e di riorganizzazione.

La parte relativa al controllo della qualità e della repressione delle frodi — funzione essenziale dell'amministrazione — avrebbe invece richiesto un'operazione più coraggiosa. In particolare, sarebbe stato necessario valutare una vera unificazione tra il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e il Corpo forestale dello Stato, almeno per quanto riguarda il controllo e la repressione. Non condivide inoltre l'accorpamento delle funzioni che riguardano sia il controllo della qualità e le frodi sia il riconoscimento degli organismi di certificazione; infatti, in tal modo si riconducono in capo ad un'unica struttura le due distinte funzioni di controllato e di controllore, introducendo un elemento di debolezza nel sistema.

Esprime poi rammarico per la mancata vera riorganizzazione del Ministero, che è in stretto rapporto con il processo di riorganizzazione degli enti del settore, che non sta avendo lo sviluppo auspicato.

Preannuncia quindi, per le motivazioni suesposte, il giudizio contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, condivide l'esigenza prospettata dall'onorevole Pepe circa la necessità di acquisire precise informazioni circa la pianta organica del Corpo forestale dello Stato e la situazione del reclutamento, anche in relazione all'azione svolta dalle varie regioni che appare sempre più diversificata e bisognosa di un coordinamento per renderla meno disomogenea, proprio con riferimento all'attività dei forestali.

In linea generale, ricorda che la riorganizzazione del Ministero è disposta in attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha fissato precisi obiettivi di ridimensionamento del personale, da conseguirsi mediante una riorganizzazione delle funzioni. Ciò premesso, il provvedimento in esame contiene scelte apprezzabili, come quelle relative al settore della qualità delle produzioni e della tracciabilità, che indicano l'intenzione del Ministero di operare con efficacia e in modo diretto. Altri risultati potranno invece essere perseguiti in una fase successiva, come le ulteriori iniziative di riorganizzazione e razionalizzazione del personale indicate dall'opposizione.

Alla luce di tali considerazioni, dà lettura di una proposta di deliberazione, che richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di salvaguardare le competenze del Commissario *ad acta* per le attività della soppressa Agensud, che svolge un'attività di particolare rilievo, soprattutto nelle regioni meridionali (*vedi allegato 5*).

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva come i risparmi di spesa indicati nel provvedi-

mento, che si augura comunque non determinino una riduzione dell'efficienza della macchina amministrativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano in realtà considerati « meramente virtuali » nel parere del Consiglio di Stato, giacché, a fronte della contrazione della dotazione organica a 1896 unità, i posti effettivamente coperti al 31 dicembre 2008 risultano essere 1553, cui saranno da aggiungere 69 unità, la cui assunzione è autorizzata per l'anno 2009.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che le dotazioni di bilancio del Ministero sono fissate sulla base della pianta organica e che, pertanto, la riduzione della pianta organica produce risparmi reali.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, si associa alle considerazioni del sottosegretario, ribadendo che il bilancio del Ministero è predisposto sulla base della pianta organica, a prescindere dalla consistenza del personale in servizio. In questo senso, la riduzione prevista dallo schema di regolamento appare più rappresentativa della effettiva realtà del personale.

Viviana BECCALOSSO (Pdl) dichiara l'assenso del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando in particolare la necessità di intervenire sulla questione del Commissario *ad acta* per le attività *ex Agensud*. Manifesta quindi apprezzamento per lo schema di riorganizzazione proposto dal Governo, che interviene nella direzione di una maggiore trasparenza nonché di una maggiore efficacia nell'azione di controllo.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene fondati i rilievi del Consiglio di Stato circa il carattere meramente virtuale dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della dotazione organica, in quanto le dotazioni di bilancio sono in realtà fissate sulla base dell'organico di fatto, incrementato delle assunzioni previste. La differenza tra pianta organica e organico di fatto testimonia quindi che un vero taglio dell'organico non sarà realizzato.

Ribadisce quindi la sua contrarietà all'accorpamento delle funzioni di riconoscimento degli organismi di certificazione e delle funzioni di controllo, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), esprimendo rammarico per il fatto che la Commissione non sia riuscita ad esprimere una valutazione condivisa sul provvedimento, preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 ed abbinata.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla IX Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, fa presente che il testo unificato elaborato dalla Commissione Trasporti reca disposizioni volte ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale e, in particolare, numerose modifiche al codice della strada, intervenendo su ben 30 articoli sui 240 che lo compongono.

Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse per il settore agricolo, fa presente che il codice della strada dedica i seguenti articoli alle macchine

agricole: articolo 57 (definizione), articoli da 104 a 114 (circolazione), articolo 124 (guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici agricole). Il testo unificato in esame, all'articolo 7, interviene sugli articoli 104 e 114 del predetto codice. In particolare, al comma 1, viene modificato l'articolo 104, comma 8, nel senso di aumentare da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione a circolare su strada per le macchine agricole eccezionali, ossia quelle che hanno masse e sagome eccedenti determinati limiti e le trattatrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato eccedenti determinati limiti. L'autorizzazione è rilasciata dall'ANAS per le strade statali e dalla regione di partenza per le altre strade. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del testo in esame, che modifica l'articolo 114 del codice della strada, l'autorizzazione a circolare su strada resta invece valida un solo anno per le macchine operatrici eccezionali.

Al riguardo, sottolinea la necessità di semplificare ulteriormente gli adempimenti richiesti per la circolazione su strada delle macchine agricole e, in particolare, per le macchine operatrici. Infatti, tali macchine sono utilizzate soprattutto da imprese che operano per conto terzi e che, pertanto, difficilmente possono prevedere con il necessario anticipo le zone nelle quali si troveranno ad operare; ciò comporta conseguenze anche nei rapporti con le compagnie assicurative. Sarebbe quindi necessario prevedere che la domanda di autorizzazione a circolare su strada possa essere presentata ad un unico ente o sportello, il quale provveda poi ad inoltrarla all'ente competente. Sarebbe inoltre necessario prevedere anche per questo tipo di macchine che l'autorizzazione abbia durata biennale.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole con le osservazioni illustrate.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene opportuno che la Commissione si pronunci anche sulle disposizioni relative al tasso alcolemico, per quanto incidano indirettamente sulla competenza della Commissione Agri-

coltura, nel senso almeno di invitare la Commissione di merito, per esempio, a non « demonizzare » i prodotti alcolici e a distinguere tra vino e superalcolici.

Si riserva inoltre di approfondire le proposte del relatore, in quanto potrebbero essere in parte superate nella realtà concreta.

In ogni caso, al fine di compiere gli opportuni approfondimenti nel senso indicato, chiede che il seguito dell'esame del testo unificato sia rinviato alla prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione è già in ritardo nell'espressione del parere sul testo unificato, di cui la Commissione Trasporti intende chiedere il trasferimento alla sede legislativa. In ogni caso, ritenendo che la richiesta del deputato Zucchi possa essere accolta, invita il relatore ad approfondire le questioni relative al consumo di sostanze alcoliche. Infatti, sebbene le disposizioni del testo in esame interessino solo in maniera indiretta la competenza della Commissione Agricoltura, quest'ultima ha in ogni caso la responsabilità delle decisioni che interessano le produzioni agroalimentari.

Gaetano NASTRI (PdL) sottolinea l'opportunità di verificare con l'ANIA, che rappresenta le compagnie di assicurazione, la possibilità di venire incontro alle esigenze delle imprese che utilizzano macchine e operatrici agricole, con particolare riferimento al requisito dell'autorizzazione a circolare su strada.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, completando quindi su questo punto il disegno dell'iniziativa governativa che si è inizialmente attivata mediante il decreto-legge n. 171, del quale la Commissione si è approfonditamente occupata nei mesi scorsi.

Il disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 ottobre 2008, insieme al citato decreto-legge, è stato sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-regioni, che ha espresso un parere favorevole, e può quindi adesso cominciare il suo *iter* partendo da una base che appare largamente condivisa, e sulla quale il lavoro del Parlamento potrà utilmente svolgersi per arricchirne i contenuti, entro i limiti purtroppo stringenti segnati dalle compatibilità finanziarie.

Pur contenendo una varietà di disposizioni, riferite a specifici ambiti normativi, il disegno di legge è venuto all'attenzione del dibattito politico soprattutto per l'intervento relativo alla indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, intervento che si inserisce in un quadro normativo comunitario complesso, peraltro a sua volta in evoluzione.

Passando ad illustrare le linee essenziali dell'articolato, rileva che l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera

e di distretto e, riformulando il predetto articolo 66, elimina la limitazione dell'ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. La relazione illustrativa sottolinea infatti come il decreto ministeriale 22 novembre 2007 già preveda per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto il ricorso anche alle risorse del « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca », che prescinde da vincoli di natura territoriale.

L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, modificando l'articolo 6 della legge n. 138 del 1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, e raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).

L'articolo 3 modifica la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Al riguardo, segnala tuttavia che, a seguito dell'approvazione da parte del Senato, nella seduta del 13 maggio scorso, di un emendamento del Governo, il contenuto delle disposizioni dell'articolo 3 è confluito nel testo del disegno di legge collegato in materia di energia e sviluppo, già approvato dalla Camera e che sarà prossimamente riesaminato dalla Camera stessa (C. 1441 *ter*-B).

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, i « criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo

rurale. Segnala al riguardo che il parere espresso dalla Conferenza Stato regioni chiede al Ministro di sostenere nel corso dell'iter parlamentare ulteriori proposte di modifica al decreto legislativo n. 227 del 2001, di orientamento in materia forestale.

L'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 6 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o di provenienza, la norma distingue tra prodotti alimentari trasformati e non trasformati.

L'articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione. Ricorda a questo proposito che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, il Senato aveva approvato una disposizione (articolo 4-terdecies) che interveniva sull'apparato sanzionatorio della legge n. 281 del 1963. Sul punto, la Commissione Giustizia della Camera aveva espresso parere favorevole con tre osservazioni (seduta dell'11 dicembre 2008). Tale disposizione è stata successivamente soppressa nel corso dell'esame alla Camera. La disposizione in commento in parte riprende il contenuto di tale norma, tenendo conto del citato parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, fa presente che la materia è oggetto anche del progetto di legge S. 1331, d'iniziativa del senatore Scarpa Bonazza Buora, del quale la Commissione Agricoltura del Senato ha concluso l'esame in sede referente lo scorso 22 aprile.

Ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera, quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese. La prassi applicativa di tale disposizione, nelle intese intercorse tra i Presidenti delle Camere, è nel senso di riconoscere la priorità nell'esame della materia al ramo del Parlamento che lo ha avviato per primo.

In questo senso, appare opportuno che la XIII Commissione non promuova formali intese con il Senato ai sensi della citata disposizione regolamentare, ma prenda atto della prioritaria iniziativa della Commissione Agricoltura del Senato, escludendo quanto è oggetto del disegno di legge S. 1331 dall'ambito dell'intervento normativo da elaborare in relazione al disegno di legge C. 2260.

A tal fine, tenuto conto dell'avanzato stato dell'*iter* del disegno di legge S. 1331 presso il Senato, si riserva di prendere gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato per verificare, sulla base dei tempi prevedibili per la sua trasmissione alla Camera, se è opportuno per la Commissione attendere il testo del Senato per abbinarlo al disegno di legge C. 2260 oppure procedere ad un formale stralcio dell'articolo 6.

In questi limiti, ritiene che la XIII Commissione possa proseguire nell'esame del disegno di legge in titolo, tenuto anche conto che lo stesso è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di giugno.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni informali, in particolare incontrando i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della trasformazione agroalimentare.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, segnala che le audizioni dovrebbero comprendere anche le organizzazioni del commercio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che, in considerazione del programma dei lavori dell'Assemblea, la Commissione possa procedere alle audizioni richieste, purché si definisca un programma stringato, da svolgere in una giornata, così da non compromettere la possibilità di un adeguato esame del merito del provvedimento. Ribadisce inoltre che dovranno essere verificate le modalità di esame dell'articolo 6, sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00128 Oliverio: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.

7-00163 Beccalossi: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.

7-00164 Fogliato: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare.

(Rinvio del seguito della discussione — Abbinamento delle risoluzioni n. 7-00163 e n. 7-00164).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono state presentate le risoluzioni n. 7-00163 Beccalossi e n. 7-00164 Fogliato. Avverte che, se non vi sono obiezioni, vertendo anche queste risoluzioni sul medesimo argomento, la discussione si svolgerà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto del fatto che il rappresentante del Governo si è allontanato per presenziare alla seduta della Commissione Agricoltura del Senato, rinvia alla prossima settimana la discussione delle risoluzioni.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.35.

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che nella seduta del 23 aprile scorso, l'esame dello schema di documento conclusivo era stato rinviato per consentire gli opportuni contatti tra il relatore Gottardo e i gruppi, finalizzati ad un'eventuale riformulazione dello schema inizialmente presentato dal relatore stesso.

Isidoro GOTTARDO (PdL) illustra una nuova formulazione della sua proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 6*), che tiene ampiamente conto delle osservazioni e delle proposte di modifica che gli sono state sottoposte anche in via informale.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di poter procedere all'analisi della proposta presentata dal deputato Gottardo.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 maggio 2009.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01434 Catanoso: Modalità d'impiego dell'attrezzo da pesca denominato « ferrettara ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno precisare che l'attuale disciplina relativa all'attrezzo da pesca denominato « ferrettara », è stata adottata a seguito della comunicazione con cui la Commissione Europea ha richiamato il nostro paese al rispetto della normativa Comunitaria.

In particolare, in merito alle problematiche connesse all'utilizzo del sistema sopra indicato, si rappresenta che l'articolo 11-*bis* del Regolamento CE n. 1239, del Consiglio dell'8 giugno 1998, ha vietato, a partire dal 1° gennaio 2002, la cattura e lo sbarco delle specie indicate nell'allegato VIII (tonno bianco, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, tonnetti, tonno del sud, tombarelli, pesca castagna, aguglie imperiali, pesci vela, pesce spada, costardelle, corifene, squali e cefalopodi).

A livello nazionale, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1626/94 e n. 1239/98, sono state fissate le modalità tecniche e le caratteristiche dell'attrezzo denominato « ferrettara », concordate con la Comunità europea, così come indicate nel decreto ministeriale 14 ottobre 1998, e successive modifiche.

Tale decreto, al fine di garantire il rispetto del divieto introdotto con la citata norma comunitaria, ha posto ulteriori modalità tecniche, concordate con la Comunità europea, per l'utilizzo dell'attrezzo in parola, tali da impedire materialmente la cattura delle specie di cui all'allegato VIII e ha consentito, al contempo, esclusiva-

mente la cattura delle seguenti specie: ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga.

Per quanto attiene le attuali modalità di impiego dell'attrezzo « ferrettara », le stesse risultano disciplinate a livello nazionale dal decreto ministeriale 24 maggio 2006. Tale decreto ha consentito l'utilizzo del citato sistema, non oltre le 10 miglia dalla costa e stabilito una lunghezza massima di 2,5 chilometri nonché, una maglia non superiore a 180 mm di apertura.

Premesso quanto sopra, essendo tuttora vigenti le disposizioni comunitarie più volte richiamate, non si ritiene di poter provvedere al riguardo con disposizioni diverse ferma restando, naturalmente, la continua e attenta verifica da parte della Scrivente delle esigenze delle marinerie interessate, attraverso un'intensa attività a livello Comunitario.

In particolare, in merito ai singoli quesiti posti si precisa:

1) non si ritiene di poter autorizzare in via « accidentale », ovvero, in via « accessoria » la pesca delle specie ittiche di cui all'allegato VIII, in quanto la norma non consente alcuna deroga al generale divieto di pesca. Inoltre, quando è espressamente consentita, la cattura accessoria può considerarsi tale quando il quantitativo delle specie pescate, in via accessoria, non è prevalente rispetto alla cattura delle altre specie consentite. Tale norma, pertanto, limiterebbe di fatto la possibilità di verifica da parte degli organi preposti al controllo, favorendo di fatto condotte di pesca illegali;

2) la norma proposta consentirebbe di detenere a bordo due pezze la cui lunghezza è superiore a quella consentita, in contrasto con le disposizioni comunitarie e limitando di fatto la possibilità degli organi preposti al controllo di procedere alle verifiche.

Per quanto sopra, si ritiene, considerato anche che numerose unità hanno aderito ai piani di dismissione delle reti da posta derivanti con la successiva erogazione dei relativi premi, non necessario e inopportuno procedere ad ulteriori modifiche della disciplina vigente. Quanto sopra, anche in considerazione che la stessa risulta essere conforme alla disciplina comunitaria ed ogni intervento genera una aspettativa da parte di alcuni pescatori di poter continuare a pescare, con tali sistemi, le specie di cui all'allegato VIII del predetto regolamento.

Con le ultime modifiche introdotte al sistema sanzionatorio e con un'attenta

attività di vigilanza tesa a contenere il fenomeno della pesca illegale con reti derivanti, l'Amministrazione sta resistendo al ricorso, in merito a presunte carenze del sistema di controllo e sanzionatorio per la detenzione e impiego di tali reti, pendente innanzi alla Corte di Giustizia. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle modifiche proposte finirebbe inevitabilmente per ridurre le capacità operative degli organi di controllo, incidendo, altresì, negativamente sull'esito di tale giudizio.

L'Amministrazione, in via di autotutela, adotterà un provvedimento con il quale farà cessare gli effetti di tutti i decreti che prevedevano deroghe alla normativa comunitaria, ad eccezione della normativa nazionale che istituisce la « ferrettara », il cui decreto viene sospeso solamente nella parte in cui si fa riferimento alla distanza dalla costa. Questo per evitare difficoltà di interpretazione e una disciplina difforme rispetto a quella comunitaria.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01435 Fiorio: Danni alle aziende agricole del Piemonte e della Lombardia provocati dagli eventi alluvionali del 27 e 28 aprile 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le piogge alluvionali che hanno colpito le province di Alessandria, Asti e Cuneo nella regione Piemonte e la provincia di Pavia nella regione Lombardia nei giorni 27 e 28 aprile 2009, con gravi danni alle coltivazioni, alle strutture produttive agricole e alle infrastrutture rurali, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si fa presente che per il sostegno alle imprese agricole colpite potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici delle Regioni territorialmente competenti, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.

Alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa Amministrazione.

In relazione a ciò, questa amministrazione assicura che provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione dei decreti di declaratoria con i quali si dispone l'attivazione delle misure di aiuto, non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, recentemente modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Conseguentemente, ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole colpite, in relazione alla tipologia dei danni, potranno essere concessi i seguenti aiuti:

contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Si fa presente, infine, che con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01267 Cenni: Situazione finanziaria dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, in ordine alla grave situazione finanziaria in cui si è venuta a trovare l'AGEA in conseguenza delle riduzioni di stanziamento progressivamente apportate al bilancio dell'Agenzia e da ultimo in misura assolutamente rilevante con la legge finanziaria 2009, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che gli importi esposti dagli interroganti rappresentano con esattezza il disavanzo previsionale in cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) viene a trovarsi in considerazione dei tagli subiti, analoga condivisione meritano le considerazioni in ordine alle onerose conseguenze finanziarie per l'erario da paventare in relazione all'inevitabile degrado della qualità e quantità dei controlli obbligatori per normativa europea – che l'AGEA svolge nella sua qualità di organismo di coordinamento, responsabile di garantire nei confronti dell'Unione europea l'uniforme applicazione dei regolamenti in materia di erogazione e controllo dei pagamenti alle imprese agricole (7 miliardi di euro per anno ai produttori italiani).

L'interrogazione spinge a riconfermare un concetto basilare, connesso alla peculiarità dell'AGEA rispetto ad altre amministrazioni pubbliche; nel caso dell'Agenzia infatti le riduzioni di bilancio non comportano soltanto il rischio del peggioramento del livello dell'azione amministrativa – che comunque comprometterebbe gravemente la corretta e tempestiva erogazione di 7 miliardi l'anno di aiuti alle imprese agricole italiane – bensì concre-

tizzano per lo Stato un « risparmio » che è soltanto apparente, mentre in realtà è causa di danni economici al bilancio nazionale esponenzialmente superiori al beneficio immediato a causa delle possibili correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea per carenze negli adempimenti obbligatori.

Un intervento che aumenti le assegnazioni a favore dell'AGEA, già a partire dall'anno 2009, si rivela pertanto indispensabile, in relazione a due fondamentali obiettivi:

consentire l'azione trasversale dell'Agenzia, nella sua qualità di organismo di coordinamento, a supporto degli adempimenti in agricoltura delle regioni e degli organismi pagatori regionali;

consentire, nel breve-medio termine, l'erogazione dei corrispettivi per le attività di tenuta e controllo del fascicolo aziendale e di raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Il primo obiettivo, da conseguire mediante l'operatività della SIN, consiste nell'esecuzione armonizzata, a favore di tutti gli organismi pagatori, delle attività di controllo propedeutiche all'erogazione degli aiuti e della tenuta e aggiornamento del sistema integrato di gestione e controllo previsto dalla normativa comunitaria.

Tali attività sono peraltro ricomprese all'interno del più ampio contenitore costituito dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del quale l'AGEA è per legge il soggetto responsabile del coordinamento e della gestione.

Al riguardo va confermata la preoccupazione che le rilevanti riduzioni delle assegnazioni al comparto agricolo pubblico possano risultare di ostacolo al percorso attuativo delle « Linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Tale percorso attuativo appare viceversa irrinunciabile ai fini di una efficace azione in materia di agricoltura da parte delle regioni e delle province autonome.

Le esigenze in materia risultano a volte diverse negli specifici contenuti, ma comunque ugualmente irrinunciabili per tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal fatto che abbiano già istituito o meno il proprio organismo pagatore e dal livello di sviluppo e autonomia del proprio sistema informativo agricolo.

In questo senso appare preziosa l'azione della SIN la quale — oltre a garantire il pieno e tempestivo adempimento degli obblighi di controllo e di rendicontazione dello Stato membro nei confronti della Commissione europea — può mettere a punto strumenti utili alle funzionalità di interesse comune e consentire in tal modo alle regioni e province autonome ed agli organismi pagatori di indirizzare i propri impegni e le proprie risorse verso le specifiche esigenze, peculiari a livello di singola realtà regionale, connesse alle politiche agricole regionali definite in ciascun ambito locale.

Il secondo obiettivo è finalizzato a poter continuare a disporre dell'operato dei centri di assistenza agricola (CAA) in materia di tenuta e aggiornamento dei fascicoli aziendali da parte dei CAA, in attuazione del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Tali centri rappresentano l'elemento base del sistema di controlli in agricoltura, ai fini, soprattutto, della raccolta e dell'istruttoria delle domande di aiuto.

Risulta infatti tuttora irrinunciabile considerata la realtà agricola italiana, fatta di una miriade di piccole e piccolissime aziende, tecnologicamente impreparate e non attrezzate l'esistenza di una « perife-

ria » che mantenga il rapporto con il produttore sul territorio e lo assista negli adempimenti dichiarativi per l'accesso ai benefici comunitari.

In assenza di tale supporto si rischia infatti una drastica diminuzione delle domande di aiuto presentate e, di conseguenza, dell'importo complessivo degli aiuti comunitari erogabili, in un contesto dove già oggi lo Stato membro Italia « lascia » nelle casse comunitarie circa 250-300 milioni di euro ogni anno di *plafond* di spesa « domanda unica » che rimane inutilizzato.

La percentuale di non utilizzo rischia di crescere in misura molto più consistente, per cui il paese potrebbe di fatto « perdere » centinaia di milioni di fondi comunitari di cui beneficiano oggi le imprese agricole.

Per attenuare l'impatto di tale situazione l'AGEA ha già attuato, mediante la SIN, una soluzione basata sull'utilizzo ottimizzato delle risorse tecnologiche, in particolare promuovendo la semplificazione degli adempimenti dichiarativi per l'accesso agli aiuti comunitari (presentazione telematica e firma digitale) e sfruttando al massimo il collegamento telematico con le altre amministrazioni.

Gli effetti pratici di un « salto » organizzativo e tecnologico di tali dimensioni richiedono peraltro, per dispiegarsi con l'attesa efficacia, un periodo di « rodaggio » da valutare in almeno 2-3 anni, durante i quali appare oggettivamente impossibile rinunciare all'apporto dei CAA per la gestione del rapporto con i produttori agricoli e dei controlli istruttori obbligatori che richiedano tuttora l'esame, la registrazione a sistema e la custodia di documenti cartacei.

A coronamento delle considerazioni sin qui avanzate è doveroso segnalare che, tamponata l'emergenza, potrebbero essere ideate soluzioni strutturali, oltre a quelle fondate sull'utilizzo ottimizzato della tecnologia, che consentano di ridurre l'impatto complessivo dei costi degli adempimenti in agricoltura sulla finanza pubblica.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01429 Nola: Problematiche conseguenti alla ride-terminazione dell'uso del suolo e al pagamento degli aiuti comunitari in provincia di Pavia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa ai criteri di controllo utilizzati nelle aree interessate dalla coltura del riso, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono già intervenuti da tempo promuovendo un incontro il 9 febbraio 2009 con i rappresentanti della regione Piemonte, organismo pagatore, regionale piemontese, e l'Ente nazionale risi per discutere di tale problema.

In conseguenza di tale incontro è stato deciso di effettuare una revisione del lavoro di fotointerpretazione della copertura del suolo (*refresh*) al fine di verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria.

Tale revisione del lavoro di fotointerpretazione è stata estesa anche alle altre

zone interessate dalla risicoltura ed ubicate al di fuori del Piemonte.

A tal proposito si precisa altresì che gli « arginelli » citati nell'interrogazione non sono considerati tare improduttive, ma aree eleggibili a tutti gli effetti ai vari regimi d'aiuto relativi alla coltura del riso.

Inoltre la citata AGEA ha completato il lavoro d'indagine sottoponendo ai servizi tecnici della Commissione europea, una nota contenente alcune considerazioni ed elementi in base ai quali è possibile considerare eleggibili all'aiuto anche alcune aree tecniche quali argini principali, canali secondari, eccetera la larghezza superiore al limite previsto dalla regolamentazione comunitaria.

Il lavoro di revisione è stato completato ad inizio marzo e sono state avviate le procedure per consentire il pagamento degli aiuti anche rispetto alle succitate aree.

ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77).**PROPOSTA DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77), che risponde alle necessità di riorganizzazione del Ministero medesimo, conseguendo risparmi di spesa rispetto a quanto stabilito in relazione al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, emanato a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296;

considerato, con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera a), e in conformità ai rilievi mossi dal Consiglio di Stato, che è necessario assicurare la coerenza del provvedimento con la legislazione vigente e, in particolare, con le norme relative alle competenze in materia di attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attribuite al Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; considerate altresì le ulteriori competenze in materia di progettazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate, attribuite al medesimo Commissario dal decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento,

con i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), si ritiene necessario, per i motivi esposti in premessa, sostituire le parole: « gestione delle attività di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 » con le seguenti: « attività di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 »;

b) con riferimento all'articolo 8, comma 1, in conformità ai rilievi del Consiglio di Stato, si ritiene necessario precisare meglio l'espressione: « gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 », nel senso di richiamare gli articoli 1 e 3 di tale decreto, giacché l'articolo 2 del medesimo contempla il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, che è già disciplinato, autonomamente, dall'articolo 5 dello schema di regolamento in esame.

ALLEGATO 6

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***Lo svolgimento dell'indagine.*

La Commissione Agricoltura, tra le prime iniziative assunte dall'avvio della legislatura, nella seduta del 26 giugno 2008, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, al fine di acquisire un quadro informativo qualificato sulla situazione e sui suoi sviluppi, nonché sull'ampio ventaglio di analisi e di proposte avanzate, a livello istituzionale, sociale ed economico, nel corso del dibattito sviluppatosi nel Paese sull'argomento.

L'indagine si è sviluppata attraverso l'audizione dei rappresentanti degli enti e delle autorità chiamate istituzionalmente a compiti di vigilanza, controllo e verifica, degli istituti di ricerca e degli organi di governo nazionale e regionali. Sono state altresì sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole e dell'industria agroalimentare, le associazioni sindacali dei lavoratori del settore agroalimentare, le organizzazioni rappresentative delle imprese del commercio, comprese quelle della grande distribuzione, e le associazioni dei consumatori.

In dettaglio, sono state svolte le seguenti audizioni:

Garante per la sorveglianza dei prezzi (10 luglio 2008);

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (17 luglio 2008);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (17 luglio 2008);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (24 luglio 2008);

Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (31 luglio 2008);

organizzazioni professionali agricole Anpa, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, associazioni delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat, organizzazioni sindacali del settore agricolo FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare e associazione industriale Federalimentare (16 settembre 2008);

associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Ctcu-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori (24 settembre 2008);

organizzazioni del commercio Conffcommercio e Confesercenti (7 ottobre 2008);

organizzazioni della grande distribuzione organizzata Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad) (7 ottobre 2008);

Conferenza delle regioni e delle province autonome (16 ottobre 2008);

Corpo della Guardia di finanza (29 ottobre 2008);

Borsa Merci Telematica Italiana SCpA (BMTI SCpA) (13 novembre 2008);

Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) (13 novembre 2008);

Ministro dello sviluppo economico (3 dicembre 2008).

Sui temi oggetto dell'indagine, nonché su altri argomenti, la Commissione ha inoltre proceduto all'audizione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (30 ottobre 2008).

Le conclusioni della Commissione.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura nasce con l'esigenza di dare una spiegazione al paradosso implicito nell'aumento dei prezzi del settore agroalimentare, e il conseguente impatto negativo sul consumatore, e la lamentata perdita di valore della produzione primaria. L'incremento dei prezzi-vendita ha creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato dalle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente. Gli attori che hanno subito maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva.

In Italia, l'incremento dei prezzi nel settore agroalimentare è determinato oltre che da fattori strutturali (l'eccessiva lunghezza delle filiere produttive, la scarsa propensione all'associazionismo tra produttori, l'inadeguatezza e l'arretratezza delle infrastrutture logistiche e di trasporto, la scarsa informazione dei consumatori) anche dalla proliferazione di comportamenti speculativi e monopolistici messi in atto, come è stato in diverse occasioni rilevato dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, da alcuni operatori dell'intermediazione e della grande distribuzione commerciale.

Da sottolineare, in questo quadro, anche la carenza di efficaci meccanismi di monitoraggio e di controllo dei prezzi dei prodotti agroalimentari nonché la fragilità dell'apparato ispettivo e sanzionatorio, fattori che, in caso di incremento indiscriminato e ingiustificato dei prezzi dei prodotti, determinano, da parte delle autorità amministrative competenti, risposte intempestive e scarsamente incisive sul piano della deterrenza e del contrasto del fenomeno.

Inoltre, in determinate aree regionali e sub-regionali meridionali, caratterizzate da elevata densità mafiosa (ma ormai si registrano infiltrazioni criminali anche in alcuni importanti mercati del Centro-Nord), le organizzazioni criminali hanno assunto un ruolo centrale nel controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici, nella gestione delle fasi di intermediazione logistica e del trasporto, nella proprietà diretta di ipermercati e di diverse attività di ristorazione, con possibilità enormi di incidere nella fissazione dei prezzi dei prodotti e di promuovere condotte monopolistiche.

Obiettivo principale dell'indagine svolta dalla XIII Commissione e delle proposte che da essa emergono risulta essere proprio un sostegno agli agricoltori e ai destinatari finali dei prodotti, ovvero i consumatori. I primi devono poter vedere assicurata una redditività minima a fronte di un adeguato investimento, mentre ai secondi è doveroso garantire il diritto ad una trasparente informazione unitamente ad un prezzo equo.

Il libero mercato si inserisce in questo contesto delineandosi come il presupposto necessario alla base delle proposte avanzate, che vogliono creare le condizioni perché i prezzi possano rappresentare il punto di reale incontro tra domanda e offerta, perché il profitto sia allocato equamente tra i molteplici operatori della filiera e perché sia garantito un livello informativo adeguato al consumatore ultimo.

In ogni caso, occorre sottolineare che quello dei prodotti agroalimentari è un mercato sottoposto a tensioni inflazionistiche particolari, un mercato a se stante

che, in caso di ingiustificato e indiscriminato incremento dei prezzi, richiede l'applicazione di specifiche e urgenti misure di regolazione e controllo dei prezzi, ai fini della immediata salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto in ordine ai consumi alimentari delle fasce di popolazione più deboli sul piano sociale ed economico.

Al fine di ottenere i suddetti risultati si individuano cinque principali direttive da seguire:

1. infrastrutture e ricerca scientifica;
2. implementazione dell'efficienza del mercato;
3. sistema ispettivo e sanzionatorio;
4. lotta alla speculazione e contrasto dei comportamenti lesivi del mercato e della concorrenza;
5. sensibilizzazione sociale.

La scelta di investire ha un orizzonte di lungo periodo e, come risulta evidente, non è la soluzione al problema immediato del caro prezzi o del calo di redditività delle imprese agricole, ma raffigura un'importante base sulla quale è necessario intraprendere una politica pressante e incisiva allo scopo di trasmettere un messaggio di stabilità e fiducia per il futuro prossimo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, fermi restando alcuni sgravi fiscali necessari per alimentare un processo di aggregazione, gli investimenti necessari per dare risposta al problema dovrebbero concentrarsi su due direzioni: la rete infrastrutturale e la ricerca scientifica.

Il potenziamento della rete infrastrutturale, logistica ed energetica rappresenta un nodo fondamentale non solo per il settore agroalimentare, ma anche per lo sviluppo dell'intera economia nazionale. Un idoneo sistema infrastrutturale porterebbe ad una riduzione dei costi di trasporto merci e di fornitura energetica, nonché un notevole risparmio in termini di tempo. La ricerca e sviluppo costituiscono l'altra direzione cui gli investimenti dovrebbero tendere. L'innovazione e la

cooperazione tra settori anche lontani tra loro possono creare le condizioni per lo sviluppo di prodotti o processi in grado di permettere risparmi consistenti. Ad esempio, nuove tecniche derivanti dal settore sanificazione si potrebbero trasferire alla conservazione della frutta riducendo sensibilmente l'*input* energetico e l'utilizzo di prodotti chimici; un nuovo concetto di rifiuto potrebbe permettere all'agricoltura di diventare energeticamente eccedentaria mediante il ritiro e il trattamento in piccoli impianti dello scarto organico derivante da lavorazioni o da prodotti alimentari scaduti e utilizzando il digestato come concime.

L'equilibrio economico generale, ovvero il perfetto incontro tra domanda e offerta, risiede nell'efficienza del mercato. Tuttavia, è stato empiricamente dimostrato che l'efficienza dei mercati è un concetto puramente teorico che non può trovare riscontro nella realtà in quanto dipende dalla presenza di una concorrenza perfetta e di un'informazione assolutamente simmetrica. Ovviamente, la dimensione che ha raggiunto il mercato globale non permette alla cosiddetta « mano invisibile » di Smith di svolgere la sua funzione in quanto ne vengono a mancare le ipotesi alla base. A tale scopo, l'azione politica dovrebbe operare nella direzione di ristabilire, per quanto più possibile, le condizioni nodali dell'efficienza, ovvero l'informazione e la concorrenza. Risulta necessario garantire che tutte le imprese, a qualsiasi livello della filiera, e quindi partendo dai produttori fino a giungere alla grande distribuzione, possano proporsi nel mercato in maniera liberamente concorrenziale e possano ottenere una redditività tale da permettergli di rimanere nel mercato. Una volta raggiunte le condizioni per l'efficienza, anche il prezzo pagato dal consumatore risulterà corretto, in quanto derivante dal naturale incontro di domanda e offerta.

Per questa ragione si vede con favore l'introduzione di nuovi strumenti aggregativi per il primo anello della filiera, oggi più frammentato e assoggettato alle dimensioni dell'associazionismo delle con-

troparti intermediarie e distributive, al fine di conferire ai produttori maggiore capacità di coordinamento del mercato e quindi assicurare loro una redditività pur conservando la concorrenzialità del sistema. Allo stesso scopo è inoltre auspicabile che la parte agricola della filiera non si limiti alla produzione, ma includa le fasi principali della catena del valore che derivano dai servizi mediati dal prodotto diventando interlocutore diretto della grande distribuzione organizzata (GDO) piuttosto che dell'industria.

In un'ottica di riduzione dei passaggi di intermediazione distributiva dei prodotti, occorre promuovere la nascita di forme di vendita diretta, attraverso la creazione dei cosiddetti *farmers market*, i mercatini di campagna (un'eventualità resa possibile dall'entrata in vigore del decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, che affida ai comuni il compito di istituire questi mercati in aree pubbliche o private, dove gli agricoltori possono vendere direttamente i prodotti alimentari).

Affinché i produttori della filiera agroalimentare possano diventare i protagonisti sia per il loro *format* culturale sia per capacità professionali sono indispensabili forum monotematici e stage formativi.

A livello locale, è indispensabile, inoltre, favorire la diffusione di accordi tra enti locali, associazioni dei commercianti, grande distribuzione e associazioni dei consumatori, per difendere il potere di acquisto delle famiglie e tutelare i consumi alimentari delle fasce a basso reddito, soprattutto in ordine alle principali categorie di prodotti di largo consumo.

Oltre ad un prezzo equo, la seconda condizione da garantire al consumatore è un'adeguata informazione tale da permettergli di compiere scelte consapevoli al momento dell'acquisto. La tracciabilità del prodotto risulta a questo proposito fondamentale nella sua funzione di garante della sicurezza alimentare e della qualificazione del prodotto stesso. La possibilità di identificare, documentare e comunicare tutti i percorsi che un prodotto segue, dal

primo momento fino all'acquisto da parte del consumatore, può portare alla realizzazione di un chiaro ed inequivocabile elemento identificativo (etichetta) che accompagna il prodotto di qualità, ma deve anche saper giustificare le difformità tra i prezzi e lasciare la scelta finale ed informata all'utente. Nuovi strumenti sono oggi disponibili per arrivare ad un concetto esteso di trasparenza e di servizi aggiunti al consumatore, così come per colmare la distanza che separa i due estremi della filiera: un esempio sono gli *smart tag* o codici matrix.

Inoltre, per promuovere una informazione più trasparente e per determinare un prezzo equo dei prodotti agroalimentari, sarà opportuno incrementare il numero e la qualità degli accordi tra le associazioni dei produttori e quelle dei consumatori.

A garanzia dell'efficienza di un qualsiasi sistema occorre che la struttura dei controlli sia dotata di strumenti tali da poter operare correttamente e che l'apparato sanzionatorio appaia sufficientemente identificabile e fermo da reprimere ogni tentativo di aggirare le disposizioni a riguardo. A tale riguardo, l'audizione del capo del III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza risulta particolarmente chiara nell'esprimere la necessità di ampliare gli strumenti investigativi e di inasprire i profili sanzionatori del reparto in oggetto. Dello stesso parere appare anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sottolinea l'importanza del ruolo di un soggetto controllore per verificare e assicurare che non ci siano anomalie derivanti da inefficienze o frodi.

Al fine di migliorare il sistema dei controlli e del monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli e agroalimentari, diventa necessario agire su due livelli, centrale e periferico.

A livello centrale, occorre rafforzare e rendere più incisivo il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attribuendogli la possibilità di attuare, in stretto coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, misure

amministrative sanzionatorie, immediatamente cogenti, qualora si verificano, nel mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, episodi di grave lesione dei meccanismi della concorrenza o si accertino comportamenti speculativi da parte degli operatori della distribuzione commerciale.

A livello periferico, diventa indispensabile imprimere uno speciale impulso ai controlli di polizia annonaria a livello comunale e promuovere efficaci azioni di monitoraggio da comuni attraverso una propria rete di rilevazione dei prezzi.

È opportuno concludere con una considerazione riguardo alle abitudini al consumo dell'intera popolazione che non vuole sembrare retorica e puramente astratta, ma mira ad una reale e tangibile politica di sensibilizzazione sociale poiché sono proprio i modelli di consumo a determinare la domanda. La società del consumo, in cui ognuno di noi è perfettamente inserito, ha storicamente inizio in un periodo di espansione senza precedenti dell'economia mondiale in cui si è registrato un vertiginoso aumento della produzione agricola e industriale e una spasmodica crescita della produttività. L'accresciuto benessere ha reso possibile un

grande aumento dei consumi in tutti gli strati sociali dissociando l'atto dell'acquisto dall'effettiva necessità, e senza prendere in considerazione l'origine o le conseguenze ambientali della produzione e smaltimento. L'abbandono dell'individualismo a favore di una cultura attenta alla qualità, al contenuto, al rispetto dell'ambiente e alle reali necessità porterebbe inevitabilmente, oltre che ad una vita più sana e naturale, ad una riduzione della domanda e al conseguente calo dei prezzi di vendita. Quindi, una politica di favore per la diffusione e la vendita di prodotti sfusi o per la promozione della produzione locale e di qualità (v. «chilometro zero») è sicuramente un proposito accettato positivamente.

A tal fine, dovrà assumere una particolare rilevanza la promozione dei Gruppi di acquisto solidale (Gas), riconosciuti giuridicamente dalla legge finanziaria 2008, associazioni senza scopo di lucro costituite da persone o nuclei familiari, che acquistano beni all'ingrosso, prevalentemente prodotti alimentari o di uso comune per ridistribuirli all'interno del gruppo, ottenendo un rilevante risparmio economico.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

ERRATA CORRIGE 161

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 maggio 2009.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17

settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che dà attuazione a due distinte deleghe legislative conferite al Governo. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dello schema di decreto legislativo sono adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il citato articolo 12 ha

delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, che ha recepito la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Le rimanenti disposizioni sono invece emanate in virtù della delega recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), la quale ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta « direttiva MiFID »).

Lo schema di decreto, che consta di due articoli, detta disposizioni in materia di consulenti finanziari, di promotori finanziari, di emittenti strumenti finanziari quotati nonché di emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico della finanza (TUF), per quanto concerne la disciplina dei consulenti finanziari dettando altresì nuove disposizioni in materia di promotori finanziari. Esso interviene, inoltre, su alcuni aspetti della disciplina del prospetto informativo ed estende le regole di controllo e il sistema delle sanzioni per abusi di mercato – attualmente già previsti per le operazioni sui mercati regolamentati – anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati.

Con riguardo al primo aspetto, ossia alla disciplina dei consulenti e dei promotori finanziari, lo schema di decreto riformula il vigente articolo 18-*bis* del TUF. Le novità più rilevanti riguardano i criteri di composizione dell'organismo di gestione dell'Albo dei consulenti finanziari, la facoltà per l'organismo di gestione dell'Albo di avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo in relazione alle contribuzioni dovute dagli iscritti (attual-

mente affidato ad Equitalia S.p.A.), l'introduzione del principio del contraddittorio nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori, l'ampliamento dei provvedimenti sanzionatori che possono essere applicati dall'organismo di gestione dell'Albo. Si precisa, inoltre, che il termine per la proposizione del ricorso contro il provvedimento sanzionatorio decorre dalla comunicazione all'interessato e che, in caso di inerzia o malfunzionamento del citato organismo, la Consob può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, prevedendo la possibilità di scioglimento del medesimo organismo e la nomina di un commissario solo nei casi più gravi.

La modifica della normativa in materia di consulenti finanziari ha indotto poi il legislatore delegato a rivisitare, per motivi di coerenza, anche la disciplina relativa all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF. In particolare, si prevede ora che l'organismo di gestione dell'Albo dei promotori finanziari può avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo (attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.) in relazione alle contribuzioni dovute dagli iscritti. Si stabilisce, altresì, che il predetto organismo possa esigere prestazioni patrimoniali anche a coloro che chiedono l'iscrizione nonché a coloro che intendono sostenere la relativa prova valutativa. Infine, si fa obbligo all'organismo di procedere alla cancellazione degli iscritti nell'Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con apposito regolamento.

Quanto alla disciplina del prospetto informativo, lo schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 94-*bis* del TUF. Allo scopo di rendere coerente la citata previsione con quanto stabilito dalla direttiva 2003/71/CE, la norma viene modificata precisando che alla Consob spetta la verifica della completezza del prospetto, ivi incluse la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità.

Risulta modificato anche il comma 4 dell'articolo 97 del TUF che, nella formulazione vigente, dà facoltà alla Consob di

chiedere informazioni nei confronti di coloro per i quali ci sia un fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La norma viene modificata in modo da consentire alla Consob di chiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto tali operazioni in relazione ad offerte al pubblico già concluse.

La terza area di intervento dello schema di decreto legislativo riguarda l'estensione della tutela attualmente offerta dal TUF e dalle autorità di vigilanza in materia di negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dai cosiddetti abusi di mercato.

L'estensione del sistema di controlli e di sanzioni previsti in origine dalla direttiva 2003/6/CE (relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato) è connessa all'esigenza di assicurare un'eguale tutela nell'ambito di mercati la cui operatività è sopravvenuta rispetto alle previsioni della direttiva del 2003.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, l'intervento è quindi volto a predisporre un complesso di regole (sul modello di quanto previsto in altri Stati, quali il Regno Unito) che garantiscano il corretto svolgimento delle negoziazioni, sanzionando quelle condotte fraudolente (i cosiddetti « abusi di mercato ») che hanno l'effetto di disincentivare i soggetti potenzialmente interessati ad investire su strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione e di determinare un incremento del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su tali mercati.

Fra le principali novità si segnala la possibilità di applicare – anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob – le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico delle

informazioni privilegiate e al potere della stessa Consob di richiedere informazioni.

Viene inoltre modificato l'articolo 180 del TUF al fine di ricomprendere nella nozione di « strumenti finanziari » anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, rendendo così applicabili a tali fattispecie le disposizioni successive del TUF.

L'estensione della tutela sanzionatoria in materia di abusi di mercato è realizzata, invece, dai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che modificano gli articoli 182 e 183 del TUF. In particolare, all'articolo 182 viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano oltre che in un mercato regolamentato italiano.

Si interviene quindi sull'articolo 183 del TUF estendendo agli emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato già prevista in relazione alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro, nonché alle negoziazioni di azioni proprie, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

Con modifiche agli articoli 184 e 185 del TUF viene definita l'entità della sanzione penale nel caso in cui i reati ivi puniti (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Si apportano modifiche anche all'articolo 187-*septies* del TUF che disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, prevedendo che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o abbia la sede all'estero. Parimenti all'articolo 196, comma 2, del TUF, concernente le sanzioni amministrative applicabili ai promotori finanziari, si precisa che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 187-*octies*, comma 4, del TUF, prevedendo che la Consob possa accedere all'archivio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tale articolo 7 ha previsto che le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. I rapporti e le operazioni sopra menzionate, compiute al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria ed archiviati in apposita sezione.

Diverse modifiche ed integrazioni sono apportate all'articolo 190 del TUF che commina sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati. Nel dettaglio, vengono innanzi tutto inserite, nell'elenco delle disposizioni la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni, le norme contenute all'articolo 79-*bis* del TUF che disciplina il regime di trasparenza post-nego-

ziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati.

Viene poi stabilito che costituisce illecito amministrativo l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria in assenza dell'iscrizione nell'albo. Infine, si stabilisce che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applichino ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* del TUF, nonché ai membri dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 del TUF.

Infine, all'articolo 195, comma 4, del TUF, si prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione, non rilevando più il domicilio della persona fisica.

L'articolo 2 dello schema di decreto inserisce un comma 14-*bis* nell'articolo 19 del citato decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, disponendo che, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di gestione dell'Albo dei consulenti finanziari siano nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea nella materia oggetto dello schema di decreto legislativo, si segnala che, nell'ambito delle iniziative adottate a fronte della crisi economica, la Commissione europea ha presentato il 30 aprile 2009 una proposta di direttiva (COM(2009)207) che modifica la direttiva 2004/39/CE al fine di introdurre requisiti armonizzati per gli organismi preposti alla gestione e all'amministrazione dei fondi alternativi di investimento (quali hedge funds, private equity, fondi immobiliari, fondi di materie prime, fondi infrastrutturali ed altri tipi di fondi istituzionali), nonché una comunicazione (COM(2009)204) sulla protezione degli investitori per i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (packaged), quali fondi comuni di investimento, investimenti

inseriti in polizze di assicurazione vita, titoli strutturati al dettaglio, depositi a termine strutturati. La citata comunicazione preannuncia l'avvio, entro la fine del 2009, di una consultazione pubblica volta a valutare modifiche alla normativa vigente in materia, di cui, tra l'altro, alla direttiva 2004/39/CE.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 177 del 14 maggio 2009:

a pagina 129, prima colonna, dodicesima riga, sostituire il numero « 13 » con il seguente « 6 »;

a pagina 136, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire il numero « 13 » con il seguente « 6 »;

a pagina 137, seconda colonna, ventunesima riga, sostituire la parola « 97 » con la seguente « 90 »;

a pagina 142, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole « le parole: » devono essere scritte in carattere tondo;

a pagina 142, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: « sono sostituite con le seguenti: » devono essere scritte in carattere tondo;

a pagina 142, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: « le parole: » devono essere scritte in carattere tondo;

a pagina 142, seconda colonna, trentunesima riga, le parole « sono sostituite con le seguenti: » devono essere scritte in carattere tondo;

a pagina 144, prima colonna, seconda riga, dopo le parole: « Al comma 5, » inserire le seguenti: « lettera b), »;

a pagina 148, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: « e successive modifiche. », sopprimere l'ultimo periodo.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 170 del 29 aprile 2009, all'allegato 1:

a pagina 171, seconda colonna, dodicesima riga, la parola: « inammissibili » è sostituita dalla seguente: « irricevibili »;

a pagina 193, seconda colonna, quinta riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 196, prima colonna, ventesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 215, prima colonna, nona riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 215, prima colonna, diciassettesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 215, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 215, seconda colonna, trentunesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, prima colonna, quinta riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, prima colonna, dodicesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, prima colonna, diciannovesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, prima colonna, trentatreesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 216, seconda colonna, nona riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 217, seconda colonna, diciottesima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile »;

a pagina 218, seconda colonna, quarantaquattresima riga, la parola: « Inammissibile » è sostituita dalla seguente « Irricevibile ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

MATERIE DI COMPETENZA:

Esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
(Esame e rinvio)

163

*Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Andrea PASTORE.*

La seduta comincia alle 14.10.

MATERIE DI COMPETENZA

Esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 14, comma 21, della legge n. 246 del 2005, la Commissione è chiamata a verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui allo stesso articolo 14 (cosiddetto procedimento « taglia-leggi ») e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

La proposta di relazione in titolo è stata redatta dai relatori incaricati, il deputato Della Vedova e la senatrice Leddi, sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione in

questi mesi, delle relazioni e dei dati pervenuti dai Ministeri e dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli approfondimenti condotti nell'ambito di un seminario di studio, organizzato dalla Commissione coinvolgendo alcuni docenti universitari su questioni di carattere tecnico-giuridico connesse alla fase di attuazione del procedimento « taglia-leggi ».

Dà la parola ai relatori per l'illustrazione della proposta di relazione, che è frutto di un lavoro condiviso da tutte le forze politiche presenti nella Commissione.

La senatrice LEDDI ripercorre i contenuti fondamentali della proposta di relazione. Nella prima parte sono sintetizzate le politiche di semplificazione attuate in Italia nell'ultimo decennio, con particolare attenzione al procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme previsto dalla legge n. 246, alle più recenti linee evolutive e ai temi di dibattito manifestatisi nell'attuale legislatura. Nella seconda parte si riferisce sinteticamente delle politiche di semplificazione introdotte a livello regionale e in sede comu-

nitaria. Nella terza parte si dà conto dello stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge n. 246, quale emerge sia dalle informazioni e dai dati forniti alla Commissione dai Ministeri e dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, sia dall'indagine conoscitiva svolta. Infine, nell'ultima parte sono formulate alcune considerazioni conclusive unitamente ad alcune proposte.

La Commissione è ben consapevole che lo strumento della « ghigliottina » ha suscitato e continua a suscitare perplessità, anche sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Tuttavia, è bene ricordare che tale strumento è stato introdotto attraverso un emendamento di iniziativa parlamentare al disegno di legge di semplificazione per il 2005, appoggiato dal Governo e sul quale si è raccolto un consenso pressoché unanime delle forze politiche presenti in Parlamento.

È inoltre indubbio – e riconosciuto anche dagli stessi detrattori – che la prima fase del procedimento « taglia-leggi », conclusasi nel dicembre 2007, ha consentito, per la prima volta in Italia, di raggiungere un obiettivo di grandissima rilevanza: il censimento da parte del Governo degli atti normativi primari in vigore nel nostro Paese. Probabilmente senza le conseguenze derivanti dalla « ghigliottina », le Amministrazioni di settore non si sarebbero mai attivate.

La ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti ha fornito la base conoscitiva necessaria per le successive fasi del procedimento « taglia-leggi ». La seconda fase – che si dovrà concludere entro il 16 dicembre 2009 – è sicuramente la più delicata e non appare priva di aspetti problematici.

Come emerge dalle relazioni trasmesse alla Commissione in questi mesi, le Amministrazioni sono state tutte impegnate in un'approfondita attività di verifica delle disposizioni legislative di loro competenza. Pressoché tutte le Amministrazioni hanno ultimato l'individuazione degli atti normativi primari anteriori al 1970 da mantenere in vigore; molte hanno provveduto

anche ad elaborare un elenco delle leggi, sempre anteriori al 1970, da abrogare e hanno individuato i settori di possibile intervento per una attività di riordino e di riassetto normativo. Alcune Amministrazioni sono state particolarmente virtuose e stanno approntando codici di settore con l'obiettivo di unificare e riordinare tutti gli atti normativi di loro competenza.

Il Dipartimento per la semplificazione normativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto un ruolo di coordinamento e di stimolo, cercando di garantire quell'uniformità di indirizzi necessaria in un'operazione così delicata e complessa. Nonostante la complessità del meccanismo e le diverse sensibilità manifestate dalle Amministrazioni al riguardo, soprattutto per le norme definite pluridespote (cioè rientranti nella competenza di più Amministrazioni), sono stati raggiunti risultati pregevoli.

Come ha avuto modo di sottolineare il Ministro per la semplificazione normativa nel corso della sua audizione del 19 maggio 2009, c'è chi ha lavorato con maggiore dedizione, chi con qualche difficoltà. Tuttavia la ricognizione è stata effettuata con rigore ed in tempi ragionevoli, e si è ormai giunti alle ultime battute di questa seconda fase. Sulla base dei dati provvisori, aggiornati al 15 maggio 2009, dovrebbero essere confermati in vigore meno della metà degli atti normativi primari oggetto di ricognizione.

Rimangono alcune questioni aperte e alcuni nodi di carattere tecnico-giuridico che devono essere sciolti prima della predisposizione degli schemi di decreti legislativi *ex* articolo 14, comma 14, della legge n. 246.

Uno dei punti di maggiore criticità del meccanismo « taglia-leggi » è rappresentato dalla previsione di alcuni settori dell'ordinamento esclusi dal meccanismo della ghigliottina. La delimitazione delle disposizioni legislative sottratte al meccanismo di abrogazione automatica appare non sempre agevole: si consideri, ad esempio, l'opportunità o meno di considerare in « materia previdenziale » o « assistenziale » ogni disposizione di legge che preveda

aiuti o sussidi in favore di determinate categorie di soggetti. In questi casi, l'effetto abrogativo ricondotto al dispositivo « taglia-leggi » rischia di estendersi a disposizioni a pieno titolo rientranti fra le norme escluse dalla caducazione (con conseguente illegittimità per eccesso di delega del decreto legislativo), oppure, all'inverso, di non ricomprendere disposizioni suscettibili di abrogazione, « sviando » il processo di semplificazione dalle direttive tracciate dal legislatore delegante. Nella proposta di relazione si auspica, *de iure condendo*, che venga progressivamente ridotto il novero dei settori esclusi o che almeno si converta, con una nuova delega, l'elenco di tali settori in principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi.

Un secondo aspetto problematico riguarda le disposizioni vigenti nelle materie riconducibili alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. Nella proposta di relazione si fa presente che sarebbe preferibile sottrarre alla discrezionalità del legislatore delegato il rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e stabilire espressamente che nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi della citata legge n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. In questo senso sembra muoversi peraltro il disegno di legge recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile », attualmente all'esame del Senato.

Riguardo al contenuto dei decreti delegati, in base all'articolo 14 della legge n. 246 essi potrebbero limitarsi ad una indicazione puntuale delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore, oppure spingersi anche ad un riassetto. Nella proposta di relazione si suggerisce al Governo di attenersi alla prima opzione, limitandosi, in questa fase, all'elencazione delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore, anche al fine di superare i dubbi di

costituzionalità rivolti dalla dottrina nei confronti della seconda opzione, sotto il profilo della indefinitezza dell'oggetto della delega. Del resto già l'individuazione, entro il 16 dicembre 2009, delle disposizioni legislative da salvare rappresenterebbe un risultato di tutto rispetto ai fini dello sfortimento della legislazione e della complessiva conoscibilità dell'ordinamento vigente e renderebbe sicuramente più agevole la successiva operazione di riordino o riassetto delle legislazioni di settore. D'altra parte, a seguito della modifica del comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246, operata dall'articolo 13 della legge n. 15 del 2009, il Governo dispone di ulteriori ventiquattro mesi per l'emanazione di decreti legislativi di riassetto.

Per quanto riguarda l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi, entro i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore di questi ultimi, particolarmente problematica sarebbe la loro configurazione qualora essi mirassero a ripristinare disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970, della cui necessità ci si fosse resi conto dopo l'adozione dei decreti legislativi. Tale « ripescaggio » solleverebbe problemi applicativi di non lieve portata, per l'arco temporale tra l'intervenuta abrogazione e l'eventuale successivo ripristino di una disposizione. Nella proposta di relazione pertanto si auspica, *de iure condendo*, un differimento dell'entrata in vigore della « ghigliottina » alla data di scadenza del termine per l'emanazione dei decreti correttivi.

Un'ulteriore questione riguarda il rapporto tra delega « taglia-leggi » ed eventuali deleghe di riassetto normativo settoriale che dovessero intercorrere, con propri principi e criteri direttivi, nell'arco temporale sino all'adozione dei decreti legislativi di riordino e di riassetto *ex lege* n. 246. Molti Ministeri tendono a realizzare la riforma nel proprio settore con una delega amplissima che non contiene, però, anche principi di riordino. Nonostante gli sforzi del Dipartimento per la semplificazione normativa per esercitare, in concreto, un ruolo di coordinamento, resta pur sempre il rischio che tali deleghe

di riforma di settore in qualche modo « sfuggano ». Sarebbe pertanto opportuno che il Parlamento vigilasse riconducendo tali deleghe anche ai principi e criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come riformata nel 2005. In tal modo, sarà possibile ottenere un riordino coerente, con criteri omogenei per tutti i settori.

Altro aspetto problematico riguarda il rapporto tra l'effetto ghigliottina che interverrà sulle disposizioni legislative e la normativa di rango secondario che, pur non sottostando al meccanismo « taglia-leggi », potrebbe essere indirettamente interessata per il venir meno di previsioni legislative che costituiscono il fondamento di poteri regolamentari vigenti. Più in generale, si pone il problema del raccordo tra il riassetto di livello legislativo e quello del *corpus* di norme regolamentari, non contemplato dal meccanismo « taglia-leggi ». Anche in questo caso potrebbe essere utile e opportuno uno sforzo ulteriore, non previsto dalla legge n. 246, ma comunque consentito dall'ordinamento: il comma 3-bis dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevede infatti che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole. Si ricorda poi che nel disegno di legge A.S. n. 1082-B, all'articolo 5, è prevista la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita ed alla espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. Ciò dovrebbe consentire un periodico riordino basato su linee direttrici analoghe a quelle individuate per il meccanismo « taglia-leggi ».

Oltre alle questioni di carattere generale appena evidenziate, la proposta di

relazione affronta una serie di nodi di carattere più prettamente tecnico-giuridico.

Ci si chiede se il procedimento « taglia-leggi » abbia ad oggetto atti normativi o disposizioni. L'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 fa riferimento alle « disposizioni statali vigenti » e non alle leggi o agli atti normativi primari. Tuttavia, sembrerebbe ammissibile l'elencazione nei decreti legislativi degli atti normativi statali di rango primario che si intende mantenere in vigore, salvo il caso in cui di un atto si ritengano vigenti e quindi da « salvare » solo alcune limitate disposizioni. Per quanto attiene alla concreta configurazione del decreto legislativo o dei decreti legislativi *ex* articolo 14, comma 14, sarebbe auspicabile che l'elencazione delle disposizioni o degli atti da mantenere in vigore avvenisse per materie o settori omogenei (ad esempio per ambiti di competenze ministeriali o secondo l'elenco delle materie legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione).

Il secondo nodo attiene alla questione se sia sufficiente sottrarre all'abrogazione la sola legge di conversione o anche il decreto-legge da questa convertito. Senza voler ripercorre il dibattito teorico sul rapporto tra decreto-legge e legge di conversione, nella proposta di relazione si suggerisce di confermare la vigenza di entrambi gli atti almeno nel caso in cui siano stati approvati, in sede di conversione, emendamenti che incidono, modificandole, sulle disposizioni del decreto.

Un altro nodo riguarda le norme di rinvio: molte leggi, soprattutto quelle più risalenti, sono ancora utilizzate soltanto perché sono oggetto di rinvio da parte di altre disposizioni. L'indicazione che viene data nella proposta di relazione è che, in caso di rinvio fisso, la norma oggetto di rinvio può essere abrogata: per dottrina e per giurisprudenza pressoché unanimi, infatti, il rinvio fisso resta valido anche rispetto a norme abrogate in quanto in questo caso il legislatore, anziché formulare un certo testo, si appropria di una disposizione normativa già formulata, che assume nella sua materialità linguistica.

Nel caso di rinvio mobile, invece, gli effetti ci sarebbero, perché il rinvio mobile registra le modifiche subite nel tempo dalla disciplina oggetto del rinvio.

L'ultimo nodo attiene all'inclusione o meno dei decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale nel procedimento delineato dall'articolo 14 della legge n. 246. Dal momento che tali decreti sono ritenuti pacificamente fonti atipiche, a competenza separata e riservata, in quanto adottati con apposito procedimento nel quale interviene una commissione paritetica Stato-Regione, essi dovrebbero ritenersi automaticamente sottratti al meccanismo « taglia-leggi ». Tuttavia potrebbe essere prudente per il Governo includerli (con valore meramente ricognitivo) nei decreti legislativi contenenti gli elenchi di norme destinate a sopravvivere. L'inclusione negli elenchi si rende, peraltro, necessaria nel caso dei decreti riguardanti la Valle d'Aosta, dove, sino alla legge costituzionale del 23 settembre 1993, n. 2, l'attuazione dello Statuto è avvenuta con semplice legge dello Stato, senza una procedura « rinforzata ».

La proposta di relazione si sofferma quindi sul ruolo del Parlamento nel processo di semplificazione, prospettando la possibilità di approdare, da una parte, all'istituzione di una sessione parlamentare per l'esame dei provvedimenti di semplificazione, inizialmente introdotta in via sperimentale, senza intervenire con immediatezza sui regolamenti parlamentari, dall'altra, al rafforzamento dei poteri della stessa Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.

Sotto questo profilo, si potrebbe pensare ad uno stretto collegamento tra l'attività della Commissione e il « Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione », che il Governo è chiamato ad approvare annualmente. Il Piano è, infatti, uno degli strumenti di pianificazione strategica del Governo: individua i principali obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, i soggetti responsabili, le azioni da compiere ed i tempi necessari al loro conseguimento; fornisce, inoltre, un quadro unitario del complesso

delle iniziative normative e amministrative adottate dal Governo, che hanno un forte impatto sulla semplificazione. Appare ragionevole prevedere, almeno sui testi normativi che si possono ritenere, mutuando una terminologia tipica della sessione di bilancio, « collegati » al Piano d'azione, una particolare configurazione procedimentale in cui venga assegnato alla Commissione bicamerale un effettivo potere di intervento nel procedimento legislativo e/o di controllo e indirizzo.

Inoltre si potrebbero individuare forme di collaborazione stabile tra la Commissione bicamerale e il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, prevedendo che la Commissione stessa venga continuamente resa partecipe degli aggiornamenti operati dal Governo in ordine alla rivisitazione intrapresa in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), attività che non ha ancora assunto in Italia, nell'ambito degli strumenti di *better regulation*, il rilievo che le compete.

Si potrebbe inoltre studiare un coinvolgimento, in sede consultiva, della Commissione bicamerale su quei progetti di legge finalizzati alla semplificazione del quadro vigente, ovvero volti a creare nuovi soggetti amministrativi e/o procedure.

Tutte queste proposte di rafforzamento dei poteri della Commissione presuppongono necessariamente una riforma del Regolamento del Senato per quanto attiene alla disciplina del numero legale per le attività delle Commissioni bicamerali in sede consultiva. L'attuale *quorum* richiesto, pari alla maggioranza dei componenti della Commissione, paralizza di fatto l'attività di questi organismi, non consentendo loro di svolgere il loro compito istituzionale.

Un'ultima notazione viene fatta nella proposta di relazione riguardo al progetto « Normattiva » al quale il procedimento « taglia-leggi » appare intimamente connesso. Si sottolinea in particolare l'importanza della creazione di una banca dati pubblica e gratuita per i cittadini, per le persone giuridiche, le imprese e gli ope-

ratori del diritto, per coloro i quali si servono delle norme per esercitare la loro attività professionale, nonché per gli interpreti del diritto, i giudici. La realizzazione di tale progetto comporterà un importante progresso in termini di certezza del diritto e fornirà anche un fondamentale strumento per il costante riordino e per la semplificazione della legislazione.

La senatrice LEDDI conclude il suo intervento rivolgendo un sentito ringraziamento al presidente Pastore, ai Colleghi e agli Uffici della Commissione per il sostegno e il contributo fornito nella redazione della proposta di relazione.

Il deputato DELLA VEDOVA si associa ai ringraziamenti della senatrice Leddi. Nell'integrare l'illustrazione della proposta di relazione, si sofferma, in particolare, sulle proposte di rafforzamento del ruolo della Commissione rilevando come questa potrebbe trarre aiuto dall'attivazione di una sorta di « sportello », deputato ad acquisire i contributi e le osservazioni delle categorie interessate dalla normativa

di settore (mondo imprenditoriale, rappresentanti delle professioni, dei consumatori), ma anche dei singoli cittadini, nell'ambito di un osservatorio chiamato a svolgere una continua attività di monitoraggio. Detta attività potrebbe essere finalizzata alla predisposizione di indirizzi al Governo sull'attività di disboscamento e riordino connessa al meccanismo « taglia-leggi », nonché, in una prospettiva più ampia, all'attività consultiva della Commissione sugli schemi dei decreti legislativi ad essa trasmessi ai sensi della legge n. 246 del 2005 e sui progetti di legge sensibili per il tema della semplificazione, che le Presidenze delle Camere potrebbero assegnare alla Commissione stessa per il parere.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Leddi e il deputato Della Vedova per l'approfondito lavoro svolto e si associa all'apprezzamento per la qualificata consulenza tecnica fornita dagli Uffici. Rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Franco Lotito, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo 2007 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

AUDIZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Franco Lotito, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo 2007.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Franco LOTITO, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro (INAIL)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuliano

CAZZOLA, (PdL), Giorgio JANNONE, *presidente*, Nedo Lorenzo POLI (UdC), Antonino LO PRESTI (PdL) a più riprese, e il senatore Adriano MUSI (PD).

Il dottor Franco LOTITO, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro (INAIL)*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	170
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles l'11 maggio 2009	170
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta a Bruxelles da una delegazione del Comitato</i>) .	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio SESSA, svolge un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione, che consegna agli atti del Comitato, di cui il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia quindi il Generale Antonio Sessa per la relazione svolta. In considerazione del numero dei colleghi che intendono intervenire, dopo un breve quesito posto dal deputato Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl), rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles l'11 maggio 2009.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla mis-

sione svolta a Bruxelles l'11 maggio scorso
(vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A BRUXELLES
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO****(11 maggio 2009)**

Come convenuto nell'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, lunedì 11 maggio 2009 il Presidente del Comitato, on. Boniver, si è recata in missione a Bruxelles per un incontro con il Vice Presidente della Commissione Europea, Jacques Barrot.

L'incontro ha avuto ad oggetto i temi dell'immigrazione clandestina nel Mediterraneo e dell'identificazione degli strumenti europei che possano agevolarne il contrasto, nel quadro dell'applicazione del principio di solidarietà e dell'introduzione del *burden-sharing* tra Stati Membri.

Il Presidente Boniver ha innanzitutto espresso l'auspicio che l'Unione Europea si faccia tempestivamente carico della questione della gestione dei flussi migratori, e che le tematiche siano gestite in un'ottica di solidarietà effettiva, in linea con il « Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo ». Ha ricordato il massiccio afflusso di migranti clandestini via mare, che si verifica specie in periodi dell'anno climaticamente più favorevoli, evidenziando l'importante novità della cooperazione recentemente offerta dalle autorità di Tripoli, che ha permesso di far rientrare un certo numero di navigli in porti libici.

Pur prendendo atto delle critiche espresse da esponenti del Consiglio d'Europa e di altri organismi, circa la necessità di assicurare l'accesso al diritto di asilo malgrado i respingimenti siano avvenuti in acque internazionali (e quindi senza violare il principio del *non refoulement* stabilito dalla Convenzione del 1951), il Presidente Boniver ha confermato che il Go-

verno italiano perseguirà sulla strada intrapresa, in quanto considerata, al momento, l'unico modo per scoraggiare massicci sbarchi di immigrati clandestini. Naturalmente, l'Italia ha presente la necessità di attivare meccanismi adeguati per l'identificazione degli aventi diritto alla protezione internazionale, ma, al contempo, occorre porre in essere adeguate forme di *burden-sharing* tra gli Stati membri dell'Unione europea affinché non siano i soli Paesi del mediterraneo meridionale ad assumere l'intero onere del respingimento degli immigrati illegali e dell'accoglimento dei richiedenti asilo.

L'On. Boniver ha pertanto suggerito di esplorare, anche a livello europeo, la possibilità di aprire veri e propri uffici in Libia per l'esame delle domande di protezione internazionale, nonché di « comunitarizzare » un certo numero di porti del Mediterraneo che costituiscono attualmente le principali vie d'accesso dall'Africa all'Europa. Una tale ipotesi si presenta certamente complessa, tuttavia essa dovrebbe essere parte di una politica europea più attiva nei confronti dei problemi politici, economici ed umanitari dell'Africa, che tenga conto anche degli aspetti positivi dell'immigrazione.

Il Vice Presidente Barrot si è dichiarato d'accordo su tale analisi e sulla proposta di aprire in Libia centri per l'esame delle domande di asilo, alla cui gestione potrebbe contribuire anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Nell'esprimere l'auspicio che tutti gli Stati membri sostengano tale iniziativa anche con un'attiva partecipazione, il Vice Presidente Barrot si è impegnato a trattare la questione sia all'interno della

Commissione, che nel contesto della prossima riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni.

Barrot è poi tornato sull'idea, già discussa nel corso di un precedente incontro avuto con i Ministri degli interni maltese ed italiano, Bonnici e Maroni, secondo cui l'Agenzia comunitaria FRONTEX, al di là del mero controllo delle frontiere esterne, debba svolgere un ruolo più incisivo nell'organizzazione dei rimpatri: l'approntamento di voli di ritorno da parte di FRONTEX potrebbe, secondo Barrot, facilitare l'applicazione del principio del *burden-sharing*. Anche al fine di negoziare con Tripoli l'apertura dell'ufficio per l'esame delle domande di protezione internazionale, Barrot si è dichiarato disponibile a recarsi in Libia prima della pausa estiva, raccomandando su questo la cooperazione italiana.

Il Presidente Boniver, nell'esprimere pieno sostegno all'idea di un rafforzamento del ruolo e delle funzioni di FRONTEX, ha accennato alla necessità di definire una serie di « regole di ingaggio » per le operazioni di pattugliamento navale, quale ad esempio l'identificazione del porto di sbarco, recentemente oggetto di contrasto tra Italia e Malta. A tale proposito Barrot ha replicato che occorre evitare un confronto bilaterale sulla questione, che presenta controversi aspetti di diritto internazionale, e che pertanto la strada maestra consiste nell'arrestare le partenze dalle coste libiche, ma sempre salvaguardando il diritto d'asilo con la predetta possibile istituzione di appositi uffici.

Si è anche dichiarato pienamente favorevole all'inserimento di un capitolo de-

dicato al tema dell'immigrazione clandestina nelle conclusioni del prossimo Consiglio Europeo, sottolineando la necessità che i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi membri seguano costantemente queste tematiche e ne trattino gli aspetti pertinenti in sede di Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE), e ipotizzando lo svolgimento di una nuova conferenza internazionale, che veda il possibile coinvolgimento della Libia, proprio per trattare i problemi migratori del Mediterraneo centro-orientale, senza trascurare il rapporto tra migrazione e sviluppo.

Nel corso dell'incontro è stata infine affrontata la tematica dell'ingresso nel territorio dell'Unione di un sempre maggior numero di minori non accompagnati, più esposti al rischio di sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. Barrot ha rilevato che il tema gli è stato di recente sollevato dalla Spagna, e che la Commissione si impegnerà per elaborare una proposta volta ad offrire una protezione rafforzata ai minori, ricordando che già sono disponibili appositi finanziamenti comunitari.

Il Vice Presidente Barrot, rispondendo poi ad una domanda dell'On. Boniver sui problemi tecnici insorti nella realizzazione del Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (cd. SIS II), ha espresso l'auspicio della Commissione che sia possibile risolvere le difficoltà di natura informatica del programma: a tal fine, attende l'esito della consulenza tecnica in corso, e spera di essere in grado di dare una risposta definitiva al Consiglio Giustizia e Affari Interni del prossimo giugno in merito alla possibilità o meno di mantenere l'impianto originario del progetto.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti)</i>	25

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	27
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. C. 17 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	35
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Esame e rinvio</i>)	31

Sui lavori della Commissione	34
AVVERTENZA	34
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-A ed abb. ...	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	38
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>)	39
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 Partenariato orientale (COM(2008) 823) (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>)	41
Comunicazioni del Presidente	42
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	42
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	43
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del Secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	45

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	50
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	54
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	55
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
---	----

RISOLUZIONI:

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043</i>)	58
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	59

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita ..	62
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	75
Sull'ordine dei lavori	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili Federproprietà, CONFAPPI, ASPPI, UPPI, APPC e AIPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI:**

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, sugli eventi alluvionali occorsi nel Nord Italia nello scorso mese di aprile (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	77
ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione)	79

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	91

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti dell' <i>Italian Board Airline Representatives (IBAR)</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Nomina n. 37 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e abbinate (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	118
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Antonio Catricalà (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.	
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	129
5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	130

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	123
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.	
Audizione informale di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>) .	131
7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	132

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella (<i>Esame e rinvio</i>)	133
Sui lavori della Commissione	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01434 Catanoso: Modalità d'impiego dell'attrezzo da pesca denominato « ferrettara »	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-01435 Fiorio: Danni alle aziende agricole del Piemonte e della Lombardia provocati dagli eventi alluvionali del 27 e 28 aprile 2009	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147

INTERROGAZIONI:

5-01267 Cenni: Situazione finanziaria dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-01429 Nola: Problematiche conseguenti alla rideterminazione dell'uso del suolo al pagamento degli aiuti comunitari in provincia di Pavia	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	138
<i>ALLEGATO 5 (Proposta del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	151

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame del testo unificato e rinvio</i>)	140
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	141
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00128 Oliverio: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.	
7-00163 Beccalossi: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare e della pesca.	
7-00164 Fogliato: Interventi per la tenuta competitiva e il rilancio produttivo del settore agroalimentare (<i>Rinvio del seguito della discussione – Abbinamento delle risoluzioni n. 7-00163 e n. 7-00164</i>)	143

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	144
<i>ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di documento conclusivo)</i>	152

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri	144
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato	157
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
<i>ERRATA CORRIGE</i>	161
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
MATERIE DI COMPETENZA:	
Esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>Esame e rinvio</i>)	163
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Franco Lotito, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo 2007 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
 COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Rappresentante italiano nel Consiglio di Amministrazione di Europol, Generale Antonio Sessa (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	170
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles l'11 maggio 2009	170
<i>ALLEGATO (Relazione sulla missione svolta a Bruxelles da una delegazione del Comitato)</i> .	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 3,66



16SMC0001800